

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	119
AGRICOLTURA (XIII)	»	133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	195
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	212
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	215

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Esame emendamenti C. 1460/A

3

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 giugno 2015.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua

attuazione nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Esame emendamenti C. 1460/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.30 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza

4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2015.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) dei rappresentanti di GDF SUEZ e dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU)	5
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	6
ALLEGATO (Proposta di parere)	7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Com-

missione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) dei rappresentanti di GDF SUEZ e dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, Emanuele Cani, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

La sottosegretaria Barbara DEGANI, pur valutando favorevolmente la proposta di parere testé formulata dal deputato Carrescia, si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottolinea che sarebbe opportuno che per la seduta già prevista per la giornata di domani il Governo sia in grado di esprimere una valutazione complessiva sulla proposta di parere dei relatori, anche a nome degli altri Dicasteri competenti.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la proposta di parere formulata dai relatori, ritiene opportuno che nella seduta di domani il Governo esprima una valutazione complessiva sulla proposta di parere in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di conclusione dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite. Al riguardo, rileva la necessità che le Commissioni dispongano di un adeguato lasso di tempo per valutare approfonditamente i contenuti della proposta di parere presentata dai relatori.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), anche a nome del relatore per la X Commissione, ribadisce la propria disponibilità a tenere conto dei rilievi e delle osservazioni che i colleghi volessero fargli pervenire anche per le vie brevi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (AG 154);

rilevato che:

lo schema di decreto, come stabilito dall'articolo 1, persegue lo scopo di prevenire, in linea con le disposizioni della direttiva 2012/18/UE, incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

esso si propone di definire in modo organico la disciplina di tale complessa materia, attraverso il recepimento della normativa europea di riferimento, nonché il coordinamento delle disposizioni contenute nei relativi decreti legislativi di attuazione;

la disciplina di cui allo schema di decreto, pur incrementando il generale livello di sicurezza degli impianti, appare pienamente conforme a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cosiddetto divieto di « *gold plating* »);

il modello di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, delineato

agli articoli da 5 a 11, è da valutare positivamente, poiché consente di garantire la necessaria omogeneità normativa e il coordinamento fra le competenze di livello nazionale e quelle di livello locale;

ritenuto che:

l'armonizzazione della disciplina nazionale con quella dell'Unione europea andrebbe garantita non soltanto nell'ambito delle disposizioni del provvedimento, ma anche nell'ambito dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante;

all'articolo 10, non figura tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) un rappresentante dell'ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56;

all'articolo 13, comma 2, lettere d) ed e), andrebbe previsto l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere alla notifica, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 5, delle sole informazioni riguardanti la modifica di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante; ciò, al fine di non gravare le imprese dell'obbligo di notificare tutte le informazioni inerenti qualsiasi sostanza pericolosa, incluse quelle irrilevanti ai fini dell'analisi del predetto rischio;

all'articolo 15, che dispone, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, l'obbligo in capo al gestore di redigere un rapporto di sicurezza, andrebbero previsti termini congrui e coerenti per

l'integrazione delle informazioni aggiuntive specificamente richieste, alle quali si fa riferimento nell'Allegato C;

all'articolo 24, che disciplina la partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione degli impianti, andrebbe indicato espressamente il termine entro il quale detta consultazione pubblica deve concludersi;

il quadro sanzionatorio definito dall'articolo 28 dovrebbe essere riconsiderato secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni commesse, anche eliminando l'alternatività tra le pene e rendendo non obblabili le contravvenzioni; inoltre andrebbe chiarito quale sia l'autorità competente a irrogare le sanzioni previste e la destinazione dei proventi delle sanzioni medesime;

le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e del relativo allegato L, che introducono, relativamente ai nuovi impianti, significative semplificazioni procedurali per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, andrebbero opportunamente estese anche agli impianti già esistenti;

evidenziata l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'adozione in via definitiva dello schema di decreto legislativo al fine di consentire alle imprese di gestire le sostanze pericolose presenti negli stabilimenti nel pieno rispetto sia della direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sia del Regolamento Europeo 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantita l'armonizzazione della normativa nazionale con quella del-

l'Unione europea nell'ambito non solo delle disposizioni dello schema di decreto, ma anche dei relativi allegati;

2) all'articolo 10, si preveda tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) anche un rappresentante dell'ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56;

3) siano modificate le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, nonché del relativo allegato 5, nel senso di prevedere l'obbligo, per il gestore degli stabilimenti, di procedere alla notifica delle sole informazioni riguardanti la modifica di sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante;

4) siano introdotte modifiche all'articolo 15 e al relativo Allegato C, con riferimento all'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza, in modo da prevedere termini congrui e coerenti per l'integrazione delle informazioni aggiuntive richieste per tutti gli stabilimenti esistenti;

5) sia esplicitato il termine entro il quale la consultazione pubblica di cui all'articolo 24 deve concludersi;

6) all'articolo 28, sia riconsiderato il quadro sanzionatorio relativo alle contravvenzioni secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni previste, anche eliminando l'alternatività tra le pene e rendendo non obblabili le contravvenzioni; al medesimo articolo, siano chiariti l'ente competente all'irrogazione della sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi;

7) al fine di estendere agli impianti esistenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, relative allo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, siano introdotte all'Allegato L le modifiche di seguito indicate:

a) siano estese le disposizioni di cui al numero 4), concernenti il riesame periodico del rapporto di sicurezza (RDS) e l'attestazione del rinnovo periodico del

certificato di conformità antincendio, alle attività per le quali non si è ancora concluso il procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), garantendo il coordinamento tra i termini previsti per il rinnovo del predetto CPI con quelle del riesame del rapporto di sicurezza;

b) relativamente alle modifiche senza aggravio di rischio di cui al numero 5), sia previsto che l'obbligo di presentazione della segnalazione di inizio attività (c.d. SCIA) ai fini antincendio si intende assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio, integrata da apposita e specifica relazione tecnica ed elaborati grafici;

c) sia prevista esplicitamente l'irrelevanza degli interventi di « semplice manutenzione », cui si fa riferimento al numero 3) dell'Allegato D, anche ai fini della normativa in materia di prevenzione incendi;

d) siano modificate le disposizioni transitorie di cui al punto 8.2, in modo da estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato C anche alle attività per le quali l'istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza si è conclusa, ma il certificato di prevenzione incendi non è stato ancora rilasciato, eliminando di conseguenza il riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2001.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori 11

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, di ANCI e di UPI (*Svolgimento e conclusione*) 11

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agenti e ufficiali di Polizia provinciale (AIPP), dell'Associazione italiana Polizia ambientale (AIPA), del Comitato XXVII Ottobre vincitori e idonei concorsi pubblici, della Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), del Fondo Ambiente italiano (Fai), del Forum italiano dei movimenti per l'acqua, dell'Istituto per la promozione dell'etica in sanità (ISPE), di Italia Nostra, della Petizione nazionale « Salviamo la forestale », di Transparency International Italia, del direttore del dipartimento di emergenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (AIIC) (*Svolgimento e conclusione*) 11

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dirigenti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) 12

Audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) (*Svolgimento e conclusione*) 12

Audizione del presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri (*Svolgimento e conclusione*) . 12

Audizione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (*Svolgimento e conclusione*) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Emendamenti C. 1460-A Verini ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 13

Disposizioni in materia di azione di classe. Emendamenti C. 1335-A Bonafede ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 13

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Emendamenti C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori	14
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Audizione di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
AVVERTENZA	15

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 10.15.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, di ANCI e di UPI.

(Svolgimento e conclusione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Lorenzo BROCCOLI, *rappresentante della Conferenza delle regioni*, Roberto CIAMBETTI, *rappresentante della Conferenza delle regioni e assessore al bilancio e agli enti locali della Regione Veneto*, Marco FILIPPESCHI, *membro dell'ufficio di pre-*

sidenza dell'UPI, e Jacopo MASSARO, *rappresentante dell'ANCI*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare osservazioni, la deputata Daniela Matilde Maria GASPARI (PD).

Marco FILIPPESCHI, *membro dell'ufficio di presidenza dell'UPI*, Roberto CIAMBETTI, *rappresentante della Conferenza delle regioni e assessore al bilancio e agli enti locali della Regione Veneto*, e Jacopo MASSARO, *rappresentante dell'ANCI*, forniscono ulteriori chiarimenti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agenti e ufficiali di Polizia provinciale (AIPP), dell'Associazione italiana Polizia ambientale (AIPA), del Comitato XXVII Ottobre vincitori e idonei concorsi pubblici, della Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), del Fondo Ambiente italiano (Fai), del Forum italiano dei movimenti per l'acqua, dell'Istituto per la promozione dell'etica in sanità (ISPE), di Italia Nostra, della Petizione nazionale «Salviamo la forestale», di Transparency International Italia, del direttore del dipartimento di emergenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (AIIC).

(Svolgimento e conclusione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte la Commissione che i rappresentanti del Comitato XXVII

Ottobre vincitori e idonei concorsi pubblici hanno comunicato di non poter partecipare all'audizione.

Francesco MACCHIA, *presidente dell'ISPE-Sanità*, Augusto ATTURO, *presidente nazionale dell'AIPP*, Lorenzo LEONARDO, *presidente dell'AIIC*, Sergio CERUTTI, *rappresentante dell'AIIC*, Angelo VALSECCHI, *rappresentante dell'AIIC*, Emanuele PILLITTERI, *consulente dell'AIPA*, Francesco ENRICHENS, *direttore del dipartimento di emergenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino*, Catia TOMASETTI, *vicepresidente della FederUtility*, Andrea CARANDINI, *presidente del Fai*, Paolo CARSETTI, *rappresentante del Forum italiano dei movimenti per l'acqua*, Michele SCOLA, *rappresentante di Italia nostra*, Raffaele SEGGIOLI, *coordinatore della Petizione nazionale « Salviamo la forestale »*, Antonella GIORDANELLI, *coordinatrice della Petizione nazionale « Salviamo la forestale »*, Marcello SPISSU, *membro del board di Transparency International Italia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.45.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dirigenti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Renato PROZZO, *presidente dell'Associazione dirigenti della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il presidente Prozzo, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonella TRENTINI, *segretaria nazionale dell'UNAEP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato la segretaria Trentini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 14.

Audizione del presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il presidente Squitieri per la sua partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Franco ROBERTI, *procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), a più riprese, Fabiana DADONE (M5S) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Franco ROBERTI, *procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori chiarimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il procuratore Roberti per la sua partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 giugno 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

Emendamenti C. 1460-A Verini ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di azione di classe.

Emendamenti C. 1335-A Bonafede ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Emendamenti C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 19.45.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Alessandra SANDULLI, *professoressa ordinaria di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di «Roma Tre»*, Sandro AMOROSINO, *professore ordinario di diritto dell'economia presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*, Agostino MEALE, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Bari*, Pierluigi PORTALURI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento*, Antonio VISCOMI, *professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università «Magna Græcia» di Catanzaro* e Lorenzo ZOPPOLI, *professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università «Federico II» di Napoli* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Sandro AMBROSI, *componente del comitato esecutivo di Unioncamere e presidente della Camera di commercio di Bari* e Claudio GAGLIARDI, *segretario generale di Unioncamere* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti
di organizzazioni sindacali.**

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Pompeo SAVARINO *presidente dell'Associazione classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni (AGDP)*, Michele BERTOLA, *presidente del comitato etico dell'Associazione nazionale dei direttori generali (ANDIGEL)*, Patrizio BELLI, *presidente dell'Associazione servizi finanziari enti locali (ASFEL)*, Stefano BIASIOLI, *segretario generale della Confederazione autonoma dei dirigenti quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR)*, Barbara CASAGRANDE, *segretaria generale della Confederazione della dirigenza pubblica (CODIRP)*, Serena SORRENTINO, *segretaria confederale nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)*, Fedele RICCIATO, *vicesegretario generale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)*, Massimo BLASI, *componente della segreteria nazionale della Confederazione generale unitaria (CGU-CISAL)*, Roberto CEFALO, *dirigente nazionale della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE)*, Maurizio BERNAVA, *segretario confederale della Confederazione italiana sindacato lavoratori (CISL)*, Giorgio REMBADO, *pre-*

sidente della Fp-Cida-Manager e Alte Professionalità per l'Italia, Giorgio CAVALLERO, *segretario generale della Confederazione sindacale medici e dirigenti (COSMeD)*, Rosario TORTORELLA, *segretario nazionale del Sindacato direttori penitenziari (SI.DI.PE.)*, Fiovo BITTI, *segretario confederale dell'Unione generale del lavoro (UGL)*, Antonio FOCCILLO, *segretario confederale dell'Unione italiana del lavoro (UIL)*, Adamo BONAZZI, *segretario generale dell'Unione sindacati autonomi europei (USAE)*, Ermanno SANTORO, *componente dell'esecutivo nazionale pubblico impiego dell'Unione sindacale di base (USB)* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno migratorio.

Doc. XXII n. 38 Fedriga.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Audizione di Giuseppe Maria Berruti, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte e di interventi in materia di processo civile presso il Ministero della giustizia, di rappresentanti dell'Unione nazionale camere civili (UNCC), di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) *(Svolgimento e conclusione)* .. 16

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di azione di classe. Esame emendamenti C. 1335/A 17

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Audizione di Giuseppe Maria Berruti, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte e di interventi in materia di processo civile presso il Ministero della giustizia, di rappresentanti dell'Unione nazionale camere civili (UNCC), di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe Maria BERRUTI, *Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte e di interventi in materia di processo civile presso il Ministero della giustizia*, Laura JANNOTTA, *Segretario Nazionale dell'Unione nazionale camere civili (UNCC)*, Michele DRAGHETTI, *Coordinatore della Commissione Procedura civile dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA)* e Maria Luisa CAMPISE, *Consigliere Nazionale delegato all'area « Funzioni Giudiziarie » del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati David ERMINI (PD), Alfredo BAZOLI (PD), Franco VAZIO (PD) *relatore* e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Giuseppe Maria BERRUTI, *Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte e di interventi in materia di processo civile presso il Ministero della giustizia* e Laura JANNOTTA, *Segretario Nazionale dell'Unione nazionale camere civili (UNCC).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 giugno 2015.

**Disposizioni in materia di azione di classe.
Esame emendamenti C. 1335/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	18
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	21
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 168 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	27

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 11.15.

Sul programma dei lavori del Comitato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la seduta odierna è frutto dell'auspicio formulato lo scorso 31 marzo dalla Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Anna Brasseur, in or-

dine alla necessità di una seria riflessione ed analisi sulle sentenze attinenti l'Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Al riguardo, ha quindi ritenuto, anche su stimolo del collega Nicoletti, che non è presente all'odierna seduta per concomitanti impegni istituzionali nella sua qualità di presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di svolgere approfondimenti finalizzati a dare attuazione all'invito della Presidente Brasseur. Ritiene che sia noto ai membri di questo Comitato che il Regolamento della Camera prevede esplicitamente, nell'ambito delle procedure di collegamento con gli organismi internazionali, la possibilità di esaminare le sentenze dei tribunali europei, e fra questi,

anche della Corte dei diritti dell'uomo. Rappresenterebbe, dunque, una grave omissione continuare a non approfittare di questi strumenti, considerato, tra l'altro, il valore dirompente che alcuni di questi pronunciamenti hanno rivestito nel dibattito politico, ed in certi casi gli effetti che hanno prodotto nella vita quotidiana dei cittadini italiani. Cita due casi fra tutti del solo 2015, che gli sembrano particolarmente significativi: la sentenza n. 6884/11 del 7 aprile, Cestaro, che ha equiparato quanto avvenuto alla scuola Diaz di Genova nel corso del G8 del 2001 ad un caso di tortura o trattamento inumano e degradante; e la sentenza n. 66655/13 del 14 aprile, Contrada n. 3, che ha ravvisato nel trattamento giudiziario subito da Bruno Contrada una violazione dell'articolo 7 della Convenzione, che sancisce il principio di legalità in materia penale (*nulla poena sine lege*).

Ciò premesso, nell'avvertire che è in distribuzione l'elenco delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a partire dal 1° luglio 2014, formula l'auspicio che questo nuovo versante di lavoro possa rappresentare per il Comitato permanente sui diritti umani una utile occasione per maturare una approfondita valutazione su questi atti, o eventualmente per sollecitare una riflessione da parte delle singole Commissioni competenti, ed avviare una collaborazione con la delegazione presso il CDE.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi svolte le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea del-

l'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, rileva che l'Accordo in esame — che si affianca a quelli già sottoscritti con l'Ucraina e con la Georgia — si inserisce nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV), al centro del recentissimo vertice di Riga del 22 maggio scorso, nel corso del quale si è analizzato lo stato dei processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaijan.

Sottolinea che strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione — che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi Paesi e l'Unione europea —, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), ed una cooperazione energetica strutturata, allo scopo di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda in modo specifico le relazioni tra l'Unione europea e la Moldova, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale.

Evidenzia che la novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione

medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi europei in tutti i campi.

Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte moldava è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Moldova all'Organizzazione mondiale del commercio sin dal 2001.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi: la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione. Al proposito l'Accordo sancisce: l'impegno da parte dell'Unione europea e della Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, *enclave* secessionista moldava sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni Unite; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traf-

fici illegali di droga e al crimine organizzato; e la cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 titoli, 35 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldava, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.

Particolare rilievo assume il Titolo II, le cui disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera, ed il Titolo IV che comprende gli articoli da 21 a 142 e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, dalla riforma della pubblica amministrazione al diritto societario, dalla protezione dei consumatori alla fiscalità, al settore energetico, dei trasporti e dell'ambiente.

Il Titolo V comprende gli articoli da 143 a 412, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 capi.

Per concludere, l'Accordo – già approvato dal Parlamento europeo – ha un'indubbia rilevanza geopolitica poiché esprime da parte europea la volontà di rassicurare Chisinau dopo il passaggio della Crimea nell'orbita russa; ed ha avuto forti riflessi sul quadro politico interno, segnato dalla conferma della coalizione europea nelle elezioni del 30 dicembre scorso. Tale coalizione ha guidato il Paese nei cinque anni precedenti cercando di realizzare un percorso di graduale integrazione sia a livello economico che politico, il quale ha portato nell'aprile 2014 all'abolizione dei visti d'accesso allo spazio Schengen ed alla firma di questo Accordo di associazione che dovrebbe agevolare lo sviluppo della fragile economia moldava – che resta la più povera del continente

europeo, con un terzo della sua forza-lavoro residente all'estero, di cui 150.000 persone in Italia.

Il Sottosegretario Mario GIRO ringrazia il relatore per l'approfondita illustrazione dei profili di merito contenuti nel provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI (PI-CD), *relatore*, rileva che l'Accordo in titolo, concluso il 3 dicembre 2009, è finalizzato a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese. L'assenza di una normativa pattizia di questo tipo comporta oggi che i cittadini che si iscrivano presso le università dell'altra Parte contraente vi conseguano diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità del Paese di origine.

Segnala che la nuova intesa – che si sostituisce ad un accordo del 1998 ormai obsoleto – consentirà agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. L'Accordo favorirà, proprio in ragione dell'elevato nu-

mero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei nonché un'ulteriore diffusione della lingua italiana: in questi ultimi anni si è infatti registrato un significativo incremento dello studio dell'italiano.

Da quattro anni è altresì attiva una vera e propria rassegna della formazione italiana, « Studiare in Italia » che si svolge a Mosca, Kazan ed a San Pietroburgo, nel cui ambito le università ed i centri di specializzazione del nostro Paese hanno la possibilità di stabilire un contatto diretto col pubblico russo e gli studenti russi possono confrontarsi contemporaneamente con le più prestigiose istituzioni formative italiane.

Venendo ai punti salienti dell'Accordo, evidenzia che esso si compone di un breve preambolo, dove vengono sottolineati il valore della mobilità accademica e dei rapporti interuniversitari bilaterali anche ai fini del consolidamento di uno spazio formativo europeo comune, e di sei articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità principale dell'Accordo, che consiste nel riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dagli atenei, istituti universitari, politecnici, e scuole artistiche e musicali legalmente riconosciute dalla Repubblica italiana e dei titoli di studio redatti in conformità del modello statale rilasciati dalle istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa ai fini del proseguimento degli studi e del loro uso nel territorio delle Parti contraenti. Così come previsto per altre analoghe intese, le Parti si impegnano a scambiarsi, entro un mese dalla firma dell'Accordo, l'elenco delle università italiane e degli istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione russa impegnandosi, altresì a comunicarsi a vicenda eventuali modifiche a tali elenchi. Chiede a tale proposito chiarimenti al

rappresentante del Governo poiché tali elenchi non risulta che siano stati resi noti.

L'articolo 2, riporta la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo mentre con il comma 3 viene precisato che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione.

L'articolo 3 estende la previsione del comma 3 dell'articolo 2 anche alle certificazioni relative ai periodi di studio non completati presso le istituzioni accademiche di una Parte, e che si intenda proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra Parte.

L'articolo 4 stabilisce che il possesso dei titoli di studio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle istituzioni accademiche né alle eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente.

L'articolo 5, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una Commissione mista di esperti incaricata di esaminare e chiarire gli argomenti connessi con l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo e di proporre modifiche al testo in esito ad interventi legislativi nel settore dell'istruzione eventualmente intervenuti in ciascuno degli Stati Parte.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, oltre a contenere le consuete previsioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, reca anche la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015.

Auspica, quindi una rapida approvazione del testo, già ratificato dalla parte russa, che si inserisce in un clima di decisa ripresa delle relazioni italo-russe: è del 1° giugno l'incontro tra i Ministri Lavrov e Gentiloni, quest'ultimo in mis-

sione a Mosca per incontrare anche la comunità imprenditoriale, e dopo la visita del Presidente del Consiglio Renzi nel marzo scorso. È inoltre programmata per il 10 giugno prossimo la missione del Presidente russo Vladimir Putin all'Expo di Milano che rappresenterà sicuramente un'ulteriore occasione di dialogo e rilancio delle nostre relazioni.

Il sottosegretario Mario GIRO illustra come, nei rapporti fra Italia e Federazione russa, oltre alla parte economica molto rilievo abbia assunto negli ultimi anni una intensa cooperazione culturale, con 1.500 studenti russi iscritti nelle nostre università e 423 accordi di collaborazione tra università italiane e russe. Auspica dunque una rapida approvazione della ratifica, cui la controparte russa ha già adempiuto nel 2010, col triplice obiettivo di incrementare la presenza di studenti russi in Italia, di provvedere all'internazionalizzazione delle nostre università e di promuovere la diffusione della lingua italiana. Quanto al disposto dell'articolo 2 del Trattato, fa presente come la definizione della corrispondenza fra crediti e contenuto dei corsi di formazione spetta alle singole istituzioni universitarie, che sono al riguardo autonome. Rinnova, infine, l'auspicio di una rapida approvazione, sottolineandone il valore fortemente simbolico.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli

affari esteri e alla cooperazione internazionale Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 168.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MANCIULLI (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Casano, che a causa di un imprevisto impedimento ha fatto sapere che sopraggiungerà nel corso della seduta, illustra il provvedimento in titolo richiamando l'ormai risalente cornice normativa di riferimento rappresentata dalla legge n. 948 del 1982 – modificata dalla legge n. 354 del 1989 – che ha disciplinato l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Destinatari dei contributi sono gli enti che svolgano attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, a condizione che operino sulla base di una programmazione triennale e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Ricorda che secondo quanto disposto dalla richiamata normativa, il contributo destinato ai singoli enti è determinato da una tabella allegata alla legge stessa e soggetta a revisione triennale mediante decreto del Presidente della Repubblica. Il contributo, programmato su base triennale, è però erogato annualmente e ha carattere ordinario, come nel caso in

esame. Tuttavia, la legge n. 948 del 1982 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse. Di tali contributi e delle ragioni che li hanno determinati il Ministro deve dare conto in una relazione annuale al Parlamento, l'ultima delle quali è stata trasmessa alle Camere nel dicembre scorso. L'erogazione dei finanziamenti, effettuata con decreto ministeriale, è invece disciplinata dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), in forza del quale tale schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 32, la quantificazione annuale della somma che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge di stabilità: per il MAECI si tratta del cap. 1163, che è inserito nel Programma «Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale», nella Missione principale dello stato di previsione del MAECI, denominata «*L'Italia in Europa e nel mondo*». I finanziamenti si articolano in due grandi macro-voci: i contributi ordinari agli enti internazionalisti, individuati con cadenza triennale con un apposito decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale *ex* articolo 1 della legge n. 948 ed i contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse e per l'esecuzione di programmi straordinari, *ex* articolo 2 della legge n. 948. A queste due grandi voci si aggiunge il contributo alla Società Dante Alighieri, ente morale preposto alla promozione della lingua e della cultura italiane, secondo quanto disposto dalla legge n. 411 del 1985.

Ciò premesso segnala che rispetto all'ultimo decreto ministeriale, emanato in data 29 dicembre 2014, il nuovo schema di decreto ministeriale non apporta modificazioni di particolare rilievo: i contributi ordinari continuano ad attestarsi, come nell'anno 2014, a 594.300 euro mentre si

registra una certa riduzione dei contributi straordinari che scendono da 233.000 circa a 208.000 euro circa.

L'entità complessiva delle erogazioni – comprensiva anche delle risorse assegnate alla Società Dante Alighieri e fissata, come accennato, dalla legge di stabilità per il 2015 –, è quindi pari a 1.402.108 euro, con un decremento di 21.921 euro rispetto all'anno scorso, integralmente riconducibile ad una riduzione dei contributi a progetto.

Più nel dettaglio, nel quadro dei finanziamenti ordinari, lo schema prevede un incremento per il CeSPI (da 42.000 a 46.000 euro) e per il Comitato Atlantico (da 12.200 euro a 20.000 euro) nonché per il *Forum* per i problemi della pace e dello sviluppo (da 7.700 euro a 17.500 euro), così come auspicato nei pareri resi dalle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento nel dicembre scorso.

Riduzioni meno significative – dell'ordine di mille euro – sono disposte per il Centro studi americani, il Centro italiano Pace Medio Oriente, il Circolo di studi diplomatici, il Consiglio italiano per il Movimento europeo, l'Archivio Disarmo, la Fondazione Magna Carta, l'Istituto internazionale di diritto umanitario, la Fondazione Basso. È invece confermato il finanziamento di 30 mila euro per l'IPALMO, che da tempo versa in una difficile situazione gestionale che aveva portato nel 2014 ad una decurtazione degli stanziamenti: a tale proposito la nota illustrativa allegata allo schema precisa che nel 2015 il MAECI ha avviato il procedimento finalizzato alla sospensione del relativo contributo a bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 948 del 1982.

È invece opportunamente confermato il finanziamento di 600.000 euro per la Società Dante Alighieri.

Gli preme sottolineare in chiave positiva come l'Amministrazione degli affari esteri abbia garantito la massima trasparenza nella selezione dei centri di ricerca da ammettere ai finanziamenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet del MAECI del bando, attraverso il taglio delle

relazioni sulle attività svolte nel triennio precedente e la previsione, tra i requisiti di partecipazione, dell'invio dei bilanci consuntivi e di previsione degli enti.

Conclusivamente, non può non richiamarsi alle considerazioni svolte dal collega Manciuoli in occasione dell'esame dello schema di programmazione per il 2013-2015.

All'approssimarsi del termine di questo triennio di programmazione ritiene sia giunto il momento di porre mano ad una vasta riforma della disciplina di settore che tenga conto della qualità raggiunta da alcune istituzioni di ricerca, come lo IAI e l'ISPI, testimoniata da alcuni indici internazionali come il *Global Go To Think Tank* dell'Università della Pennsylvania e che proficuamente contribuiscono all'istruttoria parlamentare sui provvedimenti e sulle situazioni di scenario nell'ambito dell'Osservatorio di politica internazionale.

Sottolinea altresì l'urgenza di intervenire legislativamente a favore della Società Dante Alighieri, per rafforzarne la compagine organizzativa ed il ruolo di centro di diffusione e promozione della nostra lingua e della nostra cultura all'estero, al pari di altre analoghe istituzioni straniere, come l'*Alliance française*, il Goethe Institut ed il British Council.

Evidenzia che un riassetto complessivo della materia dovrebbe garantire agli enti internazionalistici per un verso una sorta di presa d'atto ufficiale dell'eccellenza raggiunta attraverso l'inserimento nella tabella, ma al tempo stesso agevolare lo svolgimento di programmi pluriennali di servizi in campo scientifico, formativo ed editoriale, coerenti con le tematiche prioritarie della nostra politica estera e che siano preferibilmente il frutto di collaborazioni e di sinergie al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Il sottosegretario Mario GIRO ribadisce che il Governo è totalmente disponibile ad un serio e rigoroso lavoro di revisione della materia, da condursi in sinergia con il Parlamento, da avviare anche in occasione dell'esame della prossima legge di

stabilità nell'obiettivo prioritario di conseguire il duplice risultato, da una parte, di ridurre la spesa, e dall'altro di migliorare l'efficienza di tali enti.

Maria Edera SPADONI (M5S) premette che il suo gruppo è certamente a favore della promozione della lingua e della letteratura italiana; d'altro canto, però, tiene a sottolineare come il finanziamento in esame nella seduta odierna ammonti a quasi 1 milione e mezzo di euro, di cui la parte più rilevante va alla Società Dante Alighieri. Afferma di aver contattato la segreteria della Società, e di essere venuta a sapere che un bilancio della stessa esiste ma non disponibile in formato elettronico né agevolmente reperibile, pur trattandosi di un documento pubblico. Rileva a tal proposito come, trattandosi di un ente che riceve denaro pubblico, il valore della trasparenza è da tutelare al massimo grado. Sempre su questa falsariga, fa presente come abbia personalmente verificato che i siti *web* di molti comitati non siano attivi, o abbiano dei contenuti molto poveri. Suggerisce dunque che i comitati all'estero siano troppi – oltre 420 –, e che la cifra stanziata, per quanto molto alta, sia insufficiente a sostenerli tutti: suggerisce dunque che essi possano essere ridotti di numero, accorpati, in modo tale da poter offrire un'attività magari più concentrata ma di più alto profilo.

Rileva poi come, a fronte dei 18 enti elencati nel decreto che ricevono poco più di 594.000 euro, più di 200.000 euro siano di converso destinati a singole iniziative straordinarie, di cui non è possibile dal documento farsi un'idea precisa, e sottolinea la paradossalità di questa situazione.

Infine, lamenta di aver ricevuto con grande ritardo il testo del decreto e l'annessa relazione di accompagnamento, facendo presente come essendo venuti a conoscenza con maggior anticipo del contenuto di essi i membri della Commissione avrebbero potuto partecipare più proficuamente alla discussione in corso.

Mario MARAZZITI (PI-CD) ringrazia in primo luogo il relatore per la relazione

svolta, auspicando però al tempo stesso che si possa andare in tempi rapidi verso uno strumento legislativo più moderno, che permetta di lavorare su progetti, e non tramite finanziamenti compartimentati ad enti già esistenti. Fa in proposito l'esempio dell'IPALMO, istituzione carica di una storia gloriosa ma che vive ormai di una vita residuale.

Risponde poi alla deputata Spadoni per quanto riguarda la Società Dante Alighieri, facendo presente come il tema del finanziamento di 600.000 euro sia slegato rispetto al numero dei comitati, perché i singoli comitati sono in realtà perfettamente autonomi: solo i comitati che sono all'interno del territorio nazionale dipendono economicamente dalla sede centrale. Sottolinea poi come il contributo alla Dante Alighieri, per quanto rilevante, sia stato già tagliato negli anni scorso del 20 per cento, e sia comunque troppo modesto se comparato al dato dell'italiano come quarta lingua più studiata al mondo, e veicolo di promozione del Paese nel suo complesso. In proposito, ricorda che tale contributo copra appena un decimo dell'attività dell'ente morale: i corsi sono in realtà autofinanziati e rispetto a 8.000 punti di offerta la cifra appare comunque appena sufficiente, specialmente se comparata con quella messa in campo da altri Paesi di dimensioni comparabili al nostro. In realtà, a fronte dell'impatto di un tema così rilevante come la promozione della lingua italiana, il finanziamento in discussione va a malapena a coprire la struttura minima della Dante Alighieri; i membri del direttivo non vengono pagati, e i deficit accumulati negli esercizi degli anni passati sono in rientro.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) nota come, al di là del finanziamento, quel che occorre veramente individuare è una strategia complessiva per la diffusione della nostra lingua nel mondo, senza della quale non è possibile approdare a nulla. Rispondendo all'onorevole Spadoni, fa presente come i comitati si autofinanziano e si autopromuovono: dunque i loro siti *web*

possono anche essere di scarsa qualità, ma essi non ricevono denaro pubblico.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento nel suo complesso, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, perché a fronte di alcuni enti beneficiari che svolgono un'attività di altissimo profilo, ve ne sono invece altri che appaiono sostanzialmente inutili; e sarebbe stato dunque assai meglio sfoltirne il numero.

Mariano RABINO (SCpI) segnala al Governo l'opportunità di riprendere l'erogazione del finanziamento alla rivista « Affari esteri », organo dell' AISPE, nel cui consiglio direttivo siedono personalità del calibro di Gianni Letta, Giulio Tremonti, Lamberto Dini e Massimo D'Alema, e il cui direttore è un diplomatico di indiscusso prestigio come Achille Albonetti.

Eleonora CIMBRO (PD) fa presente come la Società Dante Alighieri dovrebbe ricevere maggior appoggio e tutela anche a livello legislativo. Ricorda di aver partecipato alla manifestazione *Settimana della lingua italiana nel mondo*, e che in quell'occasione sono state formulate idee molto interessanti su come dare ad essa un ruolo e funzioni rinnovate, anche rispetto agli Istituti italiani di cultura. Chiede quindi di mettere in calendario un'audizione con i vertici della Società, in

modo da acquisire dei dati sulla sua attività ed il suo funzionamento.

Vincenzo AMENDOLA (PD) afferma di condividere quanto appena dichiarato dall'onorevole Cimbro. Fa tuttavia presente che esiste certamente l'esigenza, a fronte della scarsità delle risorse, di distribuirle sulla base di criteri più razionali: in particolare, sulla base di un meccanismo premiale riferito a progetti concreti. Occorre effettuare un salto di qualità, erogando finanziamenti più alti ma in modo mirato, sulla base di una valutazione dell'efficacia delle attività svolte.

Franco CASSANO (PD), *relatore*, nel frattempo sopraggiunto in seduta, dà quindi lettura della proposta di parere favorevole, che recepisce taluni spunti emersi nel corso del dibattito, con particolare riferimento all'esigenza, segnalata dalla collega Spadoni, che i comitati all'estero garantiscano una comunicazione virtuale efficiente e all'altezza dell'immagine di prestigio della Società Dante Alighieri che rappresentano nel mondo (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 168).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 168);

ribadita l'esigenza improcrastinabile di riformare la legge n. 948 del 1982 nel segno di una sempre maggiore trasparenza sui criteri che regolano l'erogazione di contributi pubblici a favore di specifici enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, e per promuovere meccanismi premiali a sostegno di programmi e progetti meritori nel campo della ricerca, dell'informazione e della formazione nel settore della politica estera e dello sviluppo dei rapporti internazionali;

registrata la complessiva riduzione dei contributi straordinari con conseguente conferma dell'incremento dello stanziamento complessivo a favore della Società Dante Alighieri, in linea con l'obiettivo prioritario di promozione della diffusione e della conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo nel quadro dell'azione di internazionalizzazione del sistema Paese, con l'auspicio del potenziamento della rete di comunicazione anche virtuale della Società Dante Alighieri e della razionalizzazione dei comitati presenti all'estero;

preso atto della prosecuzione del processo finalizzato alla sospensione del contributo a favore dell'IPALMO in ragione della sua ridotta attività e della sua situazione finanziaria, in linea con le disposizioni della legge n. 948 del 1982,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098
Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio
abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti
dagli istituti e centri della Difesa (*Seguito della discussione e rinvio*) 29

ALLEGATO (Nuova formulazione proposta dal deputato Frusone) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Elio VITO, *presidente*, comunica che il relatore, deputato Scanu, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo alla prossima settimana, anche al fine di utilizzare il maggior tempo a disposizione per approfondire adeguatamente i

profili del disegno di legge che sono di competenza della Commissione.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.

Atto n. 167.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto, rinviato nella seduta del 21 maggio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 maggio la relatrice, deputata Villecco Calipari, ha introdotto l'esame del provvedimento, illustrandone i contenuti. Ricorda, inoltre, che in ragione della sospensione dei lavori parlamentari connessa con l'appuntamento elettorale di domenica 31 maggio, si è reso necessario richiedere, come previsto dal regolamento della Camera, la proroga di dieci giorni rispetto alla scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, inizialmente fissato al 2 giugno. Comunica, quindi, che la Presidente della Camera ha disposto la proroga del termine e che il nuovo termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 12 giugno. Prende quindi atto che non vi sono richieste di intervento.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, si riserva di presentare una proposta di parere la prossima settimana.

Elio VITO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su Internet dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri della Difesa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 maggio 2015.

Luca FRUSONE (M5S) ricorda come l'attività conoscitiva svolta dalla Commis-

sione nell'ambito della discussione della risoluzione in titolo abbia fatto emergere la necessità, al fine di permettere un ampliamento della quantità dei dati geografici e meteorologici degli enti militari messi a disposizione gratuitamente attraverso internet, di operare alcune modifiche alla normativa, e in particolare alla disciplina recata dal codice dell'ordinamento militare con riferimento all'attività degli stessi enti. Propone, quindi, un nuovo testo della risoluzione in discussione che illustra (*vedi allegato*), evidenziando che il nuovo testo fa tesoro degli elementi di chiarimento emersi durante l'attività conoscitiva e precisando di aver tenuto il più possibile in considerazione anche le osservazioni espresse dall'Esecutivo nelle precedenti sedute. Conclude esprimendo l'auspicio che il Governo possa valutare favorevolmente la nuova formulazione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel manifestare la disponibilità del dicastero a venire il più possibile incontro alle richieste dei presentatori dell'atto di indirizzo, si riserva di esprimere in altra seduta la valutazione del Governo sul nuovo testo della risoluzione proposto dal deputato Frusone.

Massimo ARTINI (Misto-AL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Frusone, evidenzia come la riformulazione della risoluzione, di cui è cofirmatario, tenga conto dei suggerimenti emersi nel corso delle audizioni svolte. Formula a sua volta l'auspicio che il nuovo testo della risoluzione abbia un riscontro positivo da parte del Governo.

Elio VITO, *presidente*, preso atto della richiesta del Governo e rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

Risoluzione 7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri della Difesa.**NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAL DEPUTATO FRUSONE**

La IV Commissione,
premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », dispone la pubblicazione sui siti *Internet* delle amministrazioni pubbliche dei dati prodotti dalle amministrazioni stesse come conseguenza delle proprie attività istituzionali;

la norma in parola dispone anche che i dati stessi siano rilasciati con licenze di tipo aperto per un loro più ampio riutilizzo, anche con finalità commerciali e resi disponibili gratuitamente o con l'addebito di costi marginali;

come sottolinea il rapporto del secondo semestre 2013 dell'Agenda per l'Italia digitale, « lo scopo è quindi quello di far sì che i dati siano visti come un vero e proprio « asset », un elemento sistemico infrastrutturale in grado di portare ricchezza per il Paese, opportunità di sviluppo economico, di crescita occupazionale, di riduzione degli sprechi e di aumento dell'efficienza operativa della Pubblica Amministrazione »;

particolare rilievo in questo contesto hanno i dati geografici, prodotti in grandi quantità sia dalle amministrazioni statali che da quelle regionali e locali;

uno studio realizzato nel giugno 2013 per conto del Governo britannico « *Assessing the Value of OS OpenData to the Economy of Great Britain* » ha cercato di misurare l'impatto economico del rilascio in modalità *OpenData* dei prodotti

dell'Ordnance Survey britannico, l'ente cartografico di Stato analogo al nostro Istituto Geografico Militare, sulla base dell'iniziativa OS OpenData, avviata nell'aprile 2010;

secondo lo studio, questo pur limitato campione di dati, in quanto comprende solo dati geografici prodotti a livello centrale, genererà un aumento del prodotto interno lordo di quel Paese compreso tra i 13 e i 28,5 milioni di sterline (tra 16 e i 35 milioni di euro) e un aumento in termini reali delle entrate tributarie compreso tra i 4,4 e gli 8,3 milioni di sterline (tra 5,4 e 10,2 milioni di euro);

l'amministrazione della Difesa produce grandissime quantità di dati di immediato interesse per l'economia del Paese grazie al lavoro di enti quali l'Istituto geografico militare di Firenze, l'Istituto idrografico della marina di Genova, Centro informazioni geotopografiche aeronautiche di Pratica di Mare, il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare;

nessuno di questi enti rende tuttavia disponibili i dati prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di *OpenData*;

l'Istituto geografico militare, in particolare, produce la cartografia ufficiale italiana e una grande quantità di dati essenziali per favorire lo sviluppo di attività e iniziative che possono ricevere grande impulso dalla disponibilità di tali dati di grandissimo valore e utilità specialmente se utilizzati in applicazioni che

sfruttano le enormi potenzialità della geolocalizzazione e della georeferenzialità;

l'istituto geografico militare, ad esempio, vende a caro prezzo i grigliati necessari per le conversioni fra sistemi di coordinate diversi, problema ricorrente in Italia in quanto abbiamo dati geografici in quattro sistemi di coordinate differenti che ostacolano il loro uso integrato;

sempre l'istituto geografico militare produce una base dati dei toponimi d'Italia ricavati dalle tavolette al 25.000; si tratta di dati estratti da una cartografia in certi casi vecchia di decine di anni, che non viene più aggiornata da molto tempo. Lo stesso database dei toponimi è stato aggiornato solo recentemente ma esclusivamente per tener conto dei mutamenti dei limiti amministrativi;

nonostante dunque i costi per il suo mantenimento siano ormai molto ridotti, il database completo viene venduto dall'istituto fiorentino ad oltre 36 mila euro, in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal citato articolo 9 del decreto legge n. 179 del 2012 che stabilisce come «l'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali»;

a titolo di confronto un analogo prodotto denominato «*Gazetteer*», riferito alla toponomastica britannica, può essere liberamente scaricato dal sito dell'Ordnance Survey con una licenza d'uso libera;

il ritardo enorme che le amministrazioni militari detentrici di dati di interesse generale, in particolare l'Istituto Geografico Militare, oltre ad essere in violazione di precise norme di legge e regolamentari, ostacola lo sviluppo di iniziative economiche e non economiche che potrebbero grandemente beneficiare il Paese stimolando il riuso innovativo dei dati pubblici;

il quadro normativo vigente di riferimento per gli istituti militari sopra citati risulta incoerente con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) per assicurare che i dati delle pubbliche amministrazioni siano fruibili in rete gratuitamente. In particolare, il quadro normativo vigente prevede che il funzionamento degli istituti cartografici della Difesa venga in gran parte finanziato con i proventi delle vendite operate dagli stessi istituti, fermo restando che tali vendite non hanno finalità di lucro e che avvengono ad un prezzo di regola inferiore a quello di produzione dei dati. Il quadro normativo vigente, inoltre, prevede che alcuni dati rilevanti per la sicurezza nazionale non possano essere ceduti a terzi;

in particolare, l'articolo 528 del codice dell'ordinamento militare, che disciplina l'informatizzazione del Ministero della difesa, prevede che le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale si applichino all'informatizzazione delle attività della difesa con le deroghe eventualmente previste dalla normativa vigente;

in particolare, il comma 1, lett. d) dell'articolo 528 citato prevede che il codice dell'amministrazione digitale si applichi alle attività della difesa con le specifiche limitazioni che il medesimo codice prevede per tali attività all'articolo 2, comma 6 (secondo cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale non si applicano limitatamente, tra l'altro, all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale) e all'articolo 75, comma 2 (secondo cui le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale in materia di partecipazione al sistema pubblico di connettività di cui al medesimo articolo 75 non si applicano alle pubbliche amministrazioni limitatamente, tra l'altro, all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale),

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima le iniziative normative necessarie per modificare la disciplina concernente i dati in possesso degli enti militari – e in particolare quelli dell'Istituto geografico militare di Firenze, dell'istituto idrografico della marina di Genova, del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare – in modo da assicurare che i

predetti enti rendano disponibili gratuitamente attraverso i propri siti *internet*, nel più breve tempo possibile, i dati in loro possesso in modalità aperta e con licenza d'uso che ne consenta il riutilizzo per attività anche commerciali senza necessità di ulteriori autorizzazioni;

a riferire alla Commissione, entro il 31 dicembre, sulle iniziative adottate per ampliare la quantità di dati degli enti militari messi a disposizione su *internet* con le modalità sopra indicate.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	34
ALLEGATO 1 (Nota del Ministero della giustizia)	54
Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe. C. 1335-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	36
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)	55
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	39
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	39
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 3 (Nota della ragioneria generale dello Stato)	56
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Nuovo testo C. 2977 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	53

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e che il provvedimento reca, inoltre, una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione medesima, una delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere) e modifiche alle norme in materia di estradizione per l'estero, con particolare riferimento al termine per la consegna e alla durata massima delle misure coercitive.

Con riferimento agli articoli da 1 a 30 della Convenzione e agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, recanti Ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, rileva che andrebbe acquisita una stima degli effetti finanziari

delle norme della Convenzione, nonché l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

In merito all'articolo 3 della proposta di legge, recante Delega in materia di cooperazione giudiziaria per l'attuazione della Convenzione, considerato che gran parte dei criteri direttivi previsti dall'articolo in esame riguardano materie analoghe a quelle disciplinate dalle norme della Convenzione in precedenza richiamate, ribadisce quanto già osservato circa la necessità di acquisire una stima degli effetti finanziari di tali previsioni nonché l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.

Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 della proposta di legge, recante Delega al Governo in materia di estradizione, prende atto che – secondo quanto previsto dal testo e ribadito dalla relazione tecnica – agli eventuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 4 in esame si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia apprestando le necessarie risorse finanziarie nell'ambito dei medesimi decreti legislativi ovvero nell'ambito di appositi provvedimenti legislativi che dovrebbero entrare in vigore preliminarmente o contestualmente alle norme che comportano nuovi o maggiori oneri. Tale metodologia viene adottata, come sottolineato dalla relazione tecnica, tenuto conto della complessità della materia trattata. Ciò premesso, rileva che la stessa relazione tecnica evidenzia la possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle attività previste dal medesimo articolo 4, le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per la copertura delle leggi di ratifica, già in vigore, in materia di assistenza giudiziaria. Appare utile chiarire se tali disponibilità siano ritenute sufficienti per assicurare il finanziamento delle attività e degli adempimenti previsti dall'articolo 4. Infatti, dal punto di vista applicativo le previsioni contenute nell'articolo 4 appaiono di portata generale, mentre le richiamate leggi di ratifica attengono a specifici rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Stati firmatari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che la Convenzione oggetto della presente ratifica appare suscettibile di produrre i propri effetti, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, a prescindere dall'esercizio della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento. Ciò posto, ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che la Convenzione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potendosi rinviare la verifica in merito alla neutralità finanziaria della Convenzione esclusivamente all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3. Nel caso in cui venga resa tale assicurazione, si dovrebbe comunque estendere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, anche all'attuazione della Convenzione in esame e alla connessa delega legislativa, di cui all'articolo 3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia (*vedi allegato 1*), illustrandone il contenuto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C.1460 e abb.-A, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione;

premesso che:

la Convenzione oggetto della presente ratifica appare suscettibile di produrre i propri effetti, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, a prescindere dall'esercizio della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento;

sotto il profilo finanziario, appare pertanto necessario verificare che l'attuazione della Convenzione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potendosi rinviare tale verifica esclusivamente all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si assicura che:

fin dalla entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione in esame, di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, gli adempimenti ad essa connessi potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività in materia di cooperazione giudiziaria, che già istituzionalmente vengono svolte da questa amministrazione;

dall'esercizio della delega per la compiuta attuazione della Convenzione, di cui all'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

rilevata pertanto la necessità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, anche all'attuazione della Convenzione in esame, e alla connessa delega legislativa, di cui all'articolo 3, estendendola prudenzialmente all'intero aggregato della pubblica amministrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti;

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si prov-

vede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. In relazione alle proposte emendative contenute in detto fascicolo, propone di esprimere nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe.

C. 1335-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo nella seduta del 19 maggio 2015, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, inoltre, che, attesa l'esigenza di

acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha in quella sede disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento. Rammenta, altresì, che la Commissione giustizia, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha tuttavia concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 19 maggio 2015, senza apportare ad esso ulteriori modifiche. Nel precisare che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 19 maggio 2015.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero della giustizia e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), contenente i chiarimenti in ordine alle richieste formulate dal relatore nella citata seduta del 19 maggio scorso.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1335 e abb.-A, recante Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il compimento, con modalità telematiche, delle attività processuali introdotte dall'articolo 2, nonché la predisposizione delle conseguenti modifiche dei sistemi informativi richiamate all'articolo 5, comma 1, potranno aver luogo nell'am-

bito delle ordinarie risorse attualmente disponibili sui capitoli 1501 e 7203 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per altro recentemente integrati per complessivi 19,5 milioni di euro, con decreto del Ministro della giustizia del 12 maggio 2015, attraverso la ripartizione delle risorse rivenienti dal Fondo unico giustizia;

ulteriori eventuali esigenze finanziarie potranno essere soddisfatte nell'ambito del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, previsto all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, che stanziava risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare anche al completamento del processo telematico;

le disposizioni in materia di proponibilità della domanda davanti alle sezioni specializzate in materia d'impresa non sono suscettibili di determinare effetti negativi, anche dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici giudiziari interessati, già disciplinati dalla norma istitutiva del tribunale delle imprese di cui al decreto-legge n. 1 del 2012;

il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato, prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, la cui misura è raddoppiata, potrebbe determinare effetti di maggior gettito per l'erario, sebbene allo stato non ancora quantificabile,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, comunica che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Riguardo alle proposte emendative contenute in detto fascicolo sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Colletti 1.153, volta a prevedere l'esperibilità dell'azione di classe anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Colletti 1.0150, volta ad escludere le azioni di classe dall'applicazione della vigente disposizione secondo cui il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della proposta emendativa, considerato che, trattandosi di nuove fattispecie di azioni giurisdizionali, l'articolo aggiuntivo in esame dovrebbe comportare una mera rinuncia a maggior gettito;

Santelli 2.06, volta ad abrogare il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 198 del 2009, ai sensi del quale il ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti, posti in essere dai citati soggetti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Santelli 2.010, volta ad abrogare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 198 del 2009, ai sensi del quale la concreta applicazione del citato decreto legislativo, in materia di ricorso per l'efficienza delle

pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, nei confronti dei predetti soggetti, è determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ferma rimanendo la necessità di acquisire comunque l'avviso del Governo, propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 1.153 e Santelli 2.06 e 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, invece, nulla osta sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.0150, posto che la citata proposta emendativa comporta una rinuncia ad un maggior gettito non scontato nei tendenziali di finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Vincenzo CASO (M5S) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario formulato sull'emendamento Colletti 1.153, alla luce del fatto che l'esperibilità dell'azione di classe anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni potrebbe determinare l'assunzione da parte di queste ultime di condotte maggiormente responsabili ed efficienti nei confronti dei cittadini, tali da comportare un significativo beneficio anche sotto il profilo dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni medesime.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, pur riconoscendo la bontà politica sottesa alla formulazione dell'emendamento Col-

letti 1.153, ricorda che in occasione dell'esame in sede consultiva dei provvedimenti presso la Commissione bilancio il Governo è tenuto a pronunciarsi esclusivamente sulle implicazioni di carattere finanziario degli stessi. Ciò premesso, conferma il parere contrario sull'emendamento Colletti 1.153, in quanto evidentemente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che gli obiettivi perseguiti dall'emendamento Colletti 1.153, in quanto concernenti il riconoscimento di un giusto diritto in capo ai cittadini, meriterebbero comunque di essere accolti, all'uopo prevedendo lo stanziamento di specifiche risorse ovvero l'istituzione di appositi fondi.

Bruno TABACCI (PI-CD) concorda con il sottosegretario Baretta circa i limiti ben definiti entro i quali la Commissione bilancio è tenuta ad esercitare le proprie specifiche competenze nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, nel convenire con la considerazione da ultimo richiamata dal deputato Tabacci, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.153 e sugli articoli aggiuntivi 2.06 e 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 gennaio 2015, che in tale occasione ha sul medesimo espresso parere favorevole. Avverte, inoltre, che, avendo in data 4 febbraio 2015 la Commissione di merito concluso l'esame del provvedimento senza apportare allo stesso alcuna modifica, rimane fermo il parere favorevole già espresso sul testo del provvedimento nella menzionata seduta del 20 gennaio 2015.

Comunica, quindi, che nella giornata odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute, la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Luigi Gallo 1.1, 1.3, 1.2 e 1.6, volte a prevedere che gli oneri del provvedimento si producano in anni pari, mentre l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono riferite ad anni dispari;

Luigi Gallo 1.7, 1.8 e 1.9, che posticipano la data nella quale verrà concesso il contributo straordinario *una tantum*, senza adeguare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria recate dall'articolo 4;

Luigi Gallo 4.1, modifica l'autorizzazione di spesa e la conseguente copertura

degli oneri del provvedimento, fissandole a decorrere dal 2020, senza tuttavia modificare l'articolo 1, dal quale discendono oneri a partire dal 2015.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Su tale ultimo punto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

Nuovo testo C. 1899.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione in sede referente, reca una modifica all'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli da 1 a 3, che disciplinano i certificati di credito fiscale per interventi di ristrutturazione, ritiene che, in merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a consentire una verifica della congruità dell'onere complessivo indicato dall'articolo 3. A suo giudizio, tali informazioni dovrebbero riguardare, in particolare, i seguenti profili:

la procedura in esame — che permette ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale — potrebbe determinare effetti negativi di gettito per le ipotesi in cui, in base alla legislazione vigente, i contribuenti non fruiscano della detrazione fiscale, non avendo « capienza » ai fini IRPEF. Infatti, il comma 5 dell'articolo 1, capoverso « Articolo 16-*ter* », prevede espressamente la possibilità per i soggetti che nell'anno precedente risultino privi di capienza fiscale di « richiedere un unico certificato a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro ». In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo;

con riferimento, invece, ai soggetti che in base alla normativa vigente risulterebbero « capienti », le disposizioni possono considerarsi prive di effetti finanziari nel caso in cui non vengano modificati la misura e i termini per la fruizione del beneficio previste dal comma 7 dell'arti-

colo 16-*bis* del TUIR, nel testo vigente (dieci rate annuali di pari importo). In proposito rileva che tali modalità temporali vengono espressamente richiamate con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di credito da parte del soggetto scontante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto con riferimento ai soggetti « capienti » la proposta non sembrerebbe determinare effetti di gettito. Anche a tal proposito considera peraltro utile acquisire una conferma dal Governo;

con riferimento all'istituzione di un registro da parte dell'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso « Articolo 16-*ter* », comma 2, in assenza di un'espressa clausola di neutralità finanziaria che chiarisca che agli oneri derivanti dall'istituzione e tenuta del registro medesimo si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe chiarito se le esigenze di spesa connesse all'istituzione del registro risultino considerate nell'ambito della stima dell'onere complessivo indicato dall'articolo 3.

Considera altresì opportuno un chiarimento circa la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso « Articolo 16-*ter* », commi 10 e 11, che, da un lato, prevede la mancata iscrizione di specifiche componenti positive di reddito connesse alle operazioni di sconto, e, dall'altro, dispone in merito alla non deducibilità degli interessi passivi afferenti alle medesime operazioni. Andrebbero in proposito esplicitati i relativi effetti di gettito rispetto alla vigente normativa.

Ritiene opportuno inoltre acquisire la valutazione del Governo riguardo agli eventuali riflessi della procedura prevista sulla base dei criteri di contabilità europea, con particolare riferimento ai rapporti tra i soggetti scontanti creditori — istituti bancari o intermediari finanziari — e l'Agenzia delle Entrate.

Infine, per quanto attiene alla disposizione di copertura di cui all'articolo 3, comma 2, che fa riferimento alle maggiori

entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'imposta di bollo, rileva che la stima sembrerebbe in linea con le quantificazioni riportate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2014. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, rileva che gli oneri derivanti dall'introduzione dei certificati di credito fiscale quale nuova modalità di godimento delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, poiché non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso, segnala l'opportunità di riformulare la norma di copertura finanziaria nel senso di indicare che gli oneri sono « valutati in » anziché « pari a », come attualmente stabilito dal testo in esame. Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene inoltre opportuno integrare l'articolo 3, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

In merito all'articolo 4, che riguarda la deducibilità del costo degli impianti fotovoltaici, rileva che la disposizione, rendendo deducibile il costo sostenuto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, non considerati dalla disposizione di copertura qualora gli impianti in questione possano essere qualificati anche come beni immobili. Sul punto ritiene opportuno quindi acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo.

Considera, inoltre, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ad eventuali riflessi finanziari anche con riferimento alle modifiche relative agli obblighi di iscrizione al catasto per gli impianti fotovoltaici.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), considerata la rilevanza, anche sotto lo specifico profilo finanziario, delle questioni affrontate dal testo in esame nonché l'ampiezza dei rilievi testé formulati dal relatore, ritiene necessaria la predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di una apposita relazione tecnica sul provvedimento.

Girolamo PISANO (M5S) osserva come sul provvedimento in esame siano già stati acquisiti nel corso dell'esame presso la Commissione di merito elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate, anche per quel che concerne le implicazioni di carattere finanziario. Segnala, inoltre, come le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente attengano essenzialmente ad aspetti di carattere procedurale, come tali influenti ai fini della quantificazione degli oneri e della individuazione della relativa copertura finanziaria. Con specifico riferimento alla quantificazione degli oneri, precisa che alla stessa si è proceduto utilizzando parametri e stime analoghi a quelli già impiegati, anche ad opera del Governo, in occasione del varo di provvedimenti che in passato hanno istituito o prorogato misure volte a consentire, a vario titolo, la detrazione fiscale delle spese connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Osserva, altresì, come la previsione di un certificato di credito fiscale, nei termini prospettati dal provvedimento, risulta accompagnata da un insieme di garanzie e delimitata entro limiti ben circoscritti, rappresentati ad esempio dalla necessità che il beneficiario del certificato di credito disponga di una « capienza » pari ad almeno un decimo dell'importo complessivamente agevolato ovvero dalla possibilità per l'Agenzia delle entrate di rivalersi sul soggetto che abbia beneficiato del suddetto certificato, ciò anche al fine di scoraggiare il compimento di illeciti. Evidenzia quindi la portata del tutto positiva del provvedimento, che è sostanzialmente finalizzato all'introduzione di incentivi in favore della

ripresa dell'economia reale del Paese. Auspica, pertanto, che la Commissione bilancio possa svolgere sulle problematiche recate dal testo una discussione quanto più possibile approfondita.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ricordare come la materia recata dal provvedimento sia stata più volte oggetto in passato di ampia discussione nonché di specifici interventi normativi, assicura che su tale tematica vi è da parte del Governo un atteggiamento di sostanziale apertura e favore, che tuttavia non può prescindere da talune oggettive difficoltà di ordine giuridico, connesse anche all'attuale quadro normativo europeo. In tale contesto, ritiene che la richiesta da lui in precedenza avanzata di acquisire sul provvedimento una specifica relazione tecnica derivi dalla constatazione che le disposizioni recate dal provvedimento medesimo necessitano di una previa, positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, laddove in mancanza di tale fondamentale elemento non sarebbe possibile pervenire all'espressione da parte del Governo di un parere favorevole sul testo del provvedimento stesso, ciò tanto più in considerazione del fatto che gli elementi istruttori acquisiti nel corso dell'esame presso la Commissione di merito non appaiono sufficienti a risolvere le criticità tuttora esistenti dal punto di vista finanziario nonché i profili di legittimità giuridica dell'intervento prospettato.

Girolamo PISANO (M5S), pur nella consapevolezza che il problema centrale attenga alla revisione delle attuali regole europee di contabilizzazione del debito pubblico, auspica che il Governo possa farsi da tramite presso le istituzioni comunitarie affinché anche tale specifica questione costituisca oggetto di rinnovata riflessione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, manifesta apprezzamento nei confronti del provvedimento, invitando ad approfondirne l'esame facendo tesoro di quanto emerso nel corso dell'*iter* presso la Commissione

finanze. Riguardo alle problematiche connesse alle regole europee in materia di contabilizzazione del debito pubblico, sottolinea come tali regole potrebbero costituire un serio impedimento all'approvazione della proposta in esame, come emerso anche in relazione ad altri provvedimenti esaminati dalla Commissione bilancio. Concorda infine con il rappresentante del Governo in merito all'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera pertanto la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di dieci giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel rilevare preliminarmente la rilevanza del provvedimento in titolo, volto tra l'altro ad assicurare un sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, comprese anche quelle ricadenti nel territorio della regione Toscana, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante norme urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, osserva che il nuovo utilizzo – previsto dal comma 5 – del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie appare suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente per le risorse del medesimo Fondo. Tale effetto di accelerazione sembrerebbe desumibile dal meccanismo di finanziamento previsto dal testo, posto in relazione con la normativa vigente in materia di pagamenti della politica agricola comune (PAC). Infatti, per compensare i minori versamenti del prelievo dovuto dall'Italia, conseguenti alle rateizzazioni in esame, la Commissione europea pratica una equivalente decurtazione delle quote del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) destinate all'Italia. L'AGEA, tuttavia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, provvede ugualmente ai pagamenti dovuti per la PAC e, a tal fine, fa ricorso alle anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Quest'ultimo sarà successivamente reintegrato, dalla stessa AGEA, utilizzando i versamenti dovuti dai produttori alle scadenze previste dal testo (settembre 2016 e settembre 2017). In sintesi, mentre l'esborso a copertura degli oneri, ossia l'anticipazione a valere sulle risorse del Fondo, avverrebbe nel 2015, la reintegrazione delle risorse anticipate avverrebbe alle scadenze previste dal testo per la rateizzazione, ossia nel 2016 e nel 2017. Riguardo ai possibili effetti di cassa derivanti da tale meccanismo, e ai conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo. A tal fine andrebbe altresì precisato se – come sembrerebbe desumibile dal testo, che tuttavia non reca un'esplicita indicazione in tal senso – la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia avverrà integralmente nel 2015.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari delle norme in esame, osserva che essa è basata essenzialmente – come

indicato dalla relazione tecnica – sui quantitativi di latte che, nella campagna di produzione aprile 2014-marzo 2015, hanno superato la quota nazionale consentita. Moltiplicando tali quantitativi per l'importo unitario del prelievo si ottiene l'onere complessivo, equivalente – come detto – alla decurtazione finanziaria che la Commissione europea praticherà sulle risorse destinate all'Italia. Pur prendendo atto che la relazione tecnica sottolinea la prudenzialità delle stime in essa contenute, ritiene che andrebbe valutato se la formulazione adottata dal comma 5, ossia il riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie « nel limite complessivo » di 40 milioni di euro nel 2015, risulti compatibile con alcuni parametri utilizzati ai fini della valutazione dell'onere, che presentano margini di variabilità, suscettibili di influenzare l'impatto finanziario della rateizzazione. Fa riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: il prelievo oggetto di compensazione viene arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, mentre il calcolo indicato dalla stessa relazione tecnica porterebbe ad un importo più elevato, pari a circa 41,9 milioni di euro; in base al testo, la quantificazione riguarda un periodo di produzione di dodici mesi (aprile 2014-marzo 2015), mentre le stime contenute nella relazione tecnica utilizzano dati di produzione limitati a dieci mesi (aprile 2014-gennaio 2015), presumibilmente per la mancanza di rilevazioni più aggiornate; dalla stessa relazione tecnica si evince che restano indefiniti, nell'ambito del procedimento di calcolo, due fattori che potrebbero peraltro ridurre gli effetti finanziari della rateizzazione: il numero dei soggetti che non accederanno alla rateizzazione o perché debitori di importi al di sotto della soglia indicata dal testo, pari a 5.000 euro, o perché non riterranno di attivare la procedura per altri motivi. Sugli aspetti richiamati andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 5, osserva che la disposizione prevede che agli effetti finan-

ziari derivanti dalla rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato relativo alla campagna 2014-2015 si provveda, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per il 2015, mediante anticipazione delle somme spettanti ad AGEA a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie relative all'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, fermo restando il successivo reintegro del Fondo medesimo da parte di AGEA in misura equivalente alle anticipazioni effettuate. Ciò posto, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla conformità, nel caso di specie, dell'utilizzo del citato Fondo di rotazione rispetto alle finalità e alle procedure concernenti il successivo reintegro al Fondo stesso delle somme eventualmente anticipate, così come delineate dalla citata norma di autorizzazione. Ricorda che le somme da versare al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali » (capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), ammontano a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2015, a 4,45 miliardi di euro nell'anno 2016 e a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 2, recante contratti e condizioni per la cessione del latte, rileva che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere che dalle norme in esame possa derivare un'accelerazione della spesa non scontata nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente. Fa riferimento, in particolare, al comma 3, lettera *d*), e al comma 4, che estendono le possibilità di utilizzo sia degli introiti delle sanzioni sia delle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario. Riguardo al comma 2, che attribuisce compiti ulteriori all'ISMEA e al Consiglio per la ricerca in agricoltura, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti

finanziari dovuta alla circostanza che dette funzioni sono già svolte dai predetti organismi a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che analoga neutralità finanziaria possa essere associata al comma 3, lettera *c*), pure in assenza di un'esplicita indicazione della relazione tecnica in tal senso. Ciò in quanto la norma ha carattere facoltativo: essa, infatti, attribuisce all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari la facoltà di segnalare all'Autorità antitrust le violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura. Su tali aspetti ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 3, recante riordino della disciplina sulle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario, osserva che le norme in esame prevedono, al comma 3, la possibilità di richiedere agli operatori economici, ancorché non membri dell'organizzazione interprofessionale, contributi obbligatori collegati all'applicazione estesa (comma 4) delle regole interprofessionali. Tale previsione sembra suscettibile di determinare effetti di riduzione del gettito fiscale, tenuto conto che i contributi in esame appaiono obbligatori e deducibili dalla base imponibile delle imprese interessate. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Riguardo al comma 6, recante fra l'altro disposizioni in materia di utilizzo degli introiti da sanzioni, ritiene che andrebbe confermato l'allineamento temporale fra l'acquisizione delle risorse (sanzioni pecuniarie) e il loro utilizzo per finalità di spesa (finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali). Ciò al fine di escludere effetti finanziari non previsti. Andrebbe acquisita, infine, conferma che l'accesso ai fondi pubblici previsto dal comma 3 sia possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, recante Disposizioni per il recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, osserva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, di cui al comma 1, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014. In proposito, segnala che il suddetto Fondo (capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità e che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il suo utilizzo non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del Fondo medesimo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto. Su tale ultimo aspetto ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo. Ricorda che, ai sensi della norma istitutiva, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario iscritti nel bilancio dello Stato ammontano a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

In merito all'articolo 5, recante accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, ritiene che andrebbe chiarito se gli effetti di cassa derivanti dall'utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, Fondo per il rilancio del settore lattiero caseario, Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole) risultino coerenti con le previsioni scontate a legislazione vigente. Tale chiarimento appare opportuno, in particolare, per il Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del

decreto-legge n. 66 del 2014, considerato che: alla norma in base alla quale il Fondo è stato a suo tempo costituito (articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014) non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi; il Fondo ha natura di conto capitale e, conseguentemente, potrebbe scontare effetti di cassa più distribuiti nel tempo rispetto a quelli derivanti dal nuovo utilizzo previsto dall'articolo 5, comma 3, in esame, che consente – fra l'altro – l'erogazione di contributi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, osserva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'integrazione, in misura pari a 1 milione di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, si provveda, per l'annualità 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, e, per l'annualità 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014. Nel rinviare, per quanto concerne la copertura effettuata a valere sul Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, alle considerazioni già svolte in riferimento all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, fa presente che il Fondo di conto capitale utilizzato con finalità di copertura per l'anno 2016 (capitolo 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità, come affermato anche nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse del

citato Fondo di conto capitale non pregiudichi gli interventi già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui lo stesso è destinato. Andrebbe, peraltro, acquisita una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla disposizione in commento, sia da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante razionalizzazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, osserva che – secondo quanto previsto dal testo e confermato dalla relazione tecnica – la chiusura della gestione commissariale dovrebbe avvenire a parità di effetti finanziari, tenuto conto che le risorse già attribuite al commissario vengono ora riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle funzioni trasferite. In proposito andrebbe tuttavia chiarito, a suo avviso, se il rientro del personale negli uffici e negli enti di provenienza possa incidere sulle dotazioni organiche delle strutture interessate, per esempio determinando posizioni soprannumerarie; se le risultanze del bilancio di chiusura, nonché la « definizione delle residue fasi liquidatorie » (incluso il contenzioso ex Agensud) possano essere riassorbite nella gestione finanziaria del Ministero senza determinare squilibri non previsti a legislazione vigente, anche con riferimento alle eventuali passività in essere. In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*), contenente i chiarimenti

relativi alle questioni evidenziate dal relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, al fine di valutare attentamente la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno disporre un breve rinvio dell'esame in vista dell'elaborazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Nuovo testo C. 2977.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Pier Paolo BARETTA, in relazione ai chiarimenti richiesti, evidenzia quanto segue:

le modifiche introdotte alla disciplina in materia di contributo per la fornitura di reti pubbliche di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), non determinano una riduzione del gettito stimato con riferimento al testo originario del provvedimento;

i contributi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale, rispettivamente per le attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terre-

stre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 5, essendo destinati alla copertura dei costi amministrativi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica;

le modifiche introdotte all'articolo 8, in materia di affidamento di servizi pubblici locali, appaiono idonee ad evitare sanzioni connesse alle procedure di infrazione da cui originano le disposizioni contenute nel medesimo articolo 8;

la soppressione dell'articolo 10 del testo originario del provvedimento, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, non determina oneri connessi alla procedura di infrazione in corso, giacché i contenuti del citato articolo sono confluiti nello schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva n. 2012/34, che istituisce uno spazio ferroviario unico (atto n. 159), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti;

le modifiche apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle disposizioni in materia di patente di guida, di cui all'articolo 10 del nuovo testo del provvedimento, risultano compatibili con la normativa europea di settore;

la modifica alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE, di cui all'articolo 12, non determina effetti di gettito, posto che la citata disciplina interessa esclusivamente soggetti passivi IVA intermedi;

la ricognizione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di anni 18, di cui all'articolo 16, sarà effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che trattasi di attività conoscitiva che sarà compiuta principalmente attraverso riunioni nel corso delle quali saranno sentite le associazioni degli armatori e dei marittimi;

l'applicazione della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione per lavoro svolto presso organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 17, non determina l'erogazione anticipata di trattamenti di fine rapporto;

gli oneri derivanti dal citato articolo 17 possono essere considerati in senso lato funzionali all'adempimento di obblighi internazionali e, in quanto tali, imputabili all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 17, appare necessario imputare all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2015-2017, corrispondente all'onere annuale massimo di 4.070.000 euro, valutando l'opportunità di destinare le maggiori risorse di copertura che ne conseguono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al predetto articolo 17 appare correttamente formulata, in considerazione sia dell'esiguità degli oneri da coprire sia delle risorse disponibili sui fondi oggetto della clausola stessa;

il finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica disposto dall'articolo 24 appare privo di idonea copertura finanziaria, giacché le disponibilità esistenti sul fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 non appaiono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l'anno 2015, in considerazione sia delle scelte già operate dal legislatore e dal CIPE a valere sulle risorse 2014-2020 sia dell'assegnazione della somma di 66 milioni di euro per l'anno 2015, recentemente disposta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), per gli interventi di bonifica di 18 discariche oggetto di specifica procedura di infrazione;

all'articolo 28, recante l'istituzione del fondo per il recepimento della normativa europea – come già evidenziato nel parere reso dalla Commissione bilancio in data 6 maggio 2015 – appare necessario precisare, sia nella disposizione che istituisce il nuovo fondo, sia nella relativa autorizzazione di spesa, che gli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016 hanno carattere annuale;

all'articolo 29, che prevede l'istituzione del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 30, appare necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria, escludendo dal suo ambito di applicazione gli articoli 17 e 28 introdotti nel corso dell'esame in sede referente, posto che i citati articoli comportano nuovi o maggiori oneri oggetto di apposita copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2977 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte alla disciplina in materia di contributo per la fornitura di reti pubbliche di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), non determinano una riduzione del gettito stimato con riferimento al testo originario del provvedimento;

i contributi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale, rispettivamente per le attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte ra-

dio, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, essendo destinati alla copertura dei costi amministrativi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica;

le modifiche introdotte all'articolo 8, in materia di affidamento di servizi pubblici locali, appaiono idonee ad evitare sanzioni connesse alle procedure di infrazione da cui originano le disposizioni contenute nel medesimo articolo 8;

la soppressione dell'articolo 10 del testo originario del provvedimento, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, non determina oneri connessi alla procedura di infrazione in corso, giacché i contenuti del citato articolo sono confluiti nello schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva n. 2012/34, che istituisce uno spazio ferroviario unico (atto n. 159), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti;

le modifiche apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle disposizioni in materia di patente di guida, di cui all'articolo 10 del nuovo testo del provvedimento, risultano compatibili con la normativa europea di settore;

la modifica alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE, di cui all'articolo 12, non determina effetti di gettito, posto che la citata disciplina interessa esclusivamente soggetti passivi IVA intermedi;

la ricognizione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di anni 18, di cui all'articolo 16, sarà effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che trattasi di attività conoscitiva che sarà compiuta principalmente attraverso riunioni nel corso delle quali saranno sentite le associazioni degli armatori e dei marittimi;

l'applicazione della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione per lavoro svolto presso organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 17, non determina l'erogazione anticipata di trattamenti di fine rapporto;

gli oneri derivanti dal citato articolo 17 possono essere considerati in senso lato funzionali all'adempimento di obblighi internazionali e, in quanto tali, imputabili all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 17, appare necessario imputare all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2015-2017, corrispondente all'onere annuale massimo di 4.070.000 euro, valutando l'opportunità di destinare le maggiori risorse di copertura che ne conseguono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al predetto articolo 17 appare correttamente formulata, in considerazione sia dell'esiguità degli oneri da coprire sia delle risorse disponibili sui fondi oggetto della clausola stessa;

il finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica disposto dall'articolo 24 appare privo di idonea copertura finanziaria, giacché le disponibilità esistenti sul fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 non appaiono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l'anno 2015, in considerazione sia delle scelte già operate dal legislatore e dal CIPE a valere sulle risorse 2014-2020 sia dell'assegnazione della somma di 66 milioni di euro per l'anno 2015, recentemente disposta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), per gli interventi di bonifica di 18 discariche oggetto di specifica procedura di infrazione;

all'articolo 28, recante l'istituzione del fondo per il recepimento della normativa europea – come già evidenziato nel parere reso dalla Commissione bilancio in data 6 maggio 2015 – appare necessario precisare, sia nella disposizione che istituisce il nuovo fondo, sia nella relativa autorizzazione di spesa, che gli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016 hanno carattere annuale;

all'articolo 29, che prevede l'istituzione del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 30, appare necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria, escludendo dal suo ambito di applicazione gli articoli 17 e 28 introdotti nel corso dell'esame in sede referente, posto che i citati articoli comportano nuovi o maggiori oneri oggetto di apposita copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 17, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* , per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

sopprimere l'articolo 24;

all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 28, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 30, dopo le parole: Dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: , ad esclusione degli articoli 17 e 28.;

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 17, comma 9, che le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del medesimo comma 9, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. A tal fine è abrogato il vigente decreto legislativo n. 58 del 2010 a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Pur considerando che l'articolo 35 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti in ordine ad alcune norme che appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario. In primo luogo, in merito ai programmi di formazione necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di articoli pirotecnici (articolo 4, commi 1 e 2), evidenzia che le modalità attuative per

lo svolgimento dei predetti corsi saranno definite con decreto del Ministero dell'interno. Rileva come la relazione tecnica precisi che, trattandosi di competenza regionale, le stesse regioni provvederanno a stabilire le relative tariffe per lo svolgimento dei corsi di formazione, i cui costi sono a carico dei richiedenti. Tale previsione, indicata dalla relazione tecnica, non è peraltro contenuta nel testo del provvedimento. Ritiene che andrebbe quindi confermato che, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, i corsi saranno svolti dalle regioni sulla base di tariffe dalle stesse stabilite a copertura dei costi, con oneri a carico dei soggetti richiedenti. Rileva inoltre che la norma non prevede espressamente che il citato decreto ministeriale, recante le modalità attuative dei corsi, definisca le tariffe da applicare anche nei casi in cui i corsi di formazione siano svolti da pubbliche amministrazioni diverse dalle regioni. In relazione al sistema informatico di raccolta dei dati per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici previsto dall'articolo 15, osserva che, secondo la relazione tecnica, sarà utilizzato un sistema già esistente, le cui spese di manutenzione sono poste a carico del capitolo 2816 concernente il « Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali ». Tuttavia, come affermato dalla stessa relazione tecnica, il sistema necessita di una manutenzione evolutiva i cui oneri sono stimati in 200 mila euro. In proposito, fa presente che andrebbe acquisito un chiarimento in merito agli elementi sottostanti tale stima, nonché in merito alla cadenza temporale della spesa indicata e alla disponibilità delle risorse con cui farvi fronte. Con specifico riferimento alla procedura per il rilascio in favore degli « organismi di valutazione della conformità » dell'autorizzazione da parte del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, si rileva che, come precisato dalla relazione tecnica, le tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno per detta attività sono determinate con DM 1° luglio 2003, adottato in attuazione dell'ar-

ticolo 47, comma 4, della legge n. 52 del 1996, ritiene che andrebbe confermato che tali tariffe siano adeguate a fornire la copertura di tutti i costi relativi alla procedura di autorizzazione prevista dalla norma in esame, in considerazione del fatto che non sembrano essere stati adottati aggiornamenti delle medesime tariffe dal luglio 2003. Segnala, peraltro, che il riferimento al citato articolo 47, cui rinvia la relazione tecnica, già contenuto nel decreto legislativo n. 58 del 2010, ora abrogato, non figura espressamente nel testo del provvedimento in esame. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica precisa che il predetto DM 1° luglio 2003 non contempla i costi relativi all'attività di valutazione della conformità « perché allora come ora tali attività, che non sono poste a carico esclusivamente dell'amministrazione, erano e continuano ad essere in effetti svolte da privati accreditati, in pieno accordo con la normativa europea sia con quella nazionale ». Osserva al riguardo che l'articolo 20, comma 2, del provvedimento in esame prevede che l'autorizzazione ad esercitare l'attività di valutazione della conformità possa essere rilasciata a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati. Ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo al fine di verificare le modalità di copertura dei costi delle attività di valutazione della conformità svolte da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. Inoltre, in considerazione delle numerose attività previste dal provvedimento in esame, non tutte coincidenti con i compiti già previsti dalla vigente normativa, di cui al decreto legislativo n. 58 del 2010, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati, di cui all'articolo 23, rileva che lo stesso prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, senza oneri, dell'ente nazionale

italiano di accreditamento, denominato Accredia. La relazione tecnica precisa che l'avvalimento è oggetto di apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Accredia nel 2011 e che l'articolo 7 della citata Convenzione prevede che, per l'attività di accreditamento, Accredia applichi il proprio tariffario. Al riguardo, segnala che non appare chiaro tale riferimento al citato articolo 7, che riguarda l'attività di accreditamento, tenuto conto che l'articolo 23 in esame riguarda invece il controllo sugli organismi notificati. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se per l'avvalimento di Accredia il Ministero debba sostenere specifici costi ed eventualmente come questi siano determinati e coperti. Considera tale chiarimento necessario tenuto conto che tale attività sembrerebbe ora svolta, in modo gratuito, dal Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'interno.

Con specifico riferimento alle misure limitative della libera circolazione dei prodotti pirotecnici (ritiro o richiamo dal mercato degli articoli) adottate dal prefetto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 30, fa presente che la relazione tecnica precisa che gli oneri gravano sull'operatore economico sia per le operazioni di ritiro sia per quelle di richiamo dal mercato. L'articolo 29, comma 2, lettera *d*) prevede espressamente che i costi siano posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori limitatamente alle operazioni di richiamo dal mercato (per gli articoli già immessi sul mercato). Pertanto, ritiene che andrebbe confermato che tale previsione sia applicabile anche alle misure di ritiro dal mercato dei prodotti (articoli non ancora immessi sul mercato) adottate dal prefetto di cui agli articoli 29, comma 2, lettera *c*), e 30. Andrebbe altresì confermata, a suo avviso, l'effettiva copertura integrale delle operazioni in esame a carico degli operatori, assicurando anche l'allineamento temporale tra oneri a carico dei soggetti pubblici e risorse messe a disposizione dei predetti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 15, con riferi-

mento al capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui la relazione tecnica imputa i costi di manutenzione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, stimati in 200 mila euro annui, fa presente che il citato capitolo reca nell'ambito del bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari a euro 19.167.092 per il 2015 e a euro 18.237.140 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Rileva, in particolare, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che il predetto capitolo reca, per l'anno 2015, una disponibilità al momento pari a euro 2.727.909. In merito ai costi di manutenzione del sistema informatico ritiene che andrebbe inoltre precisato se gli stessi abbiano carattere annuale, giacché tale indicazione non è contenuta nella relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 29, comma 2, lettera *b*), con riferimento al capitolo 2624, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui la relazione tecnica imputa i costi di laboratorio inerenti all'analisi dei campioni di prodotti prelevati nell'ambito delle attività di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici, di cui peraltro non viene indicata la stima, fa presente che il citato capitolo reca nell'ambito del bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari a euro 716.131 per il 2015, a euro 19.521 per il 2016 e a euro 19.465 per il 2017. In particolare, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo reca, per l'anno 2015, una disponibilità al momento pari a euro 475.066. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare dei citati costi di laboratorio al fine di poter valutare la congruità dello stanziamento a cui gli stessi vengono imputati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).

Atto n. 159.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013). Fa presente che l'analisi tecnico-normativa allegata al testo in esame evidenzia che in materia di trasporto ferroviario risulta aperta la procedura d'infrazione 2008/2097, allo stadio di messa in mora da parte della Corte di Giustizia dell'UE ex articolo 260 TFUE, relativa alla non corretta attuazione delle direttive del Primo Pacchetto Ferroviario UE. Segnala che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca, all'articolo 44, una clausola di neutralità finanziaria.

Data l'ampiezza del contenuto normativo del testo in esame, che modifica la disciplina vigente in materia con disposizioni che incidono sui rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nonché sulla definizione dei canoni, sui

meccanismi di compensazione a favore del trasporto ferroviario e sui compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene utile che vengano forniti dati ed elementi informativi volti a consentire una verifica dell'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Rileva, in particolare, che tali dati dovrebbero essere idonei a verificare che la fissazione dei canoni e del relativo sovrapprezzo sulla base delle previsioni del provvedimento in esame non determini generi squilibri rispetto ai flussi finanziari attualmente previsti in base alla normativa in essere e al vigente sistema di finanziamento degli oneri del servizio universale di trasporto ferroviario. Infine, in merito all'avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture, dell'ISTAT e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, andrebbe chiarito, a suo avviso, se tali attività possano essere effettivamente svolte dalle predette strutture ad invarianza di oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 44, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni di carattere finanziario » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ». Ciò in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (C. 1460-A e abb.).

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.C. 1460 e abb.-A. Ratifica della Convenzione sulla assistenza giudiziaria penale fra gli Stati UE e deleghe al Governo in materia penale.

Al fine di corrispondere alla richiesta di assicurazioni - formulate dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati - in ordine all'Atto Camera in oggetto indicato circa l'invarianza della spesa per la finanza pubblica, si assicura che fin dalla entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione in esame (Articoli 1 e 2 del Disegno di Legge), gli adempimenti ad essa connessi potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività in materia di cooperazione giudiziaria, che già istituzionalmente vengono svolte da questa amministrazione.

In tal senso, si vuole rendere ulteriore assicurazione, che anche in ordine all'esercizio della delega per la compiuta attuazione della Convenzione (Articolo 3 del Disegno di legge), attraverso una disciplina di dettaglio, volta a migliorare gli strumenti della cooperazione giudiziaria tra l'Italia e gli Stati membri della Convenzione, non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si conviene, infine, con quanto espresso da codesta Commissione, circa la necessità di estendere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, anche in riferimento alle norme che prevedono l'attuazione della Convenzione nonché alla delega legislativa di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame.

Il Dirigente dell'Ufficio
Massimiliano Michelotti

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe. (C. 1335-A e abb.).

RELAZIONE TECNICA*Ministero della Giustizia***GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO****Atto Camera n. 1335 ed abb. - Disposizioni in materia di azione di classe.****RELAZIONE TECNICA**

E' stato esaminato l'Atto Camera n. 1335, sulla proposta di Legge che introduce nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, la materia dell'azione di classe, volto a disciplinare gli interessi dei diritti individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile, nonché gli interessi collettivi, anche attraverso l'azione di classe (cd. Class action),

In relazione al previsto compimento, con modalità telematiche delle attività processuali introdotte dal provvedimento (articolo 1-bis) ed alla predisposizione, delle conseguenti modifiche dei sistemi informativi (articolo 2, comma 1) si assicura che le relative spese potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse attualmente disponibili sui capitoli 1501 e 7203 del bilancio di questo Ministero, assegnate alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, che recano stanziamenti correnti, rispettivamente, di euro 51.985.488,00 ed euro 30.215.899,00, tali somme peraltro sono state recentemente integrate per complessivi 19,5 milioni di euro, con Decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2015, attraverso la ripartizione delle risorse rivenienti dal Fondo unico giustizia.

Ulteriori eventuali esigenze finanziarie potranno rendersi disponibili nell'ambito del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario previsto all'articolo 1, comma 96, della legge 190/2014, che prevede risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 120 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare, per le diverse finalità, anche al completamento del processo telematico.

Con riferimento alla proponibilità della domanda e del contestuale trasferimento dei procedimenti di azione di classe (cd. *Class action*), davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, si rappresenta che le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti negativi, anche dal punto di vista organizzativo degli uffici giudiziari interessati, già disciplinati dalla norma istitutiva del tribunale delle imprese, di cui al D.L. 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012. Si ritiene, piuttosto, che il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto D.L. 1/2012 (la cui misura ordinaria è raddoppiata) lascia intravedere possibili effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppur allo stato non quantificabile.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

3 GIU. 2015

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 3

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

6923 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO VI

Prot. n. 43504
Rif. Prot. Entrata n. 43338
Allegati:
Risposta a Nota del:

Roma, 28 MAG. 2015

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: A. C. 3104 - Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante " Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpiti da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali".
Nota di verifica delle quantificazioni.

Con riferimento all'Atto Camera 3104 indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1

Il comma 5 dell'articolo prevede che alle compensazioni negative effettuate dalla Commissione europea a fronte delle rendicontazioni di spesa presentate da AGEA per la Politica Agricola Comune, si faccia fronte mediante anticipazione del Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si precisa, al riguardo, che la prevista accelerazione della spesa rispetto alle previsioni di utilizzazione di suddetta anticipazione a carico del Fondo di rotazione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto lo stanziamento di cui citato all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è già stato considerato nei tendenziali di spesa.

Si rappresenta, inoltre, che il reintegro al Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/87, dell'anticipazione effettuata avverrà da parte di AGEA a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori ovvero sulle risorse derivanti dall'esecuzione delle fidejussioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

Articolo 2

Si conferma che dalla disposizione non deriva un'accelerazione della spesa in quanto il comma 3, lettera d), modificando l'articolo 62 del decreto legge n. 1/2012, si limita a destinare al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni nel medesimo settore la cui riassegnazione è già prevista dal citato art. 62, mentre per quanto riguarda il comma 4, si tratta di ulteriori funzioni da esercitare a valere sulle disponibilità del Fondo. Per quanto attiene, poi, al comma 3, lettera c), si conferma che l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari ha la facoltà di segnalazione che rientra, comunque, nei propri compiti istituzionali.

Articolo 3

Con riferimento al comma 3 si rinvia al competente Dipartimento delle Finanze per la verifica che la disposizione sia o meno suscettibile di determinare effetti di riduzione del gettito fiscale. Relativamente al comma 6 ed all'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie ed il loro utilizzo per le finalità di spesa, si segnala che la procedura di riassegnazione delle somme è quella prevista dal DPR 469 del 1999 che assicura tale allineamento.

Articolo 4

Si conferma che l'utilizzo del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014 non compromette la realizzazione di impegni già assunti.

Articolo 5

Si conferma che l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale è da intendersi riferita al solo stanziamento del capitolo 7411 MEF per gli interventi di natura compensativa, con esclusione del capitolo 7439 MIPAAF, destinato ad incentivi assicurativi.

Articolo 6

Relativamente alla richiesta di chiarimenti circa l'eventuale incidenza sulla dotazione organica delle strutture interessate dal rientro del personale comandato presso la Gestione commissariale dell'AGENSUD in via di superamento, si ritengono esclusi effetti sulle dotazioni organiche in quanto, trattandosi di personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali e personale comandato dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, il predetto personale risulterebbe già ricompreso nelle relative dotazioni organiche.

Inoltre, l'istituto del comando comporta l'indisponibilità del relativo posto d'organico.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del dottor Marco Mazzucchelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59
Audizione del professor Emilio Barucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine di lavori	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
AVVERTENZA	74

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del dottor Marco Mazzucchelli.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marco MAZZUCHELLI, *Managing director of Bank Julius Baer & Co. Ltd*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, *presidente*, Sebastiano BARBANTI (MISTO-AL), Giovanni PAGLIA (SEL), Marco CAUSI (PD) e Dino ALBERTI (M5S), cui replica Marco MAZZUCHELLI, *Managing director of Bank Julius Baer & Co. Ltd*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il dottor Mazzucchelli e dichiara conclusione l'audizione.

Audizione del professor Emilio Barucci.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Emilio BARUCCI, *Professore di matematica finanziaria presso il Politecnico di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti Daniele CAPEZZONE, *presidente*, cui replica Emilio BARUCCI, *Professore di matematica finanziaria presso il Politecnico di Milano*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il professor Barucci e dichiara conclusione l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.30.**Sull'ordine di lavori.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3053, recante

ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, nonché all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recanti disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, per passare poi all'audizione informale, in congiunta con la Commissione Attività produttive, dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Carella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

In linea generale rileva come l'Accordo sia finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica fra UE e Ucraina. L'Accordo si configura inoltre come Agenda per le riforme, per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso:

una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito;

un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali;

un *forum* di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti;

la creazione di aree di libero scambio (DCFTA) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

Con riferimento al contesto geopolitico, segnala come l'Accordo si iscriva in un contesto in cui l'Ucraina riveste la posizione di *partner* chiave dell'UE nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla Politica europea di vicinato (PEV) e che stimola nei sei *partner* orientali processi di avvicinamento all'UE, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. A tale fine sono previsti accordi di associazione inclusivi di aree di libero scambio ampie e approfondite (*AA/DCFTA-Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*), negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti prodromici ad un'eventuale liberalizzazione degli stessi, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il PO dovrebbe fornire all'UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento. In particolare, per quanto riguarda l'Ucraina, l'Unione europea attua da tempo una politica mirante a sviluppare relazioni bilaterali sempre più strette lungo un percorso che – superando l'approccio di mera cooperazione – è avviato alla rea-

lizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica.

In questo quadro la relazione illustrativa allegata al disegno di legge evidenzia come la decisione di anticipare la firma dei Capi dell'Accordo a contenuto politico si inquadra nella posizione della UE a sostegno dell'unità, sovranità, indipendenza ed integrità territoriale dell'Ucraina, la quale dalla fine del 2013 attraversa una crisi che si è aggravata tanto da comportare l'illegittima annessione russa della Crimea. Appunto al fine di sostenere economicamente l'Ucraina in tale situazione di crisi particolarmente acuta, ricorda che nell'aprile 2014 l'UE ha deciso di introdurre misure commerciali autonome unilaterali sostanzialmente finalizzate ad anticipare l'attuazione della componente tariffaria del DCFTA, adottando allo scopo il regolamento n. 374/2014, in vigore dal 23 aprile 2014, il quale prevede l'eliminazione o la riduzione unilaterale dei dazi doganali sulle merci originarie dall'Ucraina.

Segnala inoltre che, al fine di creare i presupposti e di facilitare l'attuazione dell'Accordo, è stata approntata nel 2008, d'intesa con l'UE, anche un'Agenda di associazione, la quale costituisce il principale strumento politico per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo di associazione. Tale agenda fornisce un quadro pratico per il conseguimento degli obiettivi generali di associazione politica e integrazione economica, prevedendo a tal fine un elenco di priorità in materia di riforme e misure concrete, nonché l'opportuno sostegno dell'UE nell'ampia gamma di settori contemplati dall'accordo di associazione.

L'agenda di associazione riporta anche dieci misure di riforma a breve termine che l'Ucraina dovrebbe affrontare in via prioritaria nei settori della costituzione, delle elezioni, del sistema giudiziario, della lotta alla corruzione, della pubblica amministrazione, dell'energia, della deregolamentazione, degli appalti pubblici, nonché, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, della fiscalità e della revisione contabile esterna.

In tale contesto evidenzia come l'area di libero scambio con l'Ucraina (DCFTA-

Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) costituisca una delle più ambiziose iniziative in materia di liberalizzazione commerciale mai concluse dall'UE con un Paese *partner*, attraverso la completa eliminazione dei dazi all'importazione e la proibizione di quelli all'esportazione, che intende consentire un miglior accesso e, in seguito, la progressiva integrazione dell'Ucraina al mercato dell'UE.

Con riferimento alle ricadute economiche dell'Accordo, secondo studi indipendenti l'attuazione dello stesso dovrebbe comportare per l'Ucraina un incremento annuo del PIL pari al 2,26 per cento nel breve termine e al 5,3 per cento nel lungo termine, determinato da un incremento della domanda, nonché dalle ristrutturazioni economiche in favore di settori nei quali l'Ucraina ha un vantaggio comparativo, quali prodotti alimentari, agricoltura, chimica, metallurgia e macchinari, mentre per l'UE nel suo complesso il vantaggio sarebbe pari ad un incremento del PIL dello 0,030 per cento nel breve termine e dello 0,071 per cento nel lungo termine.

Inoltre, secondo le valutazioni della Commissione europea la riduzione dei dazi da pagare dovrebbe consentire agli esportatori ucraini un risparmio di quasi 500 milioni di euro, di cui 400 milioni per i prodotti agricoli.

Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, che fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione stipulati (o *in itinere*) dall'UE con alcuni partner del predetto Partenariato orientale (PO), esso si compone di un preambolo, 486 articoli, organizzati in 7 titoli, nonché di 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'UE soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, e di 3 protocolli.

In estrema sintesi l'articolo 1 dell'Accordo istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono:

a) la promozione del graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati,

il rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'UE e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie;

b) la costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;

c) la promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale e internazionale;

d) la creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE e il sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione;

e) il potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) la creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Il Titolo I relativo ai principi generali, composto dagli articoli 2 e 3, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti ed essenziali dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

Le Parti riconoscono inoltre che il reciproco rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.

Il Titolo II, relativo al dialogo politico e alle riforme, all'associazione politica, e alla cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, è costituito dagli articoli da 4 a 13.

In tale ambito viene previsto l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della

politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa; sono indicate le sedi del dialogo politico e individuati gli ambiti nei quali si articola il dialogo; si sollecita la cooperazione nella promozione di pace e giustizia attraverso la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI); si stabilisce il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale, per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle, nonché la cooperazione in ambito tecnologico militare.

Illustra quindi l'articolo 11, il quale dispone in tema di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre l'articolo 12 riguarda il disarmo, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché lotta al traffico illecito, e l'articolo 13 si riferisce all'impegno reciproco alla collaborazione, ad ogni livello, nella prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni internazionali vigenti.

Il Titolo III, relativo ai temi della giustizia, libertà e sicurezza, comprende gli articoli da 14 a 24.

Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli; stabiliscono la cooperazione nella protezione dei dati personali e dispongono la cooperazione in materia di migrazioni, asilo e gestione delle frontiere.

L'articolo 17 riguarda il trattamento non discriminatorio dei lavoratori, l'articolo 18 la mobilità dei medesimi, mentre l'articolo 19 dispone l'attuazione degli accordi bilaterali – ossia l'accordo di riammissione e l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, nonché l'adozione di iniziative finalizzate ad accrescere la mobilità dei cittadini in vista dell'adozione di un regime di esenzione dal visto.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 20, recante disposizioni per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In tale ambito viene previsto l'impegno delle Parti a rafforzare la cooperazione bilaterale e

multilaterale, applicando le norme internazionali in materia, con specifico riferimento a quelle del Gruppo di azione finanziaria (GAFI).

Gli articoli da 21 a 24 dispongono rispettivamente in materia di cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori ed alle sostanze psicotrope, alla criminalità ed alla corruzione, nella lotta al terrorismo e, infine, in ambito giudiziario civile e penale.

Il Titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali, comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata relativa alla creazione di un'area di libero scambio (DCFTA-*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*) per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, nonché la fornitura di servizi e opportunità per gli investimenti.

A tale riguardo segnala come il Titolo si articola in 15 Capi, alcuni dei quali (i Capi 1, 2, 6, 9, 10, 14 e 15) sono organizzati in sezioni.

Per quanto riguarda il Capo 1, relativo al trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci, esso si articola in 5 sezioni.

La Sezione 1, composta dagli articoli 25 e 26, è dedicata alle disposizioni comuni e indica obiettivi, campo di applicazione e settori interessati dall'area di libero scambio DCFTA, che consistono nello scambio di merci originarie dei territori delle Parti.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la Sezione 2, composta dagli articoli da 27 a 33, la quale riguarda la soppressione di dazi doganali, diritti ed altri oneri sulle merci conformemente alle tabelle contenute nell'Allegato I-A. In tale ambito specifico è previsto che la soppressione non riguarda le imposte interne, i dazi applicati come misure di difesa commerciale a norma del Capo 2 dello stesso Titolo 4 dell'Accordo, nonché gli altri diritti o oneri diversi dai dazi. La soppressione riguarda invece sia i dazi sulle importazioni sia quelli sulle esportazioni.

In tale ambito rileva come i dazi doganali in vigore applicati dall'Ucraina vengano soppressi nel corso di un periodo di transizione. Dal momento in cui entra in vigore l'area di libero scambio AA/DCFTA, inoltre, nessuna delle Parti potrà mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. Le Parti sono altresì tenute a non adottare divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte (con le eccezioni cui si fa riferimento nell'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative). Per quanto attiene agli autoveicoli per il trasporto di persone originari dell'UE, a determinate condizioni l'Ucraina ha titolo ad applicare misure di salvaguardia sotto forma di dazio doganale, qualora l'UE esporti in territorio ucraino quantitativi tali da arrecare grave pregiudizio all'industria nazionale ucraina.

Viene precisato inoltre che dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio.

La Sezione 3, composta dagli articoli 34 e 35, si occupa delle misure non tariffarie; la Sezione 4, composta dall'articolo 36, individua le eccezioni generali; la Sezione 5, composta dagli articoli da 37 a 39, detta norme in tema di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi.

Il Capo 2 concerne le misure di difesa commerciale. In tale ambito la Sezione 1, composta dagli articoli da 40 a 43, riguarda misure di salvaguardia globali; la Sezione 2, composta dagli articoli 44 e 45, si incentra sulle misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone; la Sezione 3, composta dall'articolo 45-bis, detta disposizioni per escludere il cumulo tra le misure di salvaguardia e altre misure previste in ambito GATT; la Sezione 4, composta dagli articoli da 46 a 50, contiene misure anti

dumping e compensative; la Sezione 5, composta dall'articolo 50-bis, prevede la possibilità di consultazioni tra le Parti su questioni specifiche; la Sezione 6, composta dall'articolo 51, è dedicata a disposizioni istituzionali con riferimento all'instaurazione di un dialogo sulle misure di difesa commerciale quale sede della cooperazione in materia; la Sezione 7, composta dall'articolo 52, è dedicata alla risoluzione delle controversie.

Il Capo 3, composto dagli articoli da 53 a 58, riguarda gli ostacoli tecnici al commercio, mentre il Capo 4, composto dagli articoli da 59 a 74, reca misure sanitarie e fitosanitarie.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze richiama il Capo 5, composto dagli articoli da 75 a 84, relativo alle dogane e alle facilitazioni degli scambi. In tale ambito è previsto il rafforzamento della cooperazione nel settore doganale e la prestazione di assistenza amministrativa e tecnica reciproca in tale settore, prevedendosi a tali fini la creazione di un sottocomitato doganale, incaricato di svolgere consultazioni periodiche sul controllo e di controllare l'attuazione delle previsioni del Capo. Viene previsto altresì di dare stabilità e completezza alla rispettiva legislazione commerciale e doganale delle Parti, in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminatorietà, imparzialità ed efficacia, al fine di facilitare e tutelare il commercio legittimo, semplificare le procedure, ridurre i costi, ridurre gli oneri inutili, standardizzare i dati e la documentazione, applicare moderne tecniche doganali e di controllo, migliorare i metodi di lavoro.

Viene stabilito inoltre il graduale riavvicinamento alla legislazione doganale dell'UE da parte della legislazione ucraina, secondo le modalità indicate dall'Allegato XV.

Il Capo 6, relativo allo stabilimento e al commercio di servizi e commercio elettronico, si articola in 7 sezioni.

La Sezione 1 (composta dagli articoli 85 e 86) contiene disposizioni generali; la Sezione 2 (composta dagli articoli da 87 a

91) riguarda lo stabilimento; la Sezione 3 (composta dagli articoli da 92 a 96) riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi; la Sezione 4 (composta dagli articoli da 97 a 102) si incentra sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali; la Sezione 5 (articolata in 7 sottosezioni e composto dagli articoli da 103 a 138) reca il quadro di regolamentazione; la Sezione 6, composta dagli articoli 139 e 140, riguarda il commercio elettronico; la Sezione 7, composta dagli articoli da 141 a 143, riporta le eccezioni, prevedendo in tale ambito, all'articolo 142, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, che il trattamento di nazione più favorita accordato ai sensi del Capo 6 non si applica al trattamento fiscale già concesso e che sarà concesso in futuro in base a accordi contro le doppie imposizioni.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama il Capo 7, relativo ai pagamenti correnti e movimenti di capitali, che si compone degli articoli da 144 a 147.

In tale ambito le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a tutti i pagamenti e trasferimenti in valuta, nonché a garantire la libera circolazione dei capitali, e la liquidazione o il rimpatrio dei capitali investiti e di ogni utile derivante. È esclusa altresì esplicitamente l'introduzione di nuove restrizioni di movimenti di capitale e dei pagamenti correnti tra residenti UE e residenti ucraini. Le Parti possono tuttavia adottare misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti possano provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio.

Il Capo 8, composto dagli articoli da 148 a 156, riguarda gli appalti pubblici, indicando l'obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.

Il Capo 9, relativo alla proprietà intellettuale, si suddivide in tre sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 157 a 160, contiene le disposizioni generali; la Sezione 2 (articolata in 7 sottosezioni e

composta dagli articoli da 161 a 229) reca le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la Sezione 3 (articolata in 3 sottosezioni e composta dagli articoli da 230 a 251) reca norme sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Rileva quindi come, in tale ambito, l'UE e l'Ucraina si impegnino ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi, nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale, i brevetti e le invenzioni biotecnologiche, applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); la Convenzione di Berna in materia di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.

Il Capo 10, relativo alla concorrenza, è articolato in due sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 253 a 261, riguarda la disciplina *antitrust* e le concentrazioni, mentre la Sezione 2, composta dagli articoli da 262 a 267, concerne gli aiuti di Stato.

Il Capo 11, composto dagli articoli da 268 a 280, riguarda l'energia nell'ambito degli scambi.

Il Capo 12, composto dagli articoli da 281 a 288, riguarda i profili della trasparenza.

Il Capo 13, composto dagli articoli da 289 a 302, riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Il Capo 14, relativo alla risoluzione delle controversie si articola in 3 sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 306 a 310, è dedicata alla procedura di arbitrato; la Sezione 2, composta dagli articoli da 311 a 316, riguarda l'esecuzione del lodo arbitrale; la Sezione 3, composta dagli articoli da 317 a 322, reca le disposizioni comuni, mentre la Sezione 4, composta dagli articoli da 323 a 326, riguarda le disposizioni generali.

Il Capo 15, relativo al meccanismo di mediazione è suddiviso in 3 sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 327 a 331, riguarda la procedura; la Sezione 2 composta dall'articolo 332, riguarda l'attuazione di una soluzione concordata,

mentre la Sezione 3, composta dagli articoli da 333 a 335, reca le disposizioni generali.

Passa quindi a illustrare il Titolo V, relativo alla cooperazione economica e settoriale, che comprende gli articoli da 337 a 452 disciplinando il dialogo su 28 materie: energia incluse le questioni nucleari (Capo 1, composto dagli articoli da 337 a 342); cooperazione macro-economica (Capo 2, composto dagli articoli da 343 a 345); gestione delle finanze pubbliche, politica di bilancio, controllo interno e revisione contabile esterna (Capo 3, composto dagli articoli da 346 a 348); fiscalità (Capo 4, composto dagli articoli da 349 a 354) statistiche (Capo 5, composto dagli articoli da 355 a 359); ambiente (Capo 6, composto dagli articoli da 360 a 366), trasporti (Capo 7, composto dagli articoli da 367 a 370), spazio (Capo 8, composto dagli articoli da 371 a 373), cooperazione scientifica e tecnologica (Capo 9, composto dagli articoli da 374 a 377), politica industriale e delle imprese (Capo 10, composto dagli articoli da 378 a 380), settore minerario e metallurgico (Capo 11, composto dagli articoli da 381 a 382), servizi finanziari (Capo 12, composto dagli articoli da 383 a 386), diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile (Capo 13, composto dagli articoli 387 e 388), società dell'informazione (Capo 14, composto dagli articoli da 389 a 395), politica audiovisiva (Capo 15, composto dagli articoli da 396 a 398); turismo (Capo 16, composto dagli articoli da 399 a 402), agricoltura e sviluppo rurale (Capo 17, composto dagli articoli da 403 a 406); politica marittima e della pesca (Capo 18 suddiviso in una Sezione 1 – politica della pesca, composta dagli articoli da 407 a 410, e in una Sezione 2 – politica marittima composta dagli articoli 411 e 412 e in un a Sezione 3 – dialogo, composta dall'articolo 413); Danubio (Capo 19, composto dall'articolo 414) protezione dei consumatori (Capo 20, composto dagli articoli da 415 a 418), cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità (Capo 21, composto dagli articoli da 419 a 425);

sanità pubblica (Capo 22, composto dagli articoli da 426 a 429); istruzione, formazione e gioventù (Capo 23, composto dagli articoli da 430 a 436), cultura (Capo 24, composto dagli articoli da 437 a 440) sport e attività fisica (Capo 25, composto dagli articoli 441 e 442); società civile (Capo 26, composto dagli articoli da 443 a 445), cooperazione transfrontaliera e regionale (Capo 27, composto dagli articoli da 446 a 449); partecipazione dell'Ucraina alle agenzie ed ai programmi dell'Ue (Capo 28, composto dagli articoli da 450 a 452).

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo 4 sulla fiscalità, il quale impegna le Parti a cooperare tra loro per rafforzare il buon governo in materia fiscale, per migliorare e sviluppare il sistema e l'amministrazione tributaria ucraina, per contrastare le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa, con specifico riferimento al riavvicinamento delle accise sul tabacco. In tale contesto è previsto che il graduale riavvicinamento della struttura dell'imposizione fiscale avvenga secondo quanto indicato dall'allegato XXVIII.

Il Capo 13 prevede la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda la tutela degli azionisti delle società, dei creditori e delle altre Parti interessate, il settore della contabilità e della revisione contabile e la politica di governo societario, prevedendo in tali campi il graduale avvicinamento della legislazione ucraina alle norme UE e internazionali indicate negli allegati XXXIV, XXXV e XXXVI e lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.

Con riferimento al Titolo VI, rileva come esso, relativo a cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode, si componga degli articoli da 453 a 459 e tratti in sostanza delle modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria dell'UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e sarà fornita conformemente alle priorità

strategiche e ai rispettivi Programmi indicativi nazionali, tenuto conto delle riforme attuate dal Paese ma anche delle sue necessità, e comunque in coordinamento con i donatori e con le istituzioni finanziarie internazionali.

Il Titolo VII, relativo alle disposizioni istituzionali, generali e finali comprende gli articoli da 460 a 486 e contiene le misure finalizzate a inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'UE ed Ucraina.

In tale contesto illustra il Capo 1, composto dagli articoli da 460 a 470, il quale delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento di vertici al più alto livello, con cadenza annuale, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo. Il Consiglio è composto da membri del Consiglio dell'UE, da membri della Commissione e da membri del governo dell'Ucraina. Ai sensi dell'articolo 463 il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni, vincolanti per le Parti, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo; esso è inoltre la sede per lo scambio di informazione sugli atti legislativi, vigenti ed *in itinere*, correlati all'obiettivo del graduale avvicinamento della legislazione ucraina a quella dell'UE. L'articolo 464 istituisce un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, con il potere di assumere decisioni nei casi previsti dall'Accordo e nei settori oggetto della delega conferita dal Consiglio; il comitato è assistito da sottocomitati. L'articolo 467 prevede inoltre l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti, mentre l'articolo 469 contempla l'istituzione di una Piattaforma della società civile, la quale, può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Il Capo 2, composto dagli articoli da 471 a 486, detta le disposizioni generali e finali.

In tale ambito è previsto, tra l'altro, il monitoraggio dei progressi nell'attuazione ed applicazione delle misure dell'Accordo, viene regolato il meccanismo per la soluzione delle eventuali controversie e indicate le misure da adottare a fronte di mancato adempimento degli obblighi.

Ai sensi dell'articolo 481 l'Accordo ha durata illimitata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica. Nelle more della ratifica, l'articolo 486 prevede l'applicazione provvisoria delle parti di competenza dell'UE.

Ai sensi dell'articolo 480 fanno parte integrante dell'Accordo, numerosi allegati e protocolli.

Quanto ai 43 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), che si riferiscono per lo più ai titoli IV e V dell'Accordo, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'*acquis* dell'UE a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi.

Fa presente come si tratti, in sintesi, di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; agli standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; alle barriere commerciali e non tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che l'Ucraina si impegna a recepire.

In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli allegati I-A, I-C e I-D, relativi rispettivamente all'elenco delle tariffe doganali ucraine, all'eliminazione dei dazi doganali all'esportazione e alle misure di salvaguardia per i dazi doganali all'esportazione, l'allegato XV, relativo al riavvicinamento della normativa doganale, l'allegato XVII-2, il quale reca l'elenco delle norme UE applicabili ai servizi finanziari (nei settori bancario, finanziario, assicurativo, mobiliare, dei pagamenti, antiriciclaggio e della circolazione dei capitali) e il relativo calendario di attuazione da parte ucraina; l'allegato XXVIII, il quale reca l'elenco delle normative UE in materia fiscale cui si dovrà avvicinare la legislazione ucraina, indi-

cando il relativo calendario, nonché gli allegati XXXIV, XXXV e XXXVI, i quali recano l'elenco delle normative UE e internazionali in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile cui l'Ucraina dovrà progressivamente avvicinare la sua legislazione, secondo il calendario ivi indicato.

Per quanto riguarda i 3 protocolli allegati all'Accordo segnala, per quel che concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, il Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. In tale ambito vengono stabiliti i modi e le condizioni con cui le Parti si prestano assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, attraverso la prevenzione, individuazione ed esame delle relative violazioni. In particolare si regolamentano le modalità di assistenza tra le amministrazioni, che può comprendere anche misure di controllo, comunicazioni di informazioni, consegna di documenti, notifica di decisioni, si indicano i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o condizionata, e si specificano i profili di riservatezza delle informazioni comunicate in tale ambito.

Gli altri due protocolli, riguardano, uno, la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa e, l'altro, un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3, comma 1, reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo (il quale disciplina la possibilità che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, funzionari di una Parte possano comparire come testimoni o esperti in procedi-

menti giudiziari o amministrativi in corso presso l'altra Parte riguardanti materie doganali), valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (in particolare dall'articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verificino scostamenti, a provvedere per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e comunque della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ». Corrispondentemente viene stabilita la riduzione di pari importo, per il medesimo anno, del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Currò, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 interviene sul regime delle quote latte che è ormai in via di conclusione. La norma intende applicare il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517, il quale prevede, in sostanza, la possibilità per gli Stati membri di rateizzare in tre rate annuali di pari importo l'incasso dei prelievi (le cosiddette « multe ») in materia relativi all'ultima campagna 2014/2015.

In tale ambito il comma 1 prevede espressamente che i debitori del prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione il prelievo stesso in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013).

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la previsione secondo cui la richiesta di accesso alla rateizzazione deve essere pre-

sentata, su richiesta dei produttori, per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a copertura delle rate relative al 2016 e 2017.

Nel caso di prelievo già versato, viene stabilito che l'AGEA provvede a restituire ai soggetti che hanno già versato l'importo una somma corrispondente ai due terzi dello stesso (oggetto appunto di rateizzazione negli anni 2016 e 2017), ferma restando la presentazione di idonea fideiussione bancaria a favore della stessa AGEA.

Il terzo periodo del comma 1 dispone inoltre che, nei casi in cui l'acquirente sostituisce il versamento dell'importo dovuto con una fideiussione bancaria a favore di AGEA esigibile a prima e semplice richiesta, l'AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima fideiussione per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del comma 1.

A tale riguardo fa presente come, ai sensi del comma 2, la presentazione delle domande debba essere fatta alla stessa AGEA, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2015 e possano essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

Il comma 3 indica che il versamento deve avvenire in tre rate, di pari importo: il 30 settembre 2015, il 30 settembre 2016 e il 30 settembre 2017.

Segnala inoltre come, in base al medesimo comma 3, relativamente al pagamento della prima rata, il relativo importo è trattenuto direttamente dall'AGEA sulle somme già versate (nel caso in cui si sia già proceduto a pagare interamente la multa), ovvero, sulle somme garantite dai primi acquirenti nel caso di accensione della fideiussione bancaria a prima richie-

sta. Nel caso di prelievi né versati, né garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione bancaria a prima richiesta nei confronti di AGEA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

Il comma 4 prevede che, in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione per la parte di prelievo non versata.

Ai sensi del comma 5, alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione, dalla Commissione UE sui rimborsi a titolo di FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea nonché dei programmi complementari.

In base al comma 6 il Fondo di rotazione viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale intende rafforzare il comparto lattiero-caseario, in relazione alla fine del regime di produzione contingentato del latte e della conseguente necessità di ristrutturazione del settore, prevedendo, al comma 1, per l'ultimo periodo di applicazione di tale

sistema – tra il 1° aprile 2014 ed il 31 marzo 2015 – un ulteriore criterio per la ripartizione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto. A tal fine è previsto che le disponibilità ancora residue dopo le compensazioni dei versamenti in eccesso già effettuate saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, dando priorità:

alle aziende che hanno mantenuto lo stesso livello produttivo del periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la quota;

alle aziende che hanno superato fino ad una percentuale del 6 per cento il quantitativo disponibile individuale;

alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 il quantitativo, nel limite del 6 per cento complessivo del quantitativo nazionale.

Il comma 2 interviene in merito alla disciplina relativa alla regolazione dei rapporti contrattuali relativi alla cessione del latte prodotto ai trasformatori, disponendo che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata dall'agricoltore cedente e rinviando alle previsioni in merito dall'articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. È previsto, inoltre, che, al fine di rendere operativo il ruolo dell'Autorità garante nel perseguire pratiche commerciali sleali nella filiera del latte, l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo in considerazione la collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia elaborata approvata dal MIPAAF.

Il comma 3, nel dare attuazione alla segnalazione in merito dell'Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato, aumenta l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

In tale ambito, in particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione degli obblighi riguardanti la forma scritta e l'indicazione della durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento passa da 516 a 1.000 euro nella misura minima e da 20.000 a 40.000 euro nella misura massima, mentre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione degli obblighi relativi a condotte commerciali sleali passa da 516 a 3.000 euro nella misura minima e da 3.000 a 50.000 euro nella misura massima.

Il comma 4 integra il comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che ha istituito il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, prevedendo che il decreto chiamato a definire i criteri e le modalità di operatività del Fondo possa prevedere, altresì, il finanziamento di attività di ricerca pubblica e campagne promozionali e di comunicazione, al fine di migliorare la qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel rispetto della normativa UE.

Il comma 5 dispone che all'attuazione dell'articolo 2 si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale interviene, al comma 1, sui requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero-caseario, prevedendo che per tale loro riconoscimento sia sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore.

Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento (formalizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni) può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario (o comunque una

per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore). Nel caso di concorrenza tra più domande, presentate da organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppi di prodotti, sarà riconosciuta l'organizzazione maggiormente rappresentativa.

In tale contesto viene previsto che le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, degli imprenditori e dei lavoratori del comparto agricolo, anche al fine di acquisire il parere sui progetti di regole valedoli *erga omnes* di cui al comma 4.

Il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valedoli *erga omnes*, anche se non sono membri della stessa organizzazione.

In tale ambito viene stabilito che tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera. Viene specificato inoltre, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, che gli stessi contributi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

Il comma 4 stabilisce che, per un periodo limitato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può estendere le regole adottate da un'organizzazione interprofessionale (che abbia ottenuto il riconoscimento) con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate, previa richiesta della stessa organizzazione interessata.

Rileva come tale estensione comporti in sostanza che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate nell'ambito un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano resi obbligatori, su richiesta di tale organizza-

zione, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

Il comma 5 prevede che, per decidere sulla richiesta di estensione delle regole prevista dal comma 4, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività che saranno valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera, tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali è destinata ad applicarsi la regola dell'estensione.

Il comma 6 ribadisce l'estensione a tutti gli operatori del settore delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che, in caso di violazione, l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata tenendo conto del valore dei contratti stipulati e i relativi introiti saranno destinati a finanziare iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

La disposizione incarica l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni e di irrogare le relative sanzioni.

Il comma 7 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo si applichino anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti agricoli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento UE 1308/2013 (cereali; riso; zucchero; foraggi essiccati; sementi; luppolo; olio di oliva e olive da tavola; lino e canapa; prodotti ortofrutticoli; prodotti ortofrutticoli trasformati; banane; settore vitivinicolo; piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale; tabacco; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; carni ovine e caprine; uova; carni di pollame; alcole etilico di origine agricola; prodotti

dell'apicoltura; bachi da seta), purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 35 per cento.

Il comma 8 definisce il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale Autorità competente a svolgere i compiti indicati dal paragrafo 5 dell'articolo 158 e dal paragrafo 3 dell'articolo 163 del regolamento UE n. 1308/2013 (evidenzia come si tratti dei compiti di decisione in merito alla concessione del riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; dei controlli sul rispetto da parte delle organizzazioni interprofessionali delle condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; dell'irrogazione alle organizzazioni di sanzioni in caso di irregolarità e di eventuale ritiro o revoca del riconoscimento).

Il comma 9 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino fino al 30 giugno 2020, mentre il comma 10 abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, che ha disciplinato finora le Organizzazioni interprofessionali nell'ordinamento interno.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, il quale istituisce, al comma 1, un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 8 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'intervento è connesso alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto e alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto.

In tale ambito segnala come la disposizione affidi a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con Conferenza Stato-regioni, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

Il comma 2 dispone che il contributo deve essere erogato in modo da rispettare i limiti del contributo *de minimis* stabilito dalla normativa europea, non superando,

quindi, per ciascuna azienda, l'importo di 15.000 euro, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del piano olivicolo nazionale – pari a 4 milioni per il 2015 e a 8 milioni per il 2016 e 2017 –, disponendo che esse saranno reperite attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

Rileva quindi come l'articolo 5, al comma 1, disponga che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono attivare le misure compensative previste dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (contributi in conto capitale fino all'80 per cento – o al 90 per cento nelle zone svantaggiate – del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a specifici tassi agevolati; proroga delle operazioni di credito agrario e delle agevolazioni previdenziali).

Il secondo periodo del medesimo comma 1 dispone, inoltre, che, nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR), relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

In tale contesto sottolinea come, ai sensi del comma 2, le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

Il comma 3 prevede che, per gli interventi compensativi, autorizzati ai sensi del comma 1, di sostegno delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, che sta colpendo in particolare le coltivazioni olivicole pugliesi, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

A tali oneri si provvede, per il 2015, mediante corrispondente riduzione, per 1 milione di euro, del Fondo per il rilancio del settore lattiero-caseario istituito con la legge di stabilità 2015 e per il 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in esito all'attività di ricognizione dei residui passivi perenti. Ai sensi del comma 4 all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale dispone, al comma 1, la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 2 specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, nonché in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il comma 3 specifica ulteriormente che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze attribuite al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Evidenzia conclusivamente come il provvedimento interessi solo molto marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Segnala quindi come la discussione in Assemblea sul provvedimento sia al momento prevista a partire dalla seduta di

lunedì 8 giugno e come pertanto la Commissione debba esprimere il parere su di esso entro la seduta di domani. In tale contesto avverte che il relatore nel pomeriggio di oggi trasmetterà a tutti i componenti della Commissione la sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00466 *Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.*

7-00553 *Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	75
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	75
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	77
AVVERTENZA	78

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, avverte che l'esame del Programma di attività per la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2015, e del cosiddetto Programma dei diciotto mesi verrà rinviato a domani.

Propone di rinviare a domani anche l'esame del disegno di legge di ratifica A.C. 3055, recante l'Accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea, onde consen-

tire alla collega Ventricelli, relatrice sul provvedimento, di approfondire meglio la documentazione di riferimento.

La Commissione concorda.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata a esprimersi in sede consultiva sui due provvedimenti all'ordine del giorno.

Il primo parere da rendere è relativo alla relazione del Governo sull'attività che esso ha svolto, nel 2014, nelle sedi europee. Si tratta di un consuntivo riferito all'azione del Governo Renzi nello scorso anno e – in particolare – nel Semestre di presidenza italiano, iniziato presso il Parlamento europeo ai primi di luglio 2014. Per la parte di competenza della VII Commissione segnala quindi i paragrafi 5.3 e 5.4.

Essa consiste in un resoconto piuttosto particolareggiato delle iniziative svolte dal Governo e, per esso, dalle strutture ministeriali preposte in materia di istruzione, formazione superiore, cultura, audiovisivo e turismo. Osserva, poi, che dal punto di vista di nuovi interventi normativi (regolamenti, direttive o decisioni-quadro) nel 2014 né la presidenza greca né quella italiana hanno portato a conclusioni, sottolineando che questo non è, evidentemente, un profilo di per sé negativo, tanto più che sul piano amministrativo e dell'attuazione delle politiche comunitarie l'impegno è stato invece coronato da alcuni successi. Il primo da segnalare è il programma Erasmus *plus*, cioè il rifinanziamento del programma Erasmus, risultante dal raggruppamento in un unico contenitore dei vari programmi di formazione previsti precedentemente.

In secondo luogo, l'Italia ha promosso – in tema di scuola e università – lo scambio di esperienze e la convergenza europea su tre temi: la valutazione scolastica, la valutazione della qualità dei dottorati di ricerca e la scuola dell'infanzia (programmi ECEC ed ELL).

In terzo luogo, per come dà conto il documento trasmesso (si veda pagina 93), il Governo ha fatto un discreto uso dei

fondi strutturali, sia del Fondo sociale europeo (FSE) sia del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), spendendo in totale il 74 per cento delle risorse programmate. Gli ambiti di questa spesa sono imputati a due Piani operativi nazionali (PON), il PON Competenze per lo sviluppo e il PON Ambienti per l'apprendimento. Il documento – invero – non offre specifici dettagli sul concreto impatto di questi PON, né fornisce chiavi di lettura critica di questi meccanismi. Per esempio, dal documento non è dato comprendere se la capacità di spesa sia migliorata rispetto ad anni precedenti e se permangono i diversi livelli di efficacia dell'impiego da parte delle regioni. Nota come la condotta italiana si sia mossa nello spirito della Strategia Europa 2020. Quest'ultima, come noto, è l'agenda europea basata su 5 grandi obiettivi di sviluppo, di promozione dell'occupazione e di lotta alla povertà. Due degli obiettivi declinati in apertura della predetta Strategia attengono alle competenze della Commissione cultura e sono: il miglioramento delle possibilità d'investimento in ricerca e innovazione per gli enti sia pubblici – sia privati – e la lotta alla dispersione scolastica.

A quest'ultimo proposito, rammenta che la VII Commissione, lo scorso autunno, ha svolto un'indagine conoscitiva sul contrasto alla dispersione scolastica e ha analizzato l'impatto dei PON soprattutto per quanto riguarda le regioni dell'Obiettivo Convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania). Sottolinea quindi che, in quelle realtà, le conclusioni della Commissione non furono confortanti, perché, misurando lo scarto fra il punto di partenza e il punto di arrivo, ci si accorgeva che i livelli raggiunti – in termini di incremento di successo formativo – non erano stati rilevanti. Erano infatti state impiegate risorse molto ingenti, ma i risultati in termini di contrasto sono stati differenti: Regioni che hanno ricevuto anche molti fondi, ad esempio, non hanno visto migliorare in modo corrispondente i loro risultati in termini percentuali. Ribadisce, quindi, la necessità di rendicontare gli esiti dei finanziamenti e dei progetti

relativi: ciò soprattutto con riferimento ai PON, i quali hanno creato progetti a termine anche validi, restando purtroppo estemporanei, non avendo modificato la routine scolastica.

Rileva, poi, che nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva prima richiamata veniva sottolineato, anche, con riferimento alle risorse finanziarie, come fosse necessario considerare che – sino ad oggi – gli interventi siano stati finanziati prevalentemente attraverso risorse comunitarie, in particolare del Fondo sociale, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Aggiunge che, naturalmente, occorre che le esperienze valide riescano a passare a sistema.

Osserva, in definitiva, che la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, predisposta dal sottosegretario competente, avrebbe dovuto dar conto, in modo meno burocratico e quindi più genuino e pregnante, del nesso tra le politiche europee, anche come stimolate dall'azione italiana nelle sedi dell'Unione europea, e la realtà operativa e concreta degli strumenti finanziari comunitari già adoperati.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sulla relazione all'ordine del giorno, preceduto da premesse che diano conto delle riflessioni testé esposte.

Quanto alla legge di delegazione europea 2014, osserva che vi è un solo profilo di competenza della Commissione: si tratta della direttiva 2014/60/UE in materia di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Ricorda quindi che la direttiva è del 15 maggio 2014 e modifica la direttiva 93/7/CEE – già modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE – allo scopo di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Aggiunge che le modifiche sono volte a superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva del 1993 che, come evidenzia il punto 8) della premessa della nuova direttiva, sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione – risultante

dalla condizioni stabilite nel suo allegato – dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione.

Propone quindi – al riguardo – che la Commissione deliberi di riferire favorevolmente anche su questo provvedimento e che il voto su entrambi i documenti sia espresso nella seduta di domani.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo avere ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, osserva di nutrire delle perplessità sul metodo adottato nella predisposizione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, ed in particolare sul fatto che i dati e i risultati relativi alle azioni promosse non sembrano adeguatamente indicati: ciò appare impedire una seria deliberazione su questo documento. Si riserva quindi se impegnare l'adesione del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa all'orario di inizio della seduta di domani sui provvedimenti in oggetto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2014.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 giugno 2015.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Alla XIV Commissione:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015). (10948/1/14).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

(esame congiunto – rel. Rampi).

SEDE CONSULTIVA

Alla III Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

Esame C. 3055 Governo, approvato dal Senato – rel. Ventricelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 81

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 82

RISOLUZIONI:

7-00673 Carrescia: sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (*Discussione e rinvio*) 86

7-00647 Mannino: iniziative del Governo per promuovere la cooperazione rafforzata in ambito europeo in tema di protezione ed uso sostenibile del suolo (*Seguito discussione – Approvazione della risoluzione 8-00113*) 86

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) 88

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 30 marzo 2015 86

ALLEGATO 2 (*Incontro interparlamentare 30 marzo*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Barbara DEGANI.

La seduta comincia alle 13.

D.L. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo), assegnato alla XIII Commissione in sede referente.

Osserva che il provvedimento in esame, come si evince dalla relazione illustrativa, contempla diversi ambiti di intervento. In primo luogo, relativamente al settore lattiero-caseario, sono introdotte misure (articoli da 1 a 3) in grado di attenuare l'impatto della cessazione, al 31 marzo 2015, del regime delle quote, con particolare riferimento al controllo della volatilità dei prezzi del latte. Tali misure, che mirano ad evitare l'esclusione dal mercato del latte delle aziende italiane, intervengono, in particolare, sul riordino delle relazioni commerciali del settore, attraverso l'adeguamento della normativa interna a quella europea in materia di organizzazioni interprofessionali, in modo da superare le debolezze strutturali della filiera. Relativamente al settore olivicolo-oleario, è previsto un piano di interventi (articolo 4) volto a recuperare e rilanciare la produttività e la competitività delle aziende olivicole, anche attraverso il miglioramento della qualità del prodotto. Sono, infine, previsti specifiche misure a sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, quali emergenze di carattere alluvionale e infezioni nocive (articolo 5), nonché urgenti interventi diretti alla razionalizzazione delle strutture ministeriali relative alla gestione commissariale della soppressa Agensud (articolo 6).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata dei contenuti del decreto-legge in discussione, sottolinea che si soffermerà

sulle sole disposizioni di stretto interesse della Commissione, di cui al richiamato articolo 5.

In particolare, rileva che il comma 1 del predetto articolo, dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, recante disciplina del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Il comma 1 dispone, inoltre, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei Programmi Regionali di Sviluppo Rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

Ai sensi del comma 2, le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti dal citato decreto legislativo, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

Il comma 3 dispone l'integrazione della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'infezione del batterio della

xylella fastidiosa, con risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016.

Infine, ai sensi del successivo comma 4, fa presente che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul decreto-legge in esame, all'esito del dibattito che seguirà, in modo da poter valutare i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere.

Mirko BUSTO (M5S), nel preannunciare, a nome dei deputati del suo gruppo parlamentare, una proposta di parere alternativa, evidenzia come, a suo parere, la questione relativa all'infezione causata dal batterio « *xylella fastidiosa* » non sia stata, sino ad ora, adeguatamente affrontata. Al riguardo, osserva infatti come sia del tutto inutile e dannoso procedere all'estirpazione dei vettori della predetta infezione, dal momento che i batteri presentano una elevata capacità di sopravvivenza e sono in grado di riprodursi molto rapidamente. Ritiene altresì dannoso l'utilizzo di pesticidi, che determinano fenomeni di « immunocompressione » delle piante, con conseguenti effetti pregiudizievoli sull'ambiente e, in particolare, sulla biodiversità dei suoli. Fa presente, infine, come recenti studi sembrerebbero mettere in dubbio che il predetto batterio sia la principale causa dell'infezione.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva come la questione della « *xylella fastidiosa* » si protrae oramai da lungo tempo, necessitando di soluzioni tempestive ed efficaci.

Mirko BUSTO (M5S), nel ribadire la sua contrarietà in merito alle soluzioni sinora adottate, sottolinea la possibilità, per combattere l'infezione causata dal batterio, di ricorrere a strategie alternative alla rimozione delle piante infette.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, nell'associarsi alle considerazioni del presidente Realacci, sottolinea che il problema avrebbe, da tempo, dovuto essere affrontato attraverso strategie più efficaci, oltre che più tempestive. Proprio a tal fine, segnala la necessità di incrementare le misure volte a tutelare i piccoli e medi produttori olivicoli rispetto alle infezioni e alle fitopatie verificatesi negli ultimi anni, con riferimento non solo a quelle provocate dalla « *xylella fastidiosa* », che interessa prevalentemente l'area del Salento, ma anche a quelle cagionate dalla « mosca olearia », che ha causato ingenti danni a numerose aziende.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Barbara DEGANI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 21 maggio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica è stata acquisita dal Governo per le vie brevi la disponibilità ad attendere l'espressione del prescritto parere parlamentare entro i primi giorni della prossima settimana. Avverte che, a tal fine, la relatrice Stella Bianchi presenterà, nel corso della seduta convocata per la giornata di domani, una proposta di parere relativa al provvedimento in discussione, da sottoporre all'attenzione dei colleghi per eventuali modifiche o integrazioni.

Mirko BUSTO (M5S), a nome del suo gruppo parlamentare, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Barbara DEGANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad avviare l'esame congiunto della legge di delegazione europea 2014, nel testo approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, che hanno sostituito la legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005. Tale riforma è stata disposta con la legge 24 dicembre 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nel chiarire il contenuto proprio dei nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, stabilisce che la legge di delegazione europea contiene: disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare; delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; disposizioni che, nelle materie di competenza

legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati. Segnalo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, tra l'altro, riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge in discussione, rileva che lo stesso consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati. In proposito, segnalo che sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, su quelli relativi all'attuazione dell'allegato A, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Con riferimento specifico alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla

documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in primo luogo, l'articolo 14, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In particolare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della sopra richiamata direttiva, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti specifici principi e criteri direttivi: a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale; b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali; c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni; d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che di interesse della VIII Commissione risultano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del disegno di legge in discussione.

L'articolo 15 reca i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativa-

mente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Al riguardo, rilevo che, oltre a quelli generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, l'articolo 15 individua ulteriori principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega: a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci; b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

L'articolo 16, infine, in aggiunta a quelli previsti dal più volte richiamato articolo 1, comma 1, reca uno specifico criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici): introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della predetta direttiva, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.

Quanto alle direttive inserite nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2014, da recepire con i decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, segnala, relativamente agli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, le seguenti direttive: 1) direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (da recepire entro il 1° luglio 2015); 2) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (da recepire entro il 6 febbraio 2018); 3) direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (da recepire entro il 19 aprile 2016); 4) direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (da recepire entro il 27 novembre 2018); 5) direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (da recepire entro il 15 agosto 2017).

Nel passare all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n.3), relativa all'anno 2014, ricorda che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. In sostanza, a differenza della relazione programmatica, che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a

livello europeo nell'anno di riferimento, il documento in questione dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Evidenzia che la relazione è articolata in una premessa, che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE, ed in quattro parti.

La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, ai semestri di Presidenza, al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea e al coordinamento delle politiche macroeconomiche).

La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali.

La terza espone il processo di attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali 2007-2013.

La quarta, infine, concerne il coordinamento delle politiche europee, ed è articolata in tre capitoli riguardanti, rispettivamente: la posizione negoziale dell'Italia e l'attività del Comitato interministeriale per gli affari europei; il processo di partecipazione del nostro Paese al processo normativo dell'Unione europea; infine, le attività di informazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo.

Relativamente alle politiche ambientali, la Relazione pone in evidenza come lo sviluppo economico, l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici abbiano rappresentato obiettivi prioritari del Governo, che si è fortemente impegnato per la promozione di una crescita europea inclusiva e sostenibile. Relativamente alle politiche per il clima, il predetto documento sottolinea come il Governo italiano, in vista degli importanti appuntamenti negoziali internazionali sul tema e per continuare ad

assicurare una efficace e continua decarbonizzazione dell'economia europea, si sia altresì fortemente impegnato, durante il semestre di Presidenza, a facilitare l'accordo sul pacchetto Clima-Energia al 2030, adottato dal Consiglio europeo di ottobre con l'intesa sugli obiettivi europei in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, energie rinnovabili ed aumento dell'efficienza energetica. Con riferimento al settore degli appalti pubblici, nella Relazione si segnala che il Governo ha attivato nel corso del 2014, in vista del recepimento delle nuove direttive europee sulla materia, un'attività di coordinamento e consultazione di tutti i soggetti interessati, finalizzata ad esaminare le direttive a recepimento cosiddetto facoltativo e, più in generale quelle a contenuto più innovativo, in coordinamento con l'attività di supporto della Commissione europea. Parallelamente è stato, inoltre, predisposto il disegno di legge delega che, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto, è stato presentato al Senato il 18 novembre 2014, per l'avvio del relativo iter parlamentare. Nel documento si evidenzia, infine, che il Governo ha attivato, su proposta della Commissione europea, un gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di elaborare una strategia per la riforma del settore degli appalti pubblici in Italia, in grado di migliorare il sistema nel suo complesso e superare le principali criticità. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nonché una proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014, all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Claudia MANNINO (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il cosiddetto « Piano Juncker » prevede una riduzione, nella misura di 70 milioni di euro, delle risorse destinate a finanziare il Programma Quadro europeo per la ricerca « *Horizon 2020* ».

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di inserire tra le direttive europee la cui attuazione è oggetto di delega al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in discussione, anche altre direttive in materia ambientale che dovranno essere recepite nel sistema nazionale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Barbara DEGANI.

La seduta comincia alle 13.25.

7-00673 Carrescia: sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'atto di indirizzo a sua firma, che impegna il Governo ad adottare iniziative volte a sospendere, dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di adesione al SISTRI, sino alla piena operatività di un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti più funzionale ed efficiente.

La sottosegretaria Barbara DEGANI si riserva di effettuare i necessari approfondimenti istruttori sui contenuti dell'atto di indirizzo in discussione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00647 Mannino: iniziative del Governo per promuovere la cooperazione rafforzata in ambito europeo in tema di protezione ed uso sostenibile del suolo.

(Seguito discussione – Approvazione della risoluzione 8-00113).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 maggio 2015.

La sottosegretaria Barbara DEGANI, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione in titolo, propone tuttavia di riformularne la parte dispositiva nei termini seguenti: « ad adottare le iniziative utili per promuovere una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 TUE, paragrafo 2, e degli articoli 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ».

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di sottoscrivere la risoluzione 7-00647 Mannino, della quale condivide le finalità e i contenuti.

Tino IANNUZZI (PD) dichiara di volere sottoscrivere la risoluzione in discussione.

La Commissione approva la risoluzione 7-00647 Mannino, come riformulata, che assume il numero 8-00113 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 30 marzo 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, il 30 marzo una delegazione della VIII Commissione, composta dagli onorevoli

Enrico Borghi e Mirko BUSTO, ha effettuato una missione a Bruxelles per la riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare, avente ad oggetto «Dalla Conferenza di Parigi sul clima 2015 (COP 21) al 2050: una roadmap verso un'Europa innovativa, a bassa emissione di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse». Mette quindi a disposizione della Commissione la relazione predisposta dai deputati Enrico Borghi e Mirko Busto (*vedi allegato 2*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

La Commissione prende atto.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) evidenzia come, a suo avviso, le istituzioni dell'Unione europea non abbiano ancora messo in atto strategie tempestive ed efficaci per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici e come, sempre a suo avviso, il ruolo della Commissione

ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sia stato notevolmente ridimensionato. Fa quindi notare come in tale ambito l'Italia offra politiche innovative.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento a quanto dichiarato dal collega De Rosa, evidenzia come l'Italia in alcuni settori presenti politiche innovative, come ad esempio nell'ambito della generazione elettrica. Fa notare come il problema italiano risieda essenzialmente nell'assenza di coordinamento e di controllo dell'attuazione di tali politiche.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

7-00647 Mannino: iniziative del Governo per promuovere la cooperazione rafforzata in ambito europeo in tema di protezione ed uso sostenibile del suolo.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premessi che:

il suolo ci fornisce cibo, biomasse, materie prime ed è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Genericamente per suolo si intende lo strato superiore della crosta terrestre che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria, acqua e ospita gran parte della biosfera, il degrado del suolo in Europa è un fenomeno complesso causato da pratiche agricole inadeguate, attività industriali, proliferazione urbana, opere di edificazione;

il degrado del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini europei e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale;

dall'adozione della comunicazione del 2002 COM(2002) 179 ai giorni nostri l'Unione ha elaborato una serie di misure ed orientamenti atti a limitare il consumo del suolo;

nel 2006 viene ufficializzata la « Strategia tematica per la protezione del suolo » attraverso lo strumento della Comunicazione, COM (2006)231. Tale strategia si propone e si articola su quattro pilastri fondamentali:

a) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;

b) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

c) riduzione del divario oggi esistente di termini di conoscenze di alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

d) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo;

a proposta legislativa che la Commissione ha ritenuto più idonea all'attuazione di tale strategia è stata la direttiva quadro, strumento flessibile, rispettoso della sussidiarietà grazie alla quale gli stati membri possono « modulare » il grado di accettabilità del rischio, il livello di ambizione in merito agli obiettivi da raggiungere, e la scelta delle misure più adeguate per realizzarli;

è stato questo lo spirito con il quale il legislatore europeo ha presentato alla Commissione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo COM (2006)236;

il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo nel novembre 2007 con una maggioranza di circa 2 terzi, ma, una minoranza (Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Malta e Austria) ha impedito che il Consiglio si esprimesse all'unanimità decretandone così il fallimento;

preso atto della situazione, la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato

dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);

il quadro regolatorio europeo risulta monco se si pensa che l'Unione dispone già di una norma sulla qualità dell'aria sia di una norma qualità delle acque;

il 2015 è stato indicato dall'ONU come l'anno internazionale dei suoli e che il primo maggio, a Milano, si inaugurerà l'Expo, evento mondiale che il nostro Paese ha scelto di dedicare ai temi sum-

menzionati, che ha per titolo « Nutrire il Pianeta, Energia per la vita »,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative utili per promuovere una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione Europea, paragrafo 2, e degli articoli 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8-00113) « Mannino, De Rosa, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Zolezzi, Realacci, Tino Iannuzzi ».

ALLEGATO 2

In merito alla missione svolta a Bruxelles il 30 marzo 2015.

INCONTRO INTERPARLAMENTARE 30 MARZO

L'incontro interparlamentare, dal titolo « *Da Parigi – COP21 al 2050: una tabella di marcia verso un'Europa innovativa, a bassa intensità di carbonio ed efficiente nell'uso delle risorse* », è stato organizzato dalla Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo.

Esso ha registrato la partecipazione di 27 Camere. La delegazione della Camera era composta dai deputati Enrico Borghi (PD) e Mirko Busto (Movimento 5 Stelle). In rappresentanza del Senato era presente il Presidente della Commissione ambiente Giuseppe Francesco Maria Marinello (NCD-UDC).

L'incontro è stato introdotto da Giovanni La Via, Presidente della Commissione ENVI, e da Edvards Smiltens, Vicepresidente della Commissione economia, agricoltura, ambiente e politica regionale della *Saeima* lettone (la Lettonia attualmente detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE)

Il Presidente La Via ha preannunciato una relazione di iniziativa del Parlamento europeo, che verrà votata nell'autunno del 2015 in vista della 21a Conferenza delle Parti (COP) di dicembre. Si è quindi soffermato sull'importanza dell'applicazione della normativa ambientale europea, nel quadro del Settimo Programma di azione ambientale; ha infine richiamato il ruolo che in proposito i Parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere e ha sottolineato il nesso tra competitività europea e realizzazione di obiettivi ambientali.

Il parlamentare lettone si è invece soffermato sui risultati positivi del Consiglio ambiente dello scorso 6 marzo, nel quale

gli Stati membri hanno ufficialmente aderito agli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di ottobre sulle politiche dell'energia e del clima per il periodo successivo al 2020. L'onorevole Smiltens ha inoltre illustrato l'impegno negoziale della Lettonia, al fine di raggiungere un accordo ambizioso a Parigi.

L'incontro si è successivamente articolato in due sessioni.

La prima sessione, relativa a « L'alleanza di Parigi verso COP 21 – sfide, scommesse e ruolo della diplomazia ambientale europea », è stata introdotta da Miguel Arias Cañete, Commissario europeo per l'energia ed il cambiamento climatico. L'intervento del Commissario si è concentrato su tre temi: il contributo dell'UE alla Conferenza di Parigi; lo stato dei negoziati con altri Paesi e regioni; il ruolo che possono svolgere i Parlamenti nazionali.

Con riferimento al primo aspetto, ha richiamato l'accordo in Consiglio ambiente sugli « *Intended nationally determined contribution* » (INDCs) al fine di realizzare l'obiettivo vincolante per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento rispetto al 1990; il Commissario ha anche evidenziato l'impegno della Commissione in cinque settori chiave (efficienza energetica, mercato interno, sicurezza energetica, decarbonizzazione, ricerca e innovazione), preannunciando la pubblicazione, nei prossimi mesi, di un Piano di azione dell'Unione europea. Con riferimento al secondo tema, ha richiamato l'obiettivo di pervenire a Parigi ad un accordo giuridicamente vincolante, che miri ad una riduzione delle emissioni globali del 60 per cento entro il 2050.

Ricordando che finora, oltre all'UE, solo Svizzera, Norvegia e Messico hanno presentato i loro INDCs, ha espresso l'auspicio che gli Stati Uniti e gli altri Paesi del G20 facciano altrettanto. Il Commissario si è inoltre impegnato a informare costantemente il Parlamento europeo durante i negoziati. Rispetto al ruolo dei Parlamenti, si è soffermato in particolare sul post-Parigi, ovvero sulla fase in cui dovrà essere ratificato il nuovo accordo.

Successivamente, è intervenuto Henri Kox, Vice-Presidente del Parlamento lussemburghese e Presidente della Commissione ambiente e della Sottocommissione su clima ed energia. Il relatore si è soffermato sul tema del coinvolgimento della società civile in sede di attuazione degli accordi e sulla necessità di un costante monitoraggio dei risultati che si raggiungeranno; inoltre, specificamente richiamando recenti interventi normativi in Lussemburgo, ha evidenziato la necessità di ispirarsi alle esperienze locali e regionali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Rispetto al tema del rafforzamento del ruolo dei Parlamenti, ha ricordato la recente creazione di un'apposita Commissione per il clima nel Parlamento lussemburghese, nonché il modello finlandese, che prevede un forte ruolo di monitoraggio parlamentare per la realizzazione degli obiettivi climatici. Ha infine confermato l'impegno della Presidenza lussemburghese affinché la Conferenza di Parigi sia un successo e ha evidenziato la necessità che, nelle conclusioni, si faccia riferimento al tema del finanziamento per obiettivi climatici ai Paesi in via di sviluppo.

Nel corso del dibattito, molti interventi hanno rilevato la necessità di una coerente strategia negoziale in vista della Conferenza di Parigi e si sono concentrati sulla nozione di « diplomazia ambientale », in particolare con riferimento al ruolo negoziale della Commissione europea e al raccordo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali (Senato francese, Parlamento belga, Parlamento cipriota). Alcuni parlamentari hanno chiesto chiarimenti sulla forma giuridica che potrà rivestire

l'accordo (Irlanda, Portogallo) e fino a che punto esso possa essere vincolante (europarlamentare Jo Leinen, Germania, S&D).

Il parlamentare polacco ha preannunciato l'appoggio della Polonia ad ogni accordo che contribuisca all'obiettivo di limitare l'aumento globale della temperatura entro i 2 °C, rilevando tuttavia che tale accordo non è realizzabile senza la collaborazione dei partner economici. Il parlamentare ungherese ha avvertito che occorre evitare misure che possano compromettere la competitività o produrre distorsioni della concorrenza. Il Presidente Marinello si è soffermato sulla necessità di coniugare gli obiettivi climatici con lo sviluppo della competitività e ha evidenziato l'esigenza di un raccordo negoziale con i Paesi emergenti, in particolare dell'area del Mediterraneo.

Diversi parlamentari hanno espresso dubbi circa l'effettiva possibilità di pervenire ad un accordo che consenta il rispetto del limite dei 2 gradi. Per realizzare tale risultato l'europarlamentare Jo Leinen (Germania, S&D) ha ribadito la necessità di partnership con i Paesi in via di sviluppo e il rappresentante del Bundesrat di una svolta in materia energetica. Sul tema dell'energia, l'europarlamentare Pedicini (M5S) ha posto la questione dell'autonomia nazionale nella definizione del mix energetico.

Lo stesso Jo Linen ha individuato il tema delle risorse come uno dei punti cruciali di cui si discuterà a Parigi; tale tema è stato ripreso dal Senato francese, che ha chiesto dati concreti sul Fondo verde per il Clima a favore dei Paesi in via di sviluppo, deciso a Copenaghen nel 2009, sul quale si è soffermato anche il Vice-presidente francese della Commissione ENVI Pargneaux (S&D). La rappresentante del Bundestag tedesco ha posto la questione delle risorse e degli investimenti per realizzare la transizione energetica.

L'on. Busto ha evidenziato che, per raggiungere gli obiettivi climatici, non bastano interventi volti a rendere efficienti le produzioni, ma occorre rimettere radicalmente in discussione il sistema produttivo ed economico ed adottare un approccio

bottom-up. La politica deve recuperare il suo ruolo di indirizzo, contribuendo al cambiamento delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini. In proposito, l'onorevole Busto ha anche richiamato alcuni dati FAO e pubblicazioni scientifiche che evidenziano l'impatto della produzione alimentare sul superamento della soglia dei due gradi. Il tema delle emissioni prodotte dall'allevamento bovino e dell'impatto climatico derivante dalle abitudini alimentari dei consumatori è stato ripreso dal parlamentare europeo Eck (Germania, GUE).

Nel corso del dibattito è stato anche richiamato il negoziato in corso sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti (cd. TTIP), nell'ambito del quale andrebbe inserito un capitolo energia (parlamentare portoghese) e obblighi chiari in materia di lotta al cambiamento climatico (parlamentare lituano).

Alcuni interventi si sono concentrati in generale sulla politica ambientale europea, che dovrebbe basarsi su un approccio trasversale che informi anche le politiche settoriali (Spagna). La parlamentare olandese ha infine rilevato l'esigenza di disporre di dati realistici in materia di cambiamento climatico.

In sede di replica, il Commissario Cañete, con riferimento al concetto di diplomazia ambientale, si è soffermato sugli sforzi negoziali in corso da parte degli Stati membri e dell'UE, in coordinamento con la Presidenza francese, in vista della Conferenza di Parigi; ha inoltre sottolineato l'enorme potenziale che può essere svolto dalla rete diplomatica europea, nella trasmissione di informazioni e nel supporto ai Paesi in via di sviluppo ai fini della preparazione dei loro obiettivi ambientali. Con riferimento ai risultati della Conferenza di Parigi, ha espresso la sua preferenza per un Protocollo, ai sensi della Convenzione ONU sul cambiamento climatico, che possa essere oggetto di revisione ogni cinque anni. Il Commissario ha richiamato, quale punto centrale della discussione a Parigi, il tema dei finanziamenti e del trasferimento di tecnologia a favore dei Paesi in via di sviluppo. Sul l'aspetto finanziario ha evidenziato la ne-

cessità di migliorare il clima per investimenti volti alla riduzione delle emissioni e si è soffermato sulle opportunità offerte dai fondi strutturali. Richiamando una relazione indipendente, il Commissario ha quindi fornito dati dettagliati sui contributi per il clima forniti dai Paesi sviluppati a favore dei Paesi in via di sviluppo, secondo i quali la soglia dei 100 miliardi di dollari decisa a Copenaghen è raggiungibile entro il 2020; l'Unione europea e i suoi Membri, nel solo 2013, hanno contribuito con 12 miliardi di dollari. Il Commissario ha infine richiamato le criticità espresse da alcuni Stati membri con riferimento, da un lato, all'inclusione dell'agricoltura, dell'utilizzazione dei suoli e della silvicoltura nella riduzione del 40 per cento delle emissioni e, dall'altro, all'impatto sulla sicurezza alimentare degli sforzi di mitigazione dell'utilizzo dei suoli. Il Commissario ha sottolineato il ruolo che può essere svolto dall'innovazione al fine di superare tali criticità.

La seconda sessione dell'incontro verteva sul tema « Oltre Parigi COP 21: verso un'Europa innovativa, a bassa intensità di carbonio ed efficiente nell'uso delle risorse ».

Essa è stata introdotta da Karmenu Vella, Commissario all'ambiente, affari marittimi e pesca, il quale ha evidenziato i risultati positivi prodotti dalle politiche ambientali UE, anche in termini di aumento di posti di lavoro e crescita economica, ma, al contempo, ha richiamato la necessità di misure ulteriori, *in primis* sull'efficienza delle risorse, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati per il 2050. A tal fine, il Commissario si è soffermato sulla necessità di perseguire un modello di economia circolare, da realizzare attraverso strumenti normativi e meccanismi di mercato che consentano di re-iniettare nella produzione i materiali dopo il loro primo utilizzo. Il Commissario ha anche preannunciato la presentazione da parte della Commissione europea del nuovo pacchetto sull'economia circolare entro fine anno, nell'ambito del quale, al fine di favorire investimenti, la Commissione sta studiando possibili incentivi economici e

meccanismi volti ad accrescere la sicurezza del quadro normativo. Il Commissario Vella ha quindi richiamato le potenzialità offerte, da un lato, dall'applicazione del Piano Juncker per realizzare investimenti nel settore dei rifiuti e nuovi modi di produrre e consumare e, dall'altro, dal Programma Horizon 2020, per la ricerca e l'innovazione. Il relatore si è quindi soffermato sui costi che potrebbero derivare dalla mancata attuazione della normativa ambientale europea; con riferimento alle risorse disponibili, ha richiamato gli strumenti finanziari europei e, illustrando ulteriori possibili opzioni a livello nazionale, ha enfatizzato gli effetti positivi che potrebbero derivare da misure in materia di fiscalità ambientale. Il Commissario ha quindi evidenziato che, oltre che i negoziati sul clima, priorità della Commissione è la definizione dell'Agenda per lo sviluppo post- 2015. Dopo avere richiamato la Comunicazione recentemente pubblicata in materia, ha sottolineato come la Commissione stia lavorando in stretta collaborazione con la Germania (attuale Presidente del G7), al fine di riaffermare il ruolo guida dell'UE per il post-2015. Il Commissario ha quindi rilevato la necessità di un approccio coerente in materia ambientale a livello globale, europeo e locale e ha posto l'accento sul ruolo dei Parlamenti nazionali, comunicando la sua disponibilità ad intervenire su questi temi nelle singole Capitali.

Il Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per l'ambiente Hans Bruyninckx ha presentato la Relazione sullo stato dell'ambiente in Europa, predisposta sulla base dei dati che ogni cinque anni vengono raccolti negli Stati membri e articolata in 25 briefing sui vari temi e una serie raffronti transnazionali. La Relazione mostra in termini generali che politiche ambientali ambiziose e ben attuate producono risultati positivi per l'ambiente e l'economia; le sfide future si concentrano sui sistemi di produzione e consumo, sull'energia, sull'agricoltura, sull'ambiente, sui trasporti e sul sistema urbano; per realizzare gli obiettivi del 2050 non è sufficiente l'approccio progressivo fin qui

seguito; grandi opportunità sono offerti da misure in materia di innovazione. Il Direttore ha inoltre illustrato dati che dimostrano come il settore verde, rispetto ad altri settori, abbia pienamente superato la crisi e creato numerosi posti di lavoro. Il relatore ha quindi evidenziato le forti divergenze tra Paesi nell'attuazione delle politiche ambientali, richiamando in particolare dati concernenti il consumo energetico, i rifiuti, la mitigazione climatica. Ha quindi ripreso il tema dell'innovazione tecnologica, economica e sociale, fondamentale per realizzare gli obiettivi in materia ambientale, nonché il tema delle riforme fiscali in materia ambientale. Il relatore si è infine soffermato sulla questione delle risorse per l'ambiente e sulla dimensione del Fondo per il clima, rispetto al quale andrebbe coinvolto anche il settore privato.

Nel corso del dibattito, sono stati affrontati i temi del passaggio al modello di economia circolare, che rappresenterà una priorità per la Presidenza olandese (parlamentare dei Paesi Bassi) e dell'armonizzazione delle misure adottate a livello nazionale in materia ambientale (parlamentari croato e maltese). Anche l'euro-parlamentare italiana Eleonora Evi (M5S) ha posto con forza la questione dei ritardi nell'attuazione della normativa ambientale europea ed ha ripreso il tema della fiscalità ambientale, considerata come una delle principali leve su cui insistere; l'euro-parlamentare ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore attenzione per i progetti verdi in sede di applicazione del Piano Juncker.

La rappresentante dell'Assemblea nazionale francese, richiamando la legge sulla transizione energetica in discussione a livello nazionale, ha posto la questione del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità e crescita ai fini dell'attuazione delle misure in essa contenute; sul tema delle risorse, ha chiesto chiarimenti sui criteri per l'utilizzazione dei finanziamenti a favore del clima previsti nel quadro finanziario pluriennale.

Altre questioni sollevate nel dibattito hanno riguardato il trasferimento di atti-

vità e tecnologie più inquinanti dai Paesi più sviluppati a quelli meno sviluppati e il ruolo che l'UE può svolgere in tale ambito (Romania); tale tema è stato ripreso anche dall'Assemblea nazionale francese, che più in generale si è soffermata sulle modalità di calcolo delle emissioni e sul criterio dell'impronta di carbonio, penalizzante per la Francia.

Il rappresentante spagnolo si è soffermato sull'importanza delle interconnessioni energetiche e del coinvolgimento del settore privato nella lotta al cambiamento climatico. Il parlamentare sloveno ha richiamato il ruolo che può essere svolto dalle comunità locali per il raggiungimento di obiettivi ambientali.

I parlamentari portoghese e maltese si sono concentrati sul tema della carenza delle risorse idriche; quest'ultimo ha anche lanciato l'idea di un'iniziativa specifica per il sud Europa.

Taluni parlamentari hanno infine menzionato specifiche situazioni nazionali, quali le misure adottate contro il cambiamento climatico in Croazia e in Ungheria o la questione del trasferimento di rifiuti dall'Albania alla Croazia (parlamentare croato; europarlamentare croata Suica, PPE).

In sede di replica, il Direttore Hans Bruyninckx è intervenuto: sul tema della delocalizzazione, sottolineando come le scelte delle aziende si basano su considerazioni legate più alle leggi salariali che non ambientali; sul tema della micro produzione di energia in ambiente rurale preannunciando un'apposita relazione dell'Agenzia in materia; sul Piano Juncker, evidenziando come alcuni dei criteri previsti dalla proposta di regolamento istitutiva del Fondo per gli investimenti strate-

gici siano ricollegabili ad obiettivi ambientali; sul tema dell'agricoltura sostenibile e degli sprechi alimentari, sui quali l'Agenzia sta lavorando; sui Piani di adattamento al cambiamento climatico, presentati da quasi tutti gli Stati, in corso di esame da parte dell'Agenzia. Il Direttore ha chiuso il suo intervento citando lo studio della Banca mondiale « 4 gradi » nel quale sono descritti scenari devastanti nell'ipotesi di un aumento della temperatura globale di 4 gradi entro il 2060.

Il Commissario Vella ha segnalato l'esigenza di un approccio più ambizioso anche nell'attuazione a livello nazionale della normativa ambientale, che vada oltre il mero recepimento della normativa europea, e ha posto l'accento sui benefici che ne deriverebbero in termini di crescita e di creazione di posti di lavoro. Ha riaffermato la necessità di un coinvolgimento dei cittadini nelle politiche ambientale e il ruolo che può essere svolto dagli stessi nel segnalare il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali da parte degli Stati membri. Con riferimento alle proposte in materia di economia circolare, ha ribadito che il ritiro del precedente pacchetto è finalizzato alla presentazione (in autunno) di proposte più ambiziose. In tale ambito, sui rifiuti verrà adottato un approccio che non si concentrerà soltanto sul fine vita dei prodotti, ma che sposterà l'accento dai consumi alla produzione; la Commissione sta anche lavorando su proposte che favoriscano l'immissione sul mercato dei prodotti riciclati. Il Commissario ha concluso l'intervento, confermando l'attenzione della Commissione per la sostenibilità dei progetti finanziabili dal Piano Juncker.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159) 95

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sull'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino verificatosi il 7 maggio scorso e sulle conseguenze, con particolare riferimento ai profili di sicurezza e di funzionalità dell'aeroporto 95

AVVERTENZA 95

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sull'incendio al Terminal 3

dell'aeroporto di Fiumicino verificatosi il 7 maggio scorso e sulle conseguenze, con particolare riferimento ai profili di sicurezza e di funzionalità dell'aeroporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 21.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 51/2015 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1° aprile 2014-31 marzo 2015).

È richiesta la prestazione da parte del produttore di fideiussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute ai sensi della normativa vigente, è ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile; al comma 2, che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possono avere durata inferiore ai 12 mesi e che ISMEA è chiamata ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo; al comma 3, l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari (obbligo di

forma scritta, indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna), vietando comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

Il comma 1 prevede che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero-caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. I requisiti sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. È possibile da parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori, gli imprenditori ed i lavoratori agricoli, anche al fine di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare. Il comma 3 autorizza le OI a chiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti ma ai quali si applicano le regole valevoli *erga omnes*, di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato. Il comma 4 prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308 del 2013, sia possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adot-

tate dall'OI siano estese anche ai non iscritti. Tali regole devono essere state adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano. Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente; sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni; in tal caso esse devono dimostrare di rappresentare più di un terzo degli operatori economici. Il comma 6 dispone che in caso di violazione delle disposizioni in esame si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, definita in ragione del valore dei contratti stipulati. Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofruttili, prodotti ortofruttili trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova); in tal caso l'OI deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. Il comma 8 dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura finanziaria è disposta riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi

compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza). Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 7 reca, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Osserva che, per quanto riguarda le quote latte, la finalità delle disposizioni in esame è di accompagnare l'uscita delle imprese agricole da un regime protetto a una liberalizzazione del settore. Le misure previste, peraltro, sono condivise dalle imprese interessate, ma generalmente contrastate dall'industria agroalimentare.

Si riserva di quindi di presentare nella giornata di domani la sua proposta di parere, dichiarando sin d'ora la propria disponibilità ad accogliere eventuali contributi dei colleghi.

Luigi TARANTO (PD) osserva che, come già anticipato dal relatore, le disposizioni in esame sono volte a prevedere un sistema di transizione alla liberalizzazione del sistema delle quote latte. Tuttavia, all'articolo 2 manca un esplicito riferimento al carattere di transitorietà delle disposizioni in esame. Al comma 2 del-

l'articolo 2 vi è infatti la disposizione che prevede la durata minima del contratto in 12 mesi, ma non ne è esplicitamente prevista la durata transitoria. Ritiene che la disposizione abbia un evidente impatto sull'autonomia contrattuale dei soggetti interessati. La norma, peraltro, è sottoposta a una preventiva notifica in sede comunitaria. Medesima considerazione può essere fatta per la disposizione recata dall'articolo 2, comma 3, in relazione all'elaborazione di Ismea su base mensile del costo medio di produzione del latte crudo. Ricorda che l'Autorità *antitrust* ha avuto modo di sottolineare quanto sia ardua questa operazione che, in via di principio, introduce elementi lesivi di un corretto sviluppo della concorrenza, tant'è che – come ha rilevato la medesima Autorità – tutto ciò può apparire plausibile all'interno di un corretto meccanismo di transizione che non sembra essere esplicitamente previsto nel provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 3, rileva che vi è una straordinaria intensificazione dell'apparato sanzionatorio non soltanto con riferimento alla filiera del latte, ma all'intero spettro delle attività agroalimentari. Riterrebbe pertanto necessario proporre alla Commissione di merito una riflessione circa l'opportunità di un equilibrato temperamento dell'inasprimento delle sanzioni. Ritiene tuttavia più preoccupanti le disposizioni recate dall'articolo 2 ai commi 2 e 3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione di studio nella Regione Piemonte (11 maggio 2015)	99
<i>ALLEGATO (Relazione del Presidente)</i>	111

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb. in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	109
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla missione di studio nella Regione Piemonte (11 maggio 2015).

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione ha svolto, nella giornata dell'11 maggio 2015, una missione di studio nella Regione Piemonte finalizzata all'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione in

ordine alla situazione occupazionale e agli strumenti utilizzati per assicurare la salvaguardia dei lavoratori coinvolti nelle crisi industriali che interessano le imprese operanti nella Regione. Fa presente di aver predisposto una relazione (*vedi allegato*) nella quale si dà conto degli esiti della missione e dei contenuti degli incontri svolti.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ringraziare i componenti della delegazione per il contributo fornito nel corso della missione, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione di studio nella Regione Piemonte.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, segnala preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'accordo intende superare un approccio di carattere meramente cooperativo ed è finalizzato all'associazione politica e all'integrazione economica tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, inscrivendosi nell'ambito del Partenariato orientale, che rappresenta il quadro di riferimento per le relazioni con i sei Paesi vicini dell'est, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, in seno alla Politica europea di vicinato. Osserva che l'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione, stipulati o in corso di definizione, tra l'Unione europea e i Paesi del Partenariato orientale, prevedendo forme rafforzate di cooperazione e riguardando un campo di materie più ampio rispetto

all'accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998. In particolare, l'accordo prevede la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita, finalizzata non solo all'incremento dell'interscambio commerciale, ma anche alla progressiva armonizzazione normativa, in vista della graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato unico europeo, che dovrebbe portare significativi benefici all'economia ucraina. Sottolinea che, come evidenziato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo rappresenta una vera e propria agenda per le riforme in Ucraina, basata su un programma a trecentosessanta gradi di adeguamento normativo ai parametri europei e si accompagna a una agenda di associazione, approntata nel 2013.

Passando al contenuto dell'Accordo, attualmente ratificato da sedici Stati membri dell'Unione europea, segnala che esso si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in sette titoli, quarantatré allegati, riferiti essenzialmente a questioni tecniche e profili della normativa dell'Unione europea oggetto di progressivo adeguamento da parte dell'Ucraina, e tre protocolli, relativi rispettivamente alla nozione di prodotti originari, all'assistenza amministrativa in materia doganale e alla partecipazione dell'Ucraina a programmi dell'Unione europea. In particolare, i sette titoli hanno a oggetto, rispettivamente, i principi generali dell'Accordo, dialogo politico e riforme, associazione politica, cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, giustizia, libertà e sicurezza, scambi e questioni commerciali, cooperazione economica e settoriale, cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode, disposizioni istituzionali, generali e finali.

Passando a quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, rileva in primo luogo gli articoli 17 e 18, inseriti nel Titolo II, relativo a giustizia, libertà e sicurezza, i quali riguardano rispettivamente il trattamento e la mobilità dei lavoratori. In particolare osserva che, per i lavoratori ucraini legalmente occupati nell'Unione europea si escludono tratta-

menti discriminatori nei rapporti di lavoro sulla base della loro nazionalità, riconoscendosi la medesima tutela ai lavoratori degli Stati membri in Ucraina. Rileva che, per quanto attiene alla mobilità di lavoratori, si prevede che siano confermate e, se possibile, ampliate le agevolazioni riconosciute in via bilaterale per l'accesso all'occupazione dei lavoratori ucraini e che gli altri Stati membri esaminino la possibilità di stipulare analoghi accordi. Si potrà inoltre valutare la concessione di ulteriori agevolazioni in altri settori, con particolare riferimento alla formazione professionale.

Osserva, inoltre, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono comprese, nell'ambito del Titolo IV, relativo a scambi e questioni commerciali, nel Capo 6, concernente lo stabilimento, il commercio di servizi e il commercio elettronico. Al riguardo, sottolinea, in particolare, le disposizioni degli articoli da 97 a 102, iscritte nella sezione 4, che disciplinano la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali connessi alla prestazione di servizi, recando norme volte ad agevolare l'ingresso nei territori degli Stati contraenti del personale « chiave » e di rappresentanti di persone giuridiche impegnate nelle attività di prestazione di servizi, nonché di laureati in tirocinio e di venditori di servizi alle imprese. Sono inoltre confermati gli impegni assunti con l'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 con riferimento ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti. Passando al Capo 13, che reca disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, esso si compone degli articoli da 289 a 302 ed incide sulla disciplina del lavoro, riconoscendo alle Parti, all'articolo 290, il diritto di stabilire i livelli di protezione interna in materia di lavoro e di adattare conseguentemente le proprie disposizioni legislative al fine di garantire livelli elevati di protezione. Il successivo articolo 291 prevede che le Parti promuovano e attuino nei rispettivi ordinamenti le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, relative in particolare alla libertà di

associazione, al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, all'abolizione effettiva del lavoro minorile, all'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, impegnandosi a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL. Illustra il successivo articolo 296, che prevede che gli Stati assicurino il mantenimento dei livelli di protezione in materia di lavoro e garantiscano l'efficace applicazione delle proprie leggi in materia, mentre l'articolo 299 stabilisce che le Parti istituiscano un gruppo consultivo sullo sviluppo sostenibile, composto da organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e delle altre parti interessate.

Passa poi all'illustrazione del Titolo V dell'Accordo che disciplina il dialogo tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina su ventotto materie di interesse comune, suscettibili di ampie potenzialità di sviluppo, tra le quali rileva, in particolare, per quanto di competenza della Commissione, il Capo 21, composto dagli articoli da 419 a 429, in materia di cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità. Segnala, in particolare, che l'articolo 420 prevede che la cooperazione sia finalizzata, tra l'altro, alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, alla promozione dell'equità sociale e della giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro e alla promozione nel mercato del lavoro di condizioni che conciliano flessibilità e sicurezza. Ulteriori obiettivi sono la promozione di misure attive del mercato del lavoro e il miglioramento dei servizi per l'impiego, la costruzione di mercati di lavoro più inclusivi, la riduzione dell'economia informale, il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, l'innalzamento della protezione sociale, la riduzione della povertà e il rafforzamento della coesione sociale, la promozione della parità di genere e delle pari opportunità,

nonché il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e della promozione del dialogo sociale. Segnala che l'articolo 421 prevede che le Parti incoraggino il coinvolgimento di tutte le parti interessate, e in particolare delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, nelle riforme politiche dell'Ucraina, mentre il successivo articolo 423 pone l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione in materia di occupazione e politica sociale e l'articolo 424 stabilisce che l'Ucraina provveda al graduale ravvicinamento alla normativa e alla pratica dell'Unione europea in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità. Passando al Capo 23, in materia di istruzione, formazione e gioventù, segnala in particolare l'articolo 432, volto a promuovere un maggiore scambio di informazioni e competenze nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

Conclusivamente, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta un valore politico particolarmente rilevante nel quadro della definizione degli assetti politici dell'Europa dell'est, ed esaminati gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla XIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Rileva che, come indica anche il titolo del provvedimento, il decreto si compone di disposizioni che, a diverso titolo, intervengono nel settore dell'agricoltura, con particolare riferimento al rilancio dei settori in crisi o alla tutela di imprese colpite da eventi di carattere eccezionale, recando altresì misure di carattere organizzativo relative alla chiusura della gestione commissariale della soppressa Agensud.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, che si compone di sette articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di latte di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di produzione nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte, svoltesi dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015. Per la rateizzazione, che dovrà essere richiesta all'AGEA entro il 31 agosto 2015 e potrà avere a oggetto solo importi superiori a 5.000 euro, si rende necessaria la prestazione da parte del produttore di una fidejussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Rileva che l'articolo 2 reca disposizioni volte a garantire il superamento del regime delle quote latte. In particolare, il comma 1 stabilisce che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute, sia ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile. Il comma 2 prevede inoltre che i contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possano avere durata infe-

riore ai 12 mesi e che l'ISMEA elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo. Il comma 3, modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rafforza le sanzioni previste per la violazione degli obblighi previsti dal medesimo provvedimento in materia di rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire nel Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte.

Sottolinea che il successivo articolo 3 introduce nell'ordinamento italiano le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di organizzazioni interprofessionali contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con riferimento al settore lattiero-caseario, anche in relazione al superamento del sistema delle quote latte. In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota pari ad almeno il 20 per cento dell'attività economica. Il comma 2 disciplina il riconoscimento dell'organizzazione, che può essere concesso a una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore, mentre il comma 3 regola i contributi obbligatori che possono essere richiesti dall'organizzazione interprofessionale, prevedendo che essi siano applicabili, a determinate condizioni, anche ai non iscritti. I successivi commi 4 e 5 disciplinano le modalità di estensione *erga omnes*, in determinate materie, delle regole approvate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute e le modalità per la verifica della loro rappresentatività. Il comma 6 individua le sanzioni amministrative per il mancato ri-

spetto delle regole applicabili *erga omnes* e i relativi controlli. Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori indicati dal regolamento (UE) n. 1308 del 2013 (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova). In tal caso l'organizzazione interprofessionale deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore. Il comma 8 dispone che, nel caso in cui, successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione interprofessionale dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente e al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.

Osserva poi che l'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario. L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di emanazione del provvedimento in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, consistenti in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali, in prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, nonché nella proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza. Le medesime misure compensative sono estese anche

alle imprese agricole che negli anni 2014 e 2015 hanno subito danni per infezioni di organismi nocivi ai vegetali, consentendo in particolare di ristorare i danni arrecati agli ulivi dalla *xylella fastidiosa*. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà è incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

Segnala che il successivo articolo 6, che più direttamente incide sulle materie di competenza della Commissione, dispone la cessazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, della gestione commissariale delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) e il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti e alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il trasferimento di funzioni abbia luogo con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione e agli adempimenti relativi al bilancio di chiusura della gestione e alla definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia. Il comma 3 precisa che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze attribuite al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Quanto alle finalità della disposizione, fa presente che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, essa intende promuovere la razionalizzazione e il coordinamento della gestione delle grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale, tenendo conto anche del quadro disegnato dal nuovo piano irriguo nazionale, finanziato in misura rilevante da risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). In questa ottica, si sottolinea l'esigenza di rimettere tutte le competenze in materia alla Direzione generale dello sviluppo rurale del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non avendo più ragione d'essere la gestione commissariale. La relazione tecnica chiarisce che il personale attualmente in servizio presso la soppressa Agensud è composto da personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e da personale comandato da enti vigilati dal medesimo Ministero, che rientrerà presso le amministrazioni di appartenenza, senza variazioni nel trattamento giuridico ed economico. Cesseranno invece gli incarichi del Commissario e dei suoi due consulenti giuridici, con risparmi riferibili, in particolare, al compenso del Commissario e al recesso dal contratto di locazione della struttura amministrativa della soppressa agenzia. Infine, segnala che l'articolo 7 dispone, come di consueto, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, valutati i profili di competenza della Commissione, rileva che sussistano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento, riservandosi, in ogni caso, di valutare eventuali elementi che dovessero emergere nel dibattito, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul disegno di legge, recante de-

leghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, trasmesso dal Senato lo scorso 4 maggio 2015. Ricorda preliminarmente che si tratta del secondo dei due provvedimenti adottati dal Governo a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della pubblica amministrazione e fa seguito al decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge, che è stato dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica, ridefinendo parzialmente la portata dell'intervento normativo, che si muove lungo diverse direttrici, tra le quali rilevano, in particolare, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza pubblica, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Passando rapidamente in rassegna il contenuto del provvedimento, composto di diciotto articoli suddivisi in quattro Capi, segnala, in primo luogo, che il Capo I reca disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e si compone degli articoli da 1 a 6. Rileva, in particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche per garantire, attraverso il sistematico ricorso alle tecnologie digitali, il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse, nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. Segnala che l'articolo 2 reca una delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, allo scopo soprattutto di assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi e che l'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il principio del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, che opera nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e che viene

esteso, con opportuni correttivi, anche al caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Osserva, poi, che l'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti per l'emanaione di atti di autorizzazione, concessione o permesso e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. In particolare, sottolinea che dovranno essere individuati i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso, di autorizzazione espressa o di comunicazione preventiva. L'articolo 5 introduce limiti ai poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati nei casi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, introducendo un limite generale di diciotto mesi per il suo esercizio, fatte salve alcune eccezioni, specificate dalla norma. Segnala, infine, che l'articolo 6 interviene in materia di trasparenza e di inconfiribilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al Governo una delega per l'introduzione di misure integrative e correttive dei decreti legislativi n. 33 del 2013 e n. 39 del 2013, emanati in attuazione della cosiddetta « legge Severino » (legge n. 190 del 2012).

Passando poi al Capo II del disegno di legge, che si compone degli articoli 7 e 8 e che reca norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si sofferma sull'articolo 7 che prevede una delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Osserva, poi, che l'articolo 8 reca la delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, prevedendo, in particolare, la rideterminazione del diritto annuale a carico delle imprese, la riduzione del numero delle circoscri-

zioni territoriali delle camere di commercio, la ridefinizione dei loro compiti e funzioni, il riordino delle competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, la definizione di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni camerali, nonché la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte camerali.

Sottolinea che il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 11, reca disposizioni in materia di personale e che, in particolare, all'articolo 9, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Tra i principi e i criteri direttivi, segnala, in particolare: l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua; la realizzazione, in tale ambito, di tre ruoli unici, in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali (incluse la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del servizio sanitario nazionale) e i dirigenti degli enti locali; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza e l'introduzione di una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi; la previsione della durata quadriennale degli incarichi dirigenziali; il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e la loro decadenza dai ruoli al termine di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; il riordino delle norme in materia di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; l'introduzione di una nuova disciplina per la retribuzione dei dirigenti.

Segnala, inoltre, che l'articolo 10 reca una delega legislativa per la semplificazione dell'attività degli enti pubblici di ricerca, al fine di rendere le procedure e

le normative più adeguate alle caratteristiche di tali enti, mentre l'articolo 11 reca norme per la promozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del proprio personale.

Con riferimento al Capo IV, che reca deleghe per la semplificazione amministrativa e si compone degli articoli da 12 a 18 del disegno di legge, rileva, in particolare, che l'articolo 12 contiene i principi e i criteri comuni per l'adozione di decreti legislativi di semplificazione, volti all'elaborazione di tre testi unici riferiti, rispettivamente, alle materie del pubblico impiego, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, rimettendo la definizione di criteri e principi direttivi specifici agli articoli successivi del disegno di legge; che l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi riguardanti l'esercizio della delega per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; che l'articolo 14 si riferisce, invece, al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione della normativa in materia, mentre l'articolo 15 reca i criteri per la delega al Governo relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

In ultimo, ricorda che l'articolo 16, con la finalità della semplificazione normativa, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per abrogare o modificare disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, e che l'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia volta ad assicurare il rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 18 reca le norme di carattere finanziario, introducendo una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica

e specificando che, in presenza di eventuali oneri dei decreti legislativi che non trovino compensazione al loro interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Passando all'esame delle norme che più direttamente incidono su materie di competenza della Commissione, segnala, innanzitutto, che l'articolo 11 reca norme per favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. A tale riguardo propone di valutare l'opportunità di precisare nell'ambito del provvedimento quali siano le amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le disposizioni del disegno di legge, stante la presenza nell'ordinamento di una pluralità di definizioni legislative.

Osserva, inoltre, che l'articolo 11 prevede in primo luogo l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, di misure organizzative (flessibilità dell'orario di lavoro, lavoro ripartito, telelavoro, sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*) di cui possano fruire, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti che ne facciano richiesta, con l'esclusione di penalizzazioni in termini di riconoscimento di professionalità e di progressione di carriera. A suo avviso dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere il riferimento al lavoro ripartito, in quanto tale forma contrattuale dovrebbe essere eliminata dal nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo recante il testo unico delle tipologie contrattuali, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, recentemente esaminato dalla Commissione. Con riferimento allo *smart-working*, inoltre, ricorda altresì che nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 157, recante misure in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, si invitava il Governo a verificare la possibilità di individuare a livello normativo

una definizione di tale tipologia di lavoro, attualmente disciplinato solo a livello contrattuale.

Ricorda poi che, nel medesimo articolo 11, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici e della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini interessati. Il comma 2 prevede, inoltre, il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, a convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia nonché all'organizzazione, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, di servizi di supporto alla genitorialità. Segnala che il comma 3 rinvia a una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di indirizzi e linee guida per l'attuazione delle misure in esame e che il comma 4, infine, novella l'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare al fine di rifinanziare per 2 milioni di euro nel 2015 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori presso enti e reparti del Ministero della difesa. Precisa inoltre che a tali servizi possono accedere, oltre ai figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa, figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di amministrazioni locali, nonché minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

Passa poi all'esame dell'articolo 13, che reca i criteri direttivi della delega al Governo per il riordino della disciplina del pubblico impiego, che si aggiungono a quelli di carattere generale di cui all'articolo 12 e mirano all'elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia. La delega dovrà essere esercitata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza del termine della delega in materia di dirigenza di cui all'articolo 9, che, a sua volta, deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

dalla legge. A tale proposito osserva che, in sostanza, quindi, il legislatore delegato avrà a disposizione ventiquattro mesi per l'esercizio della delega.

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, segnala, in primo luogo, la revisione delle procedure concorsuali attraverso, tra l'altro, la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita nel corso di rapporti di lavoro flessibile, con l'eccezione di quelli presso gli uffici di diretta collaborazione con l'autorità politica, ferma restando la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno. Ricorda che si prevedono, tra l'altro, l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità per il loro espletamento, con la limitazione del numero degli idonei non vincitori e la riduzione dei termini di validità delle graduatorie. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo si prevede, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge di stabilità 2015, l'introduzione di disposizioni transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Osserva, inoltre, che la disposizione prevede: l'introduzione di un sistema informativo nazionale per l'orientamento della programmazione delle assunzioni; il rafforzamento delle funzioni di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica in relazione all'assunzione del personale delle categorie protette; l'attribuzione all'ARAN di compiti di supporto tecnico in materia di assunzioni e di rilevazione delle competenze nel pubblico impiego; la revisione della disciplina della contrattazione integrativa, al fine di concentrare le relative sedi e rafforzare i controlli; la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici, la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico-legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'INPS delle competenze e

delle relative risorse, prevedendo il ricorso prioritario ai medici iscritti nelle liste speciali a esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013; la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; la disciplina delle forme di lavoro flessibile; la promozione del ricambio generazionale attraverso la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo per favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale; il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento delle assunzioni; la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici; l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare, il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e il rafforzamento del principio di responsabilità dei dirigenti con l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale. Ulteriori criteri direttivi attengono, inoltre, alla razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali, nonché al riconoscimento delle competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavoro del proprio personale dipendente. Sottolinea che si prevede, altresì, l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti della figura di un responsabile dell'inserimento delle persone con disabilità, nonché l'individuazione di una procedura per la comunicazione ai centri per l'impiego di dati rilevanti ai fini della copertura della quota di riserva prevista per le assunzioni dei disabili ai sensi della normativa vigente. Con riferimento a tale ultimo criterio direttivo, fa presente l'opportunità di valutare l'esigenza di un adeguato coordinamento con quanto sarà previsto nei decreti legislativi attuativi della legge n. 183 del 2014, che dovrebbero

essere adottati dal Governo nei prossimi giorni e trasmessi alle Camere per i relativi pareri.

Segnala, infine, che risultano comunque di interesse della Commissione anche le disposizioni recate dall'articolo 7, il quale, in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, prevede, tra l'altro: la riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e il correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni al cittadino e alle imprese; il riordino o la soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; il riordino dell'associazione Formez PA; la razionalizzazione e il potenziamento delle funzioni di polizia; il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia; la razionalizzazione, con eventuale soppressione, degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; la riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la razionalizzazione della rete delle prefetture, mediante la riduzione del loro numero e la loro trasformazione in uffici territoriali dello Stato.

Fa poi riferimento all'articolo 8, che reca la delega per la riforma dell'organizzazione delle camere di commercio, e che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle loro circoscrizioni territoriali e la ridefinizione dei compiti e delle funzioni svolte da tali enti pubblici. Segnala, in particolare, in questo contesto, il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera g), il quale richiede l'introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la stabilità finanziaria delle camere di commercio, anche in relazione ai progetti in corso per la promozione all'estero della nostra

economia, e il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendo il possibile utilizzo di poteri sostitutivi anche mediante la nomina di commissari.

Infine, osserva che anche l'articolo 14, in materia di partecipazioni societarie, presenta aspetti di interesse della Commissione. Mi riferisco, in particolare, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega che riguardano la definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti, dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate, nonché ai principi relativi al rafforzamento e alla razionalizzazione dei criteri pubblicitici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. Sottolinea, inoltre, l'introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb. in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Giuliano POLETTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Renata POLVERINI (FI-PdL), Sergio PIZZOLANTE (AP), Walter RIZZETTO (Misto-AL), Roberto SIMONETTI (LNA), Titti DI

SALVO (PD), Davide TRIPIEDI (M5S), Giorgio PICCOLO (PD) e Claudio COMINARDI (M5S).

Il ministro Giuliano POLETTI, in sede di replica, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il ministro Poletti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Sulla missione di studio nella Regione Piemonte (11 maggio 2015).**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Una delegazione della XI Commissione, guidata dal presidente Cesare Damiano e composta dalla vicepresidente Renata Polverini e dai deputati Antonio Boccuzzi, Silvia Chimienti, Chiara Gribaudo e Roberto Simonetti, ha svolto, l'11 maggio 2015, una missione di studio nella Regione Piemonte finalizzata all'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione in ordine all'andamento dell'occupazione e agli strumenti utilizzati per assicurare la salvaguardia dei lavoratori interessati dalle situazioni di crisi che coinvolgono imprese operanti nella Regione. A tale ultimo riguardo, nell'ambito delle materie rientranti nella competenza della Commissione, la missione ha inteso promuovere una verifica in ordine all'utilizzo degli ammortizzatori sociali attivabili in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria, nel contesto del processo di complessiva riforma di tali strumenti, avviato con la legge 28 giugno 2012, n. 92, e proseguito con la delega in materia di riforma del lavoro, di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e con i relativi decreti attuativi. La missione rappresenta la terza tappa del percorso avviato dalla Commissione lavoro nel febbraio 2014, quando una delegazione della XI Commissione si recò nella Regione Friuli Venezia Giulia al fine di acquisire utili elementi informativi in ordine alla salvaguardia dell'occupazione nelle numerose realtà lavorative dell'area, con particolare attenzione per i poli dei gruppi Electrolux e Ideal Standard). In esito a quella missione, infatti, la Commissione ha ravvisato l'opportunità di promuovere, in

modo stabile, analoghe iniziative nelle diverse aree del Paese, al fine di acquisire piena consapevolezza, con iniziative « sul campo », delle realtà dei diversi territori, in modo da poter individuare iniziative, anche di carattere normativo, adeguate a garantire soluzioni tempestive ed efficaci alle criticità emergenti a livello locale. A tale prima iniziativa ha fatto quindi seguito la missione presso la Regione Umbria, svolta il 2 marzo 2015, nella quale la delegazione della Commissione, al termine delle riunioni di carattere istituzionale, ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori dello stabilimento della Perugina di San Sisto.

Seguendo il modulo già utilizzato nel corso della missione presso la Regione Umbria, gli incontri, che si sono svolti presso la sede della Regione Piemonte, si sono articolati in due sessioni: nell'ambito della prima, la delegazione della Commissione ha incontrato il Presidente e il Vice Presidente della Regione, nonché gli assessori e i responsabili delle strutture amministrative competenti sulle materie oggetto della missione. Nella seconda sessione, il confronto è stato esteso al Presidente della Città metropolitana di Torino, ai rappresentanti delle province, ai segretari regionali di CGIL, CISL, UIL e UGL, nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle categorie produttive che compongono la Commissione regionale per l'impiego. Come nelle precedenti occasioni, agli incontri svolti nell'ambito della missione hanno preso

parte numerosi parlamentari, non facenti parte della XI Commissione, eletti nel territorio della Regione Piemonte.

Nell'incontro con il Presidente Sergio Chiamparino e con i rappresentanti dell'amministrazione regionale, il Presidente della Regione ha preliminarmente evidenziato come i più recenti dati congiunturali registrati a livello territoriale presentino aspetti positivi, riscontrandosi un lieve incremento dell'occupazione, con andamenti non uniformi sul territorio della Regione. Si segnala, in particolare, anche la presenza di situazioni particolarmente positive, quale quella registrata nella provincia di Cuneo, dove la disoccupazione ha carattere poco più che frizionale. Il presidente Chiamparino ha, peraltro, evidenziato come il protrarsi di una situazione di crisi ampia e profonda abbia contribuito a determinare condizioni di criticità non risolvibili con gli strumenti ordinariamente utilizzati per la soluzione delle crisi industriali, rendendosi quindi necessari interventi che richiedono l'attivazione di politiche innovative. In questo quadro, richiamando il contenuto di una proposta recentemente illustrata alla stampa locale, il presidente della Regione Piemonte ha segnalato l'esigenza di individuare adeguate forme di tutela per i lavoratori più anziani, che, a fronte della perdita dell'occupazione, incontrano gravi difficoltà nel ricollocamento nel mondo del lavoro e non possiedono ancora i requisiti necessari all'accesso al pensionamento. Al riguardo, si è proposto di muoversi nella direzione di un'anticipazione della pensione, che dovrebbe essere garantita da un fondo rotativo costituito dalla Regione Piemonte, con il concorso del sistema bancario: l'anticipazione dovrebbe consentire, in particolare, la copertura del periodo necessario al raggiungimento dei requisiti necessari all'accesso al pensionamento, mentre, una volta erogato il trattamento pensionistico, il lavoratore potrebbe provvedere alla restituzione dell'anticipazione di cui ha beneficiato.

L'assessore all'istruzione, lavoro e formazione professionale, Giovanna Pentenero, ha quindi illustrato i dati relativi

all'andamento del mercato del lavoro nella Regione Piemonte nel primo trimestre del 2015 evidenziando in primo luogo come le procedure di assunzione registrino nel periodo considerato un incremento dell'11,7 per cento rispetto all'anno precedente, passando, al netto degli avviamenti giornalieri, da 137.000 a 153.000. L'incremento è essenzialmente riconducibile all'aumento degli avviamenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, che segnano una crescita in termini assoluti di circa 10.000 unità e in termini percentuali di circa il 53 per cento, anche in considerazione della decontribuzione prevista dalla legge di stabilità del 2015 per le nuove assunzioni con tale tipologia contrattuale. Meno pronunciata è, invece, la crescita delle assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, all'interno delle quali, peraltro, registrano un incremento più pronunciato gli avviamenti con contratti di somministrazione (+ 18,2 per cento), legati alla ripresa dell'attività industriale, nonché con contratti di lavoro intermittente (+ 28,6 per cento). I dati registrati nel trimestre segnano quindi una discontinuità rispetto agli andamenti consolidatisi negli ultimi anni, quando il ricorso a forme di lavoro precario si era consolidato, fino ad assorbire, nel 2014, circa l'82,3 per cento degli avviamenti. Nel primo trimestre del 2015, invece, il peso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, pur mantenendosi preponderante, scende al 77 per cento, mentre si incrementa il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato, specialmente nelle fasce di lavoratori più giovani, con un effetto di « spiazzamento » ai danni del contratto di apprendistato, che registra nel primo trimestre del 2015 una flessione dell'8,7 per cento. Ad un'analisi più attenta, peraltro, dei circa 10.000 nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nel periodo di riferimento, circa 3.000 rappresentano trasformazioni di rapporti già esistenti, mentre i nuovi rapporti ammontano a circa 7.000. Per contro, i dati relativi alla disoccupazione evidenziano, all'avvio dell'anno in corso, un rallentamento, che interessa in primo

luogo le iscrizioni nelle liste di mobilità, che segnano un calo del 37 per cento, passando da 2.600 a 1.642, pur in un contesto piuttosto critico. Le persone in cerca di occupazione in Piemonte nel 2014 erano, infatti, circa 226.000, con un aumento di 17.000 unità rispetto all'anno precedente. La crescita registrata nell'anno appena concluso è stata, quindi, superiore, in termini percentuali, a quella rilevata tanto nel Nord Italia quanto in ambito nazionale e ha portato ad un incremento del tasso di disoccupazione dal 10,5 all'11,3 per cento, un dato che permane il più elevato tra quelli registrati nelle regioni del Nord, dove il tasso di disoccupazione è pari all'8,6 per cento e la sola Regione Liguria ha un tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento (10,8 per cento). Particolarmente grave, in questo contesto, è l'andamento della disoccupazione giovanile, che nell'anno 2014 raggiunge, nella fascia di soggetti fino a 24 anni, un tasso del 42,2 per cento, segnando un incremento di oltre un punto e mezzo rispetto alla percentuale registrata nel 2013: si tratta di dati in linea con la media nazionale, che si collocano ben al di sopra di quelli che caratterizzano le altre regioni settentrionali, nelle quali il tasso di disoccupazione giovanile è inferiore di circa 10 punti percentuali (32,7 per cento). La situazione occupazionale per i giovani è particolarmente critica in alcune aree del territorio regionale, come la provincia di Torino, dove la disoccupazione giovanile si colloca attorno al 50 per cento. Con riferimento a questi dati, indubbiamente negativi, l'assessore Pentenero ha evidenziato, peraltro, come l'incremento del numero dei giovani in cerca di lavoro sia almeno parzialmente attribuibile all'effetto di attivazione riconducibile al programma Garanzia giovani, che ha promosso la ricerca di una occupazione da parte dei giovani, mettendo a disposizione risorse che, per quanto riguarda la Regione Piemonte, sono già in via di esaurimento. Per quanto attiene all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, si è poi osservato come nel primo trimestre dell'anno si sia registrato un calo apprezzabile con riferimento a

tutte le tipologie di cassa integrazione: la cassa integrazione ordinaria si contrae, infatti, del 15,5 per cento, quella straordinaria del 12,6 per cento, mentre per gli ammortizzatori in deroga la flessione è del 46,3 per cento. Nel complesso, tuttavia, la riduzione (pari al 17 per cento) è sensibilmente inferiore rispetto a quella registrata nelle altre aree del Paese, dove il calo è stato assai più marcato (- 42 per cento), a testimonianza della persistenza nel territorio della Regione Piemonte di crisi industriali ancora irrisolte, specialmente nel settore metalmeccanico. Il percorso di riduzione del ricorso all'integrazione salariale appare, in ogni caso, consolidarsi nel tempo, essendo il numero dei lavoratori della regione coinvolti nelle procedure costantemente in calo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Con riferimento alla cassa integrazione straordinaria, alla fine del mese di marzo 2014 le imprese interessate erano 531, con 36.425 lavoratori coinvolti, mentre nel marzo successivo le imprese sono scese a 258 e i lavoratori coinvolti sono 21.345, con una contrazione che interessa, con diversa intensità, l'intero territorio regionale e tutti i settori di attività. Parimenti in calo sono i dati relativi al ricorso alla cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, ancorché le misurazioni effettuate dall'INPS tendano a sovrastimare la contrazione della domanda, dovuta anche ai ritardi esistenti nello stanziamento delle relative risorse. L'andamento nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali risente, ovviamente, delle modifiche in senso restrittivo ai requisiti di accesso a tali ammortizzatori in deroga introdotte dal decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, così come per la cassa integrazione assume rilevanza la tendenziale limitazione degli interventi alle sole crisi temporanee o con prospettive di ripresa, alla quale corrisponde un maggiore ricorso ai contratti di solidarietà e uno spostamento delle protezioni verso le forme di tutela contro la disoccupazione involontaria. A fronte di questo quadro articolato e complesso, l'assessore Pentenero ha richiamato i contenuti della proposta, già anticipata dal Presidente Chiam-

parino, volta a consentire una anticipazione della percezione del trattamento pensionistico per i lavoratori più anziani che abbiano perso la propria occupazione e per i quali risulta oggettivamente difficile individuare concrete prospettive di riqualificazione o di ricollocazione lavorativa. Si è segnalata, in ogni caso, l'utilità della sperimentazione del contratto di ricollocazione, rispetto alla quale la Regione ha formulato proprie proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rilevandosi altresì l'esigenza di stanziare adeguate risorse per l'attuazione della delega in materia di politiche attive per il lavoro, al fine di consentire un utilizzo ottimale delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi dell'Unione europea.

La delegazione della Commissione ha evidenziato come la propria missione si collochi in un ambito temporale nel quale, da un lato, si registrano alcuni primi segnali di ripresa dell'economia e dell'occupazione e, dall'altro, si riscontrano gli effetti, ancora parziali e provvisori, delle riforme legislative recentemente adottate in materia di lavoro, a partire dall'approvazione, nel dicembre dello scorso anno, della legge n. 183 del 2014, che ha avviato un processo di revisione della disciplina del mercato del lavoro, dei contratti e degli ammortizzatori sociali, che non può non riverberarsi sulle diverse situazioni territoriali. Vi sono state, poi, nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, importanti misure volte a ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro: si è introdotta, a regime, la deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro e si è previsto un esonero contributivo triennale di rilevante portata per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015. A tali riforme ha fatto seguito, nei primi giorni del mese di marzo del presente anno, l'introduzione, con il decreto legislativo n. 23 del 2015, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Evidentemente, è prematuro svolgere un'analisi su dati ancora molto parziali, che scontano solo in parte gli effetti dell'introduzione del cosiddetto contratto

a tutele crescenti, ma sembra comunque possibile cogliere alcuni elementi di valutazione, meritevoli di approfondimento: in particolare, i dati relativi alla Regione Piemonte confermano una tendenza che si è colta anche a livello nazionale, dove si è registrata una crescita del peso dei contratti a tempo indeterminato, a danno delle forme precarie di occupazione, non imputabile alle sole trasformazioni di contratti di tipo temporaneo in rapporti stabili. Tale andamento, sicuramente positivo, sembra doversi imputare principalmente alle misure volte a ridurre gli oneri fiscali e contributivi che gravano sul lavoro a tempo indeterminato, contenute nella legge di stabilità per il 2015, mentre un ruolo minore ha giocato la nuova disciplina sui licenziamenti, che — come si è rilevato — è entrata in vigore solo nell'ultima parte del periodo considerato. Si è, pertanto, segnalata l'esigenza di rendere stabili le misure, attualmente riferite alle sole assunzioni effettuate nel 2015, volte a garantire l'esonero contributivo per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in linea con quanto più volte rappresentato dalla Commissione, da ultimo nell'ambito dell'esame del Documento di economia e finanza 2015. Quanto all'andamento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, si è osservato come la riduzione del ricorso a tali strumenti debba porsi in relazione anche all'evoluzione della relativa disciplina, che porterà nell'anno 2017 al superamento tanto degli ammortizzatori sociali in deroga, la cui operatività è peraltro già stata limitata con il decreto interministeriale n. 83473 del 2014, quanto delle indennità di mobilità, nei termini indicati dalla legge n. 92 del 2012. Deve, inoltre, considerarsi che nell'ambito della disciplina della NASpI il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha previsto che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 i trattamenti siano corrisposti per un massimo di 78 settimane, a fronte dei 24 mesi previsti in sede di prima applicazione della nuova normativa. In questo contesto, nel segnalarsi preliminarmente l'opportunità di esten-

dere a 24 mesi la durata massima dell'indennità anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 2017, si è rilevato come il ridisegno del sistema degli ammortizzatori sociali comporti la necessità di assicurare adeguate tutele per i lavoratori più anziani, con livelli di istruzione e di formazione meno elevati, che incontrano evidenti problemi di ricollocamento. Sulla base dei dati rappresentati dall'assessore Pentenero, la platea dei lavoratori «anziani» che rischiano di non disporre di alcun reddito nella Regione Piemonte è di circa 6-8.000 persone nell'anno 2015 e nei prossimi anni potrebbe arrivare a circa 30.000 unità. Al fine di mettere in campo efficaci misure volte a contrastare il conseguente rischio di povertà, si è quindi concordato sull'opportunità di una riflessione in ordine all'introduzione di correttivi alla riforma pensionistica del 2011, volti ad introdurre elementi di flessibilità nel sistema, ricordando come siano all'esame della Commissione numerose proposte di legge in materia. Per quanto attiene, invece, agli strumenti di gestione delle crisi e di sostegno al reddito, la Commissione ha segnalato come sia opportuno un rifinanziamento dei contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (cosiddetti contratti di tipo B), una sollecitazione poi raccolta dal Governo nell'ambito del decreto-legge n. 65 del 2015. Parimenti, si è rilevata l'opportunità di promuovere la diffusione dei contratti di solidarietà espansivi, nell'ottica di favorire nuovi accessi al mondo del lavoro. Nei loro interventi i componenti della delegazione si sono, con diversi accenti, associati alle considerazioni in ordine all'esigenza di introdurre elementi di flessibilità nel sistema previdenziale, evidenziando in particolare l'esigenza di introdurre una disciplina a livello nazionale e di reperire adeguate risorse, al fine di non far pagare il costo della maggiore flessibilità ai soli lavoratori interessati. Quanto ai dati sull'occupazione, si è da più parti sottolineato come si tratti di cifre ancora molto

parziali, dalle quali non è possibile trarre affidabili indicazioni rispetto a *trend* per il medio-lungo periodo. In sede di replica, i rappresentanti della Regione Piemonte hanno posto l'accento sull'esigenza di rendere più efficaci gli interventi volti a favorire il ricollocamento dei lavoratori con maggiore anzianità anagrafica, attraverso investimenti sul contratto di ricollocamento, così come da ultimo configurato dal decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché attraverso interventi di formazione realmente mirati, che tengano conto dell'effettiva domanda di lavoro presente nei territori, al fine di promuovere il ritorno nel mercato del lavoro di soggetti che, altrimenti, ne sarebbero espulsi. Per quanto attiene, invece, al contesto istituzionale in materia di politiche attive per il lavoro, si è segnalata l'esigenza di non disperdere le esperienze maturate a livello territoriale, confermandosi il favore per un modello che si articoli a livello regionale, a fronte dell'individuazione a livello nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite dagli operatori pubblici e privati, i quali dovrebbero operare in modo sinergico. Si sono espressi, tuttavia, timori rispetto al testo del provvedimento in corso di elaborazione, volto ad attuare la delega di cui alla legge n. 183 del 2014, per quanto attiene al finanziamento della nuova Agenzia nazionale per l'impiego e al pagamento del relativo personale, paventandosi l'utilizzo di una quota significativa di risorse di pertinenza regionale.

Nel secondo incontro, come si è anticipato, la delegazione della Commissione si è confrontata con il sindaco della Città metropolitana di Torino, rappresentanti delle province, i segretari regionali di CGIL, CISL, UIL e UGL, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle categorie produttive che compongono la Commissione regionale per l'impiego. In questo contesto, il segretario generale della CGIL Piemonte ha concordato sull'esigenza di una adeguata tutela dei lavoratori più anziani, che rischiano di essere espulsi dal mercato del

lavoro, anche in considerazione della forte decontribuzione prevista per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. A tale proposito, si è in particolare evidenziato come sia prioritario un intervento volto a rivedere i contenuti della riforma Fornero del 2011, al fine di rendere più flessibile l'età di accesso al pensionamento, in modo da non porre gli oneri dell'anticipo dell'età di accesso al trattamento previdenziale a carico dei soli lavoratori interessati. Nell'osservare che gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni dovrebbero assumere nel tempo un carattere maggiormente selettivo, si è inoltre osservato come il maggiore ricorso ai contratti di solidarietà espansivi dovrebbe trovare un bilanciamento anche sul piano contributivo, al fine di evitare una riduzione dei trattamenti pensionistici. Il segretario regionale della CISL ha inteso rimarcare preliminarmente come negli anni della crisi la Regione Piemonte si sia distinta per un proficuo dialogo tra le parti sociali e per un'efficace gestione del sistema degli ammortizzatori sociali, che ha portato anche alla produzione di avanzi di gestione, che dovrebbero comunque permanere destinati ai medesimi interventi anche per il futuro. È stata, poi, segnalata l'esigenza di un rafforzamento delle politiche attive, che spesso hanno dato in passato risultati deludenti, superando le incertezze esistenti in ragione dell'incompleta transizione istituzionale e valorizzando le esperienze maturate nel campo della formazione, nella quale il sistema piemontese, che ora attraversa una fase di crisi, ha rappresentato a lungo un'eccellenza. A tale ultimo riguardo, si è rappresentata l'esigenza di una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, attraverso una loro concentrazione su un numero contenuto di obiettivi ritenuti strategici. Il rappresentante della UIL ha, invece, sottolineato in primo luogo la profondità e la persistenza della crisi, che ha attraversato 26 trimestri consecutivi, nei quali la disoccupazione è cresciuta dal 4,8 per cento del 2007 all'11,3 per cento del 2013, mentre le ore di cassa

integrazione nel 2013 sono state pari a oltre il 300 per cento di quelle autorizzate nel 2008. A fronte di questi dati, il livello di occupazione antecedente alla crisi potrebbe essere raggiunto attorno al 2020. Si ritengono, pertanto, necessarie efficaci politiche attive per il lavoro, cui dovrebbero essere destinate risorse umane e finanziarie adeguate, anche attraverso un migliore utilizzo dei fondi dell'Unione europea, nonché forme di copertura per i lavoratori più anziani che rischiano di essere espulsi dal mercato del lavoro. Un giudizio fortemente critico sulle scelte compiute dal Governo è stato invece formulato dal rappresentante dell'UGL, che ha paventato il rischio dell'avvio di una guerra tra vecchi e giovani lavoratori a seguito dell'introduzione del contratto a tutele crescenti, rimarcando l'esigenza di interventi correttivi tanto sulla normativa in materia di ammortizzatori sociali quanto sulla disciplina previdenziale. Il sindaco della città metropolitana di Torino, Piero Fassino, nel proprio intervento si è soffermato principalmente sulle questioni di carattere istituzionale, invitando in primo luogo a considerare l'esigenza di garantire un'adeguata flessibilità a livello territoriale delle politiche per il lavoro, evitando il rischio di un riaccentramento delle competenze in materia, che potrebbe ricreare un assetto che in passato non ha dato buoni frutti. In questo contesto, ha altresì segnalato la necessità di affrontare il nodo attinente all'attuazione della cosiddetta « legge Delrio », con particolare riferimento alla sostenibilità dei costi per il personale in carico alle province e alle città metropolitane, a seguito delle riduzioni delle risorse di pertinenza dei medesimi enti territoriali. Analoghe preoccupazioni sono state espresse, in un successivo intervento, anche dal rappresentante della provincia di Vercelli. Più in generale, il Sindaco Fassino ha segnalato l'opportunità di affrontare le criticità esistenti nel mercato del lavoro con norme e meccanismi flessibili, che lascino adeguati spazi di manovra, a livello territoriale, alle amministrazioni competenti. I

rappresentanti delle diverse categorie produttive hanno convenuto in modo pressoché unanime sulla impossibilità di trarre indicazioni definitive dai più recenti dati sull'occupazione e sul ricorso agli ammortizzatori sociali, che pure registrano positivi segnali di miglioramento, peraltro non uniformi nei diversi territori e nei diversi settori produttivi, riscontrandosi, ad esempio, tendenze favorevoli nelle attività manifatturiere, che non trovano tuttavia corrispondenza negli andamenti della filiera delle costruzioni, che ancora sconta una pesante contrazione delle attività. In questo quadro, il rappresentante di Confindustria ha condiviso l'opportunità di una riflessione sugli effetti della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'incremento dell'età di pensionamento, che determinano una inevitabile compressione dei margini di intervento nel caso di crisi aziendali. I rappresentanti del mondo del commercio e dell'artigianato hanno invece richiamato l'attenzione sulle peculiarità dei rispettivi settori, nei quali sono riconosciuti in modo pressoché esclusivo ammortizzatori sociali in deroga, destinati a essere superati nel prossimo futuro. Il rappresentante di Confagricoltura ha, poi, sottolineato le specifiche esigenze del comparto agricolo, che ha fatto registrare, nel più recente passato, un lieve incremento degli occupati: in particolare, si è rilevata l'esigenza di rifinanziare gli stanziamenti destinati all'esonero contributivo per le nuove assunzioni previsto dalla legge di stabilità per il 2015, nonché di estendere anche al settore agricolo la deducibilità integrale del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. Si è altresì evidenziata la necessità di non sopprimere l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che costituisce una forma contrattuale che ben si attaglia ai rapporti esistenti nel settore agricolo, nonché di non alterare la disciplina della disoccupazione agricola. Particolarmente avvertita è l'esigenza di una semplificazione della normativa vigente, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di tutela e sicurezza del lavoro,

che spesso sono pensati per realtà produttive di tipo industriale e mal si conciliano con le caratteristiche del lavoro in agricoltura. La Consigliera di parità, infine, si è soffermata sulle novità contenute nello schema di decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'epoca ancora all'esame della Commissione ai fini dell'espressione del parere di competenza, richiamando in particolare l'esigenza di introdurre taluni correttivi al testo approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei ministri, con riferimento, in special modo, alla garanzia della trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale e alla assenza di finanziamenti adeguati volti a supportare politiche di conciliazione effettive, in grado di promuovere anche un maggiore coinvolgimento nei padri nei lavori di cura familiare.

L'ampio spettro delle valutazioni acquisite nel corso della missione ha confermato, ancora una volta, l'utilità del percorso intrapreso lo scorso anno dalla Commissione, che – attraverso la propria presenza sul territorio – ha inteso promuovere verifiche «sul campo» delle situazioni di crisi occupazionale e raccogliere, quasi in tempo reale, elementi di valutazione sugli effetti dei principali interventi normativi adottati, anche al fine di valutare possibili correzioni e integrazioni di carattere legislativo rispetto alle riforme realizzate. In questo senso, può senz'altro riscontrarsi come il terreno di discussione nell'ambito delle missioni svolte sul territorio nazionale si sia progressivamente allargato, anche in considerazione dell'evoluzione della situazione economica, estendendosi dall'analisi degli strumenti di gestione delle crisi aziendali e del funzionamento della normativa in materia di ammortizzatori sociali a una più generale valutazione degli andamenti dell'occupazione, anche al fine di acquisire prime indicazioni in ordine agli effetti delle riforme approvate nel corso della presente legislatura e, in particolare, dei provvedimenti attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. Le

missioni nelle diverse regioni italiane, che dovrebbero proseguire nei prossimi mesi, tendono quindi sempre più a favorire un esame « ravvicinato » dell'andamento dei mercati del lavoro nelle diverse realtà regionali, che consentirà alla Commis-

sione di valutare possibili iniziative anche di carattere normativo nelle materie di propria competenza, anche alla luce della proficua interlocuzione sviluppata con i rappresentanti delle istituzioni territoriali e delle parti sociali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 119
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 121

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 128
- ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 132

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco 131
- AVVERTENZA 131

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 8 giugno.

Da, quindi, la parola al relatore Capone per lo svolgimento della relazione.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge

n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti riguardanti il settore agricolo su tre questioni specifiche: governare nel modo migliore per le imprese del settore lattiero-caseario il passaggio dal sistema delle quote latte al sistema di liberalizzazione che, come precisa la relazione illustrativa, « rischia di esporre il sistema produttivo ad una perdita di valore delle imprese agricole operanti nel settore »; sostenere le imprese agricole colpite da eventi eccezionali con esplicito riferimento ai danni derivanti dalle emergenze di carattere alluvionale e dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa; completare il quadro delle misure di razionalizzazione delle strutture ministeriali di settore.

Fa presente, poi, che il decreto-legge in esame si compone di 7 articoli.

L'articolo 1, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015, prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote latte (1° aprile 2014-31 marzo 2015).

Le disposizioni di cui all'articolo 2 intendono rafforzare il comparto lattiero-caseario, in relazione alla fine del regime di produzione contingentato del latte (cosiddetto sistema delle quote di produzione assegnato a ciascuno Stato membro dell'UE) e della conseguente necessità di ristrutturazione del settore.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI). Nel settore agricolo.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura viene rinvenuta riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

L'articolo 5 reca le disposizioni che investono anche la competenza della Commissione Affari sociali. La norma autorizza le aziende agricole, colpite da eventi

alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016. Sono misure compensative che le imprese colpite auspicavano da tempo. In particolare, quelle danneggiate dal diffondersi dell'epidemia cosiddetta disseccamento rapido dell'olivo causato dalla *Xylella fastidiosa*. A tale riguardo, prima di avviarmi rapidamente alla conclusione, vorrei esprimere l'auspicio che il contrasto alla diffusione del batterio, oggetto peraltro di un Decreto del Consiglio dei Ministri con la nomina di un Commissario straordinario, possa avvenire sempre più attraverso la diffusione delle buone pratiche e le conoscenze che il potenziamento della ricerca potrà mettere a disposizione dei territori interessati, e sempre meno attraverso l'uso massiccio di fitofarmaci che, a detta di accreditati organismi scientifici, oltre a costituire grave danno per l'ambiente e la salute delle popolazioni, rischiano di indebolire le difese proprie degli organismi vegetali e la loro capacità di rispondere autonomamente all'aggressione di agenti esterni.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi

idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.

Fa presente, infine, che l'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C. 3123 Governo, approvato dal Senato), e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un *iter* autonomo.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sulla legge di delegazione europea 2014, nominando altresì un relatore, che può parte-

cipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione.

Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Osserva, quindi, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2014 e il parere sulla relazione annuale al massimo entro la metà del mese di giugno.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Al riguardo segnala che il disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo), su cui la XII Commissione si è espressa in sede consultiva nello scorso mese di aprile, è ancora all'esame della XIV Commissione che dovrebbe concludere l'esame in sede referente nella settimana in corso, essendo il medesimo iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 8 giugno.

Fa presente che il disegno di legge in esame, Legge di delegazione europea 2014, approvato dal Senato il 14 maggio 2015, si compone di 21 articoli, dedicati al recepimento di specifiche direttive comunitarie.

Per quanto di competenza della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 6, introdotto durante l'esame presso il Senato, che delega il Governo al recepimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/

40/UE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Ritiene, poi, che vada preliminarmente rilevato che l'articolo, oltre a recare principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in aggiunta a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, ha anche introdotto un termine per l'esercizio della delega diverso da quello indicato dall'articolo 1 per tutti i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee inserite negli allegati A e B. L'articolo 1 stabilisce infatti che i decreti legislativi devono essere adottati entro i due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato delle direttive. Pertanto poiché il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 20 maggio 2016, in base ai termini generali dell'articolo 1 la delega avrebbe potuto essere esercitata entro il 20 marzo 2016, ovvero entro un termine presumibilmente più ampio di quello di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea. Segnala inoltre che la direttiva, durante l'esame al Senato, è stata espunta dall'Allegato B.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva, ricorda che è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, tra cui le sigarette elettroniche, sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni. A tal fine, l'articolo 3 fissa i livelli massimi di emissione in termini di catrame, nicotina ed altre sostanze per le sigarette e l'articolo 4 regola i criteri di misurazione. Si stabilisce che gli ingredienti e i livelli di emissione dovranno essere obbligatoriamente segnalati da fabbricanti ed importatori (articolo 5), con particolare riferimento agli additivi di cui all'articolo 6, i quali sono soggetti ad obbligo di segnalazione rinforzato.

L'articolo 7 regola gli ingredienti, vietando «l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante»; tale divieto si applica solo alle

sigarette ed al tabacco da arrotolare e ne sono esclusi i sigari e il tabacco per uso orale.

Gli articoli 8-16 disciplinano l'etichettatura ed il confezionamento, riservando particolare attenzione alle avvertenze relative alla salute da apporre su ciascuna confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno.

In merito alle sigarette elettroniche, l'articolo 20 ne consente l'immissione sul mercato « solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell'Unione » e subordinatamente ad una notifica alle autorità competenti degli Stati membri. Sono inoltre previsti specifici divieti in materia di comunicazioni commerciali.

Gli articoli 21 e 22 sono dedicati ai prodotti da fumo a base di erbe, regolando le avvertenze relative alla salute e la segnalazione degli ingredienti.

Agli Stati membri (articolo 23) è affidato il compito di vigilare affinché i fabbricanti e gli importatori forniscano le informazioni richieste alle autorità competenti ed alla Commissione europea e non siano immessi sul mercato prodotti non conformi alla direttiva. Ad essi spetta inoltre stabilire le sanzioni « efficaci, proporzionate e dissuasive » da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione.

Fa presente che fermo restando che l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata, l'articolo 25 esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di introdurre ulteriori disposizioni di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate da motivi di salute pubblica. Non è nemmeno esclusa la possibilità che uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana.

Tra i principi e criteri direttivi specifici indicati dall'articolo 6 segnala in particolare i seguenti che prevedono l'abrogazione esplicita del D.Lgs. n. 184 del 2003,

recante attuazione della precedente direttiva 2001/37/CE in materia (lettera *a*)); il perseguimento dell'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori (lettera *b*)); la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute (lettera *c*)); una rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della direttiva 2014/40/UE (lettera *d*)); l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima (lettera *e*)); l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, di una normativa coerente con la disciplina europea concernente i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi (lettera *f*)); l'ammissione fino alla data del 20 maggio 2017 della vendita al consumatore finale – a determinate condizioni – dei prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 (lettera *g*)).

Ai sensi del comma 3, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Fa presente che un'altra disposizione che incide su materie di competenza della XII Commissione è l'articolo 15 (articolo 9 dell'originario A.S. 1758), modificato nel corso dell'esame al Senato, che reca due criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli generali dell'articolo 1, comma 1, – per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Prima di illustrare la disposizione occorre ricordare che la direttiva in oggetto – da recepire entro il termine del 28 novembre 2015 – regola l'aspetto radiologico delle acque potabili e sostituisce le corrispondenti disposizioni della Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano –

recepita dal D.Lgs. n. 31 del 2001 che attualmente stabilisce il valore dei parametri applicabili al controllo del trizio – integrando anche quelle previste dalla raccomandazione 2001/928/Euratom sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile.

L'obiettivo generale della direttiva 2013/51/Euratom è quello di assicurare la massima protezione della popolazione in relazione alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile. La direttiva, che si applica alle acque utilizzate per uso potabile e per scopi domestici (da rete, cisterne, bottiglie o contenitori) e alle acque utilizzate nell'industria alimentare, definisce i criteri per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e i parametri indicatori, i valori di tali parametri, le frequenze e metodi per il monitoraggio della radioattività nelle acque. Il controllo della radioattività è effettuato con un approccio basato sul rischio, in analogia a quanto contemplato nell'ambito dei WSP (*Water Safety Plan*). A differenza dei controlli chimici, chimico-fisici e microbiologici, il monitoraggio continuo della radioattività nelle acque potabili è effettuato in maniera sistematica solo al verificarsi di determinate condizioni.

Per il recepimento della direttiva testé illustrata, l'articolo 15 prevede, come primo criterio direttivo specifico, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Segnala che il secondo criterio direttivo specifico, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consiste nel prevedere, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione delle popolazioni interessate che dovranno essere informate sulla presenza di acque esentate dai controlli (ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali; le acque considerate medicinali; acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qua-

lità delle acque non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione interessata; acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) e del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Ricorda che, in base all'articolo 3, par. 4, della direttiva 2013/51/Euratom, gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera *b*), provvedono a che la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano; allorché si manifesta un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque, la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati.

Ritiene che, poiché la direttiva riferisce l'obbligo di informazione soltanto ad una delle tipologie di acque esentate dai controlli, sarebbe opportuno che l'articolo in esame indicasse chiaramente a quali tipologie di acque si riferisce l'obbligo di informazione.

Segnala poi l'articolo 16, che introduce un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 da recepire entro il 1° luglio 2016, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

In particolare, il nuovo criterio prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della Direttiva medesima, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori

limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata Direttiva.

Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (articoli 206-212), del D.Lgs. n. 81 del 2008 (in cui sono state mutate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE, contenente appunto le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici), mentre i valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI.

La Direttiva 2013/35/UE abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali.

La direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d'azione (LA) ossia « livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva ».

La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione, la riduzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, nell'adottare misure che garantiscano l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici,

qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d'azione che tenga conto, tra l'altro di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione e di misure appropriate di delimitazione e di accesso alla zona, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Sono poi previsti una serie obblighi di formazione e informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro tra cui i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria. Quest'ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all'esposizione ai campi elettromagnetici. La direttiva lascia poi agli Stati membri l'applicazione di sanzioni « effettive, proporzionate e dissuasive » in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della XII Commissione, ritiene che vada segnalata, infine, la direttiva 2013/59/Euratom – inserita nell'allegato B del disegno di legge – che reca le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 febbraio 2018.

Fa presente che i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell'articolo 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dalla 14a Commissione del Senato nel corso dell'esame in sede referente. A seguito di tale soppressione restano pertanto validi i principi e criteri direttivi generali. La relatrice del disegno di legge, sen. Guerra, nella seduta del 25 marzo 2015, ha motivato la soppressione dell'articolo 10 in considerazione dell'esigenza di una rapida approvazione del

disegno di legge, che avrebbe potuto subire ritardi per possibili profili di compatibilità finanziaria dello stesso articolo 10, avendo la Commissione bilancio richiesto una relazione tecnica al Governo proprio in relazione alle possibili ricadute sul versante della spesa pubblica dell'articolo 10. Non essendo stata prodotta la relazione tecnica, si è preferito sopprimere l'articolo. Ricorda infine che presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un tavolo istruttorio interistituzionale, organizzato in gruppi tecnici, che, attraverso l'analisi della complessa materia di radioprotezione e il confronto con esperti del settore, lavora su possibili contenuti del decreto legislativo di recepimento.

I principi e criteri direttivi specifici recati dal soppresso articolo 10 prevedevano, oltre al riordino delle norme vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, tra cui il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti, nonché la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche. Tra le misure più rigorose che il nostro paese avrebbe potuto adottare figuravano anche: l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'attuazione di un « piano di azione nazionale radon » per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.

Ricorda che gli altri principi direttivi prevedevano la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, per una prevenzione più efficace delle violazioni, e la destinazione dei proventi delle sanzioni al finanziamento della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione ed informazione.

Passando ora ad illustrare i contenuti della direttiva 2013/59/Euratom di cui si prevede il recepimento, fa presente che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive, introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

Per quanto riguarda l'esposizione al radon, l'articolo 54 della direttiva (Radon nei luoghi di lavoro) richiede agli Stati Membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di Radon nei luoghi di lavoro che non devono superare la media annua di 300 Bq/mc. Gli stessi livelli di riferimento nazionali devono essere stabiliti anche per l'esposizione al Radon in ambienti chiusi. L'articolo 103 (Piano d'azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d'azione nazionale che affronti i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al Radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di Radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.

In Italia, il Piano Nazionale Radon (PNR) è stato predisposto nel 2002 e prevede il complesso di azioni necessarie per ridurre il rischio di tumore polmonare associato all'esposizione al radon. La realizzazione del PNR ha avuto inizio attraverso il progetto Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia (PNR-CCM), approvato nel 2005 dal CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie). Il coordinamento di tale progetto è stato affidato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e le attività hanno

coinvolto, oltre all'ISS, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex-APAT), l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL, ora INAIL), le Regioni (ARPA e assessorati alla sanità), nonché alcune università. Per dare continuità alle attività intraprese nell'ambito del progetto PNR-CCM, nel 2012, il Ministero della Salute ha approvato la seconda fase di attuazione (acronimo PNR-II) del Piano Nazionale Radon, anch'esso affidato all'ISS.

Inoltre, la direttiva 2013/59/Euratom, al Capo III, demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione.

Sono inoltre stabilite disposizioni relative alla formazione ed all'informazione dei lavoratori esposti, di quelli addetti alle emergenze e di quelli operanti nel settore dell'esposizione medica (Capo IV).

Con riferimento al principio della giustificazione, la direttiva, al Capo V, stabilisce che gli Stati membri devono applicare il medesimo con riferimento ad ogni nuova pratica che comporti un'esposizione a radiazioni ionizzanti. Al fine di rendere il principio effettivo, si prevede l'obbligo, da parte di un operatore che intenda fabbricare, importare o esportare un prodotto a rischio, di fornire tutte le infor-

mazioni alle autorità competenti. Sulla base di tali evidenze, lo Stato membro decide se l'uso del prodotto di consumo sia giustificato. Non è comunque giustificata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, mangimi per animali, cosmetici, giocattoli ed ornamenti personali; di tali prodotti è vietata l'importazione e l'esportazione. Sono inoltre vietate le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportino un aumento dell'attività che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Il medesimo Capo V reca disposizioni relative al controllo regolamentare, che consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Tali disposizioni prevedono, in particolare, una procedura di notifica – e relativi casi di esonero – prima dell'inizio della pratica presumibilmente rischiosa, la registrazione ovvero il rilascio di licenze per talune pratiche. Il rilascio di licenza deve essere per esempio previsto per diverse attività, quali la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari, le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.

Fa presente che i successivi Capi VI, VII e VIII recano disposizioni relative, rispettivamente, alle esposizioni professionali, alle esposizioni mediche ed a quelle pubbliche. Con riferimento all'esposizione pubblica, sono contemplati specifici interventi in casi di emergenza.

La nuova Direttiva 2013/59/ Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure

medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.

La direttiva definisce inoltre i compiti del fisico specialista in fisica medica (articolo 83). Ai sensi della direttiva il fisico specialista in fisica medica fornisce pareri sulle attrezzature medico-radiologiche ed è responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica. In questo ambito, una novità prevista dalla direttiva riguarda l'obbligo che l'informazione relativa all'esposizione del paziente faccia parte del referto della procedura medico-radiologica; e la registrazione di tale dato, correlato alla dose, non può prescindere da una verifica, taratura e certificazione da parte del fisico medico che, per tale attività, dovrà fare uso di sistemi automatici di registrazione.

Il Capo IX è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) ed abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche ed alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi ed alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.

Quanto infine alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc.

LXXXVII, n. 3), ritiene non sia necessario un esame particolare da parte della XII Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3123 alle ore 14 di martedì 10 giugno 2015.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2015 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta del 20 maggio scorso ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 ed ha votato fino all'emendamento Rondini 4.11.

Filippo FOSSATI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 4.8.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone una riformulazione degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15 nel senso di sostituire alla lettera *b*) le parole: « di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali », con le seguenti: « di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali ».

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

Filippo FOSSATI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Nicchi 4.8 da lui sottoscritto.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dalla relatrice degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15 che a suo avviso non modifica sostanzialmente il contenuto della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, rassicura i colleghi del Movimento 5 Stelle che con la riformulazione proposta si privilegiano decisamente soluzioni alloggiative di tipo familiare ma osserva che non possono essere escluse strutture analoghe quali le case famiglia o gli appartamenti protetti che rappresentano uno strumento ampiamente utilizzato a livello regionale.

Ileana ARGENTIN (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Nicchi 4.8, come riformulato, rileva che esso si accorda pienamente allo spirito del provvedimento che è quello di evitare ogni forma di istituzionalizzazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che la riformulazione proposta investe anche parti non modificate dal testo originario degli emendamenti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, osservando che la formulazione proposta è

attinente al contenuto degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15, ricorda che i colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle possono in ogni caso non accettare la riformulazione proposta.

Marialucia LOREFICE (M5S) non accoglie la riformulazione proposta dell'emendamento Grillo 4.15, osservando che il testo illustrato dalla relatrice appare farraginoso e poco chiaro, che non si menziona l'utilizzo di immobili pubblici in disuso e che vi è il rischio di utilizzare l'istituendo Fondo per finanziare la costituzione di trust.

Donata LENZI (PD) ribadisce che il Fondo non può essere utilizzato per i trust, per i quali sono invece previste agevolazioni fiscali e una chiarificazione normativa in quanto si tratta di un istituto riconosciuto solo a livello giurisprudenziale. Ricorda che la materia in discussione è di esclusiva competenza regionale e che pertanto la normativa statale deve limitarsi a fornire le risorse e gli strumenti necessari, senza introdurre norme prescrittive di dettaglio che sarebbero incostituzionali. Rileva che la sede propria per l'elaborazione delle linee di indirizzo rimane quella della Conferenza Stato-regioni.

Osserva che con il provvedimento in discussione si mira a promuovere, in maniera sperimentale, il ricorso all'assistenza domiciliare e a strutture di tipo familiare per i disabili privi del sostegno familiare. Sottolinea che tali soluzioni, a differenza delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), difettano attualmente di codificazione. Ricorda che il testo in esame non si prefigge lo scopo di contrastare le RSA, evidenziando che i casi di segregazione si verificano con pari frequenza sia in domicili privati che in istituti, ma di affrontare un tema particolare dell'assistenza alla disabilità, rappresentato dalle persone a cui viene meno il sostegno familiare.

Raffaele CALABRÒ (AP) suggerisce l'accantonamento degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15 per con-

sentire una valutazione più approfondita della riformulazione proposta dalla relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ritenere non necessario un accantonamento degli emendamenti in esame, rileva che il testo proposto dalla relatrice assegna un ruolo alle RSA che normalmente non sono in grado di offrire un'assistenza adeguata alle persone disabili, in particolare se con deficit intellettivo. Osservando che le strutture private accreditate potrebbero utilizzare fondi pubblici, ribadisce la non accettazione della riformulazione proposta dalla relatrice ed auspica l'approvazione dell'emendamento Grillo 4.15.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 4.8 come riformulato (*vedi allegato*), fatto proprio dai deputati Fossati e Argentin.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Nicchi 4.8 risulta precluso l'emendamento Grillo 4.15, che pertanto non sarà posto in votazione.

Paola BINETTI (AP) ritira il suo emendamento 4.3, ribadendo la necessità di un aggiornamento tecnologico delle attività di assistenza che dovrebbe aver trovato spazio nel successivo emendamento 4.4 sul quale la relatrice ha espresso un parere favorevole con riformulazione.

Filippo FOSSATI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 4.9.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una riformulazione dell'emendamento Nicchi 4.9 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

Filippo FOSSATI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del-

l'emendamento Nicchi 4.9 da lui sottoscritto.

Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che il testo proposto dalla relatrice appare ridondante rispetto alla legislazione vigente.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 4.9, come riformulato, fatto proprio dal deputato Fossati (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una riformulazione dell'emendamento Binetti 4.4 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

Paola BINETTI (AP) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 4.4.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che in seguito alla riformulazione, riferita al comma 2, l'emendamento Binetti 4.4, dovrà essere votato dopo l'emendamento Grillo 4.16 soppressivo di tale comma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grillo 4.16 ed approva l'emendamento Binetti 4.4 come riformulato (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Binetti 4.4 risultano preclusi gli emendamenti Nicchi 4.10, Lorefice 4.17, Silvia Giordano 4.18 e Baroni 4.19, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione approva l'emendamento 4.20 del relatore (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (AP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.5 che prevede il finanziamento dell'istituendo Fondo con le risorse del 5 per mille.

Ileana ARGENTIN (PD) ricorda alla collega Binetti che già adesso le risorse del cinque per mille possono essere utilizzate per il finanziamento di case famiglia gestite da associazioni di genitori o da onlus.

Donata LENZI (PD), nel concordare con quanto affermato dalla collega Argentin, rileva che l'utilizzo delle risorse del cinque per mille per il finanziamento di un fondo pubblico appare come uno snaturamento di tale istituto nato per sostenere enti privati sottraendo il loro finanziamento alla discrezionalità delle scelte ministeriali.

Paola BINETTI (AP) ritira il suo emendamento 4.5.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione ha così terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 giugno 2015.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali con le seguenti: di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali.

4. 8. *(nuova formulazione)* Nicchi, Fos-sati, Argentin.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia

possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

4. 9. *(nuova formulazione)* Nicchi, Fos-sati.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

4. 4. *(nuova formulazione)* Binetti.

Sopprimere il comma 3.

4. 20. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	133
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.20

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 12 maggio è iniziata la discussione sulle linee generali, proseguita nella seduta del 13 maggio, e che nella settimana successiva la Commissione ha proceduto allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che ha visto la partecipazione delle associazioni della filiera lattiero-casearia e della filiera olivicola, di ASNACODI, delle organizzazioni sindacali del comparto agroalimentare e, infine, delle organizzazioni agricole.

Avverte che sono stati presentati 225 emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Chiara GAGNARLI (M5S) e Massimiliano BERNINI (M5S) sottoscrivono gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dai colleghi del proprio gruppo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), a nome del suo gruppo, ritira l'emendamento Fiorio 6.6 e gli identici emendamenti Galperti 6.2 e Fiorio 6.7. Ritira, altresì, il suo emendamento 6.10 e l'emendamento Luciano Agostini 6.12, nonché gli identici articoli aggiuntivi Dallai 6.01, Fiorio 6.021 e Cenni 6.03 e gli identici articoli aggiuntivi Dallai 6.02, Oliverio 6.019 e Antezza 6.020.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento della Camera, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge cui le stesse si riferiscono. Tale criterio risulta più limitativo rispetto a quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, ai sensi del quale il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. In tal senso è intervenuta la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, nella quale si precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative relative a disegni di legge di conversione di decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sulla base dei criteri sopra richiamati, fa presente che alcune proposte emendative presentano profili di inammissibilità per estraneità di materia o perché prevedono nuovi o ulteriori interventi riferiti ai singoli oggetti o alle specifiche problematiche recate dagli articoli del decreto-legge.

Marco CARRA (PD), intervenendo con riferimento ad alcune proposte emendative a sua firma, auspica, innanzitutto, un esito favorevole della valutazione sull'ammissibilità dei suoi emendamenti 5.9 e 5.10 e dei suoi articoli aggiuntivi 5.039 e 5.040, a suo avviso strettamente connessi all'oggetto del provvedimento in esame. Segnala, in particolare, che essi recano misure per le imprese che hanno subito danni a causa del terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 nei comuni di Offlaga e di Brescia, non ricompresi tra i comuni appartenenti al cratere del sisma citato. Auspica, altresì, che sia svolta una valutazione positiva in merito al suo articolo aggiuntivo 5.042, che prevede il risarcimento dei danni provocati dal predetto sisma ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, non previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di

garantire la continuità produttiva delle attività svolte nei luoghi interessati dal sisma, per il ripristino dei quali il Presidente del Consiglio ha recentemente promesso 205 milioni di euro.

Massimiliano BERNINI (M5S) auspica che il vaglio di ammissibilità sui suoi articoli aggiuntivi 6.09, 6.010 e 6.08 ottenga un esito positivo. Ricorda, infatti, che tali articoli aggiuntivi, avendo ad oggetto un settore, quello dell'apicoltura, che ha registrato un notevole calo nell'indice di produzione nell'ultimo anno, sono strettamente collegati all'oggetto del provvedimento e al rilancio dei settori agricoli in crisi. Invita la Presidenza a svolgere una valutazione positiva anche sul suo articolo aggiuntivo 6.011, avente ad oggetto l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli.

Chiara GAGNARLI (M5S) auspica che la Presidenza svolga una valutazione positiva in merito all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.012, concernente la vendita diretta di latte crudo, nonché in merito al suo articolo aggiuntivo 6.018.

Franco BORDO (SEL) stigmatizza il fatto che il provvedimento in esame non contempli misure in favore di settori che rivestono grande importanza, come il settore ortofrutticolo e quello florovivaistico, l'orticoltura, la zootecnia e l'apicoltura, a favore dei quali il Governo dovrebbe incrementare le risorse disponibili. Ritira, inoltre, gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 5.04, 5.03 e 5.02, di cui è cofirmatario.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i suoi articoli aggiuntivi 5.06 e 5.07.

Luca SANI, *presidente*, precisa che saranno dichiarate inammissibili tutte le proposte emendative che, pur condivisibili nel merito, saranno valutate estranee per materia all'oggetto del provvedimento o prevedano nuovi o ulteriori interventi riferiti ai singoli oggetti o alle specifiche problematiche recate dagli articoli del decreto-legge. Ricorda, quindi, che il ritiro

delle proposte emendative non ne impedisce la ripresentazione in Assemblea.

Massimiliano BERNINI (M5S) preannuncia che saranno ritirati tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo qualora non rientrassero nelle citate previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.35.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Guidesi 1.2, Pastorelli 4.7, Pastorelli 5.13, Rostellato 5.47, Zaccagnini 5.04 5.03 e 5.02, Schullian 5.06 e 5.07, Matarrese 5.016, Palese 5.08, 5.09, 5.010, Fiorio 6.6, gli identici emendamenti Galperti 6.2 e Fiorio 6.7, Oliverio 6.10, Luciano Agostini 6.12, gli identici articoli aggiuntivi Dallai 6.01, Fiorio 6.021 e Cenni 6.03, Dallai 6.02, Oliverio 6.019, Antezza 6.020 e Massimiliano Bernini 6.08, 6.09, 6.010 e 6.011, L'Abbate 6.012 e 6.014, Parentela 6.015, Benedetti 6.017, Gagnarli 6.018.

Sono state successivamente ritirate anche le seguenti proposte: Famiglietti 2.01, Losacco 4.12, Carra 5.9 e 5.10, Fabbri 5.44, Burtone 5.40, Fanucci 5.017, Carra 5.039 e 5.040, Marrocu 5.041, Carra 5.042 e Oliverio 6.14.

Di conseguenza, sulla base dei criteri in precedenza richiamati, risultano inammissibili per estraneità di materia o per introduzione di nuovi o ulteriori interventi non riferiti ai singoli oggetti o alle specifiche problematiche recate dagli articoli del decreto-legge, le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Guidesi 4.02, gli emendamenti Faenzi 5.16, Guidesi 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 e 5.39, Palese 5.19, gli articoli aggiuntivi Palese 5.011 e 5.013, Faenzi 5.015, Guidesi 5.018, 5.019, 5.020, 5.021, 5.022, 5.023, 5.024,

5.025, 5.026, 5.027, 5.028, 5.029, 5.030, 5.031, 5.032, 5.033, 5.035, 5.036, 5.037 e 5.038, Faenzi 6.04, 6.05, 6.06 e 6.07.

Avverte, infine, che il termine per ricorrere contro la dichiarazione di inammissibilità su tali proposte emendative è fissato alle 17.30 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 19.50.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che è scaduto alle ore 17.30 il termine per presentare richiesta di revisione della dichiarazione di ammissibilità delle proposte emendative.

Avverte che i presentatori delle proposte emendative Guidesi 4.02, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 e 5.39, Faenzi 5.015, Guidesi 5.018, 5.019, 5.020, 5.021, 5.022, 5.023, 5.024, 5.025, 5.026, 5.027, 5.028, 5.029, 5.030, 5.031, 5.032, 5.033, 5.035, 5.036, 5.037 e 5.038 e Faenzi 6.04. hanno avanzato richiesta di riconsiderare la già espressa valutazione di inammissibilità.

Ribadisce però a tale proposito la valutazione già espressa in precedenza poiché le proposte emendative in oggetto, con riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 96-*bis*, comma 7 del Regolamento, non presentano stretta attinenza di materia con riferimento ai singoli oggetti e alle specifiche problematiche affrontate con l'intervento normativo del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Avverte che la già prevista seduta convocata per le ore 9 non avrà luogo. La Commissione è pertanto convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 19.55.

ALLEGATO

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

In caso di mancata richiesta di adesione alla rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori verificano l'esistenza di importi a favore dei beneficiari e provvedono alla compensazione fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare dovuto e non versato per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015. L'Agea effettua la verifica dell'avvenuta compensazione e in assenza di questa procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 5 del regolamento 595 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 2. Guidesi, Fedriga, Caparini.

(Ritirato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del regolamento 595 del

30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono di esclusiva competenza dell'Agea.

1. 1. Guidesi, Fedriga, Caparini.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: il residuo viene ripartito *fino a:* criteri di priorità: *con le seguenti:* il residuo viene ripartito fino ad esaurimento tra tutte le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, partendo dalle seguenti priorità:.

2. 21. Taricco.

Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito *aggiungere le seguenti:* fino ad esaurimento;

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alle aziende che abbiano superato il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

d) alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile: per tali

aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.

***2. 1.** Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento,.

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

d) alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.

***2. 2.** Carra.

Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento,;

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) alle aziende che abbiano superato il 50 per cento sino al 100 per cento il proprio quantitativo disponibile; per tali aziende, qualora le risorse disponibili non consentano di compensare l'intera produzione che eccede la rispettiva quota individuale, la compensazione avverrà in egual misura per una somma derivante dal rapporto tra l'importo residuo e il quantitativo complessivo di produzione in eccesso.

***2. 16.** Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 1, capoverso 4-ter.1 dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: fino ad esaurimento.

****2. 15.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: il residuo viene ripartito aggiungere le seguenti: , fino ad esaurimento,.

****2. 22.** Taricco.

Al comma 1, capoverso 4-ter.1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti i produttori, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

2. 14. Guidesi, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, capoverso 4-ter.1 lettera c), *premettere alle parole:* alle aziende le seguenti: qualora la ripartizione del residuo tra le aziende di cui alla lettera b) non abbia esaurito la disponibilità dell'importo,.

2. 13. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

2. 20. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

2. 19. Cova, Tentori, Terrosi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del

30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

2. 18. Cova, Tentori, Terrosi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 20 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.

2. 17. Cova, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Sopprimere il comma 2.

2. 10. Squeri, Faenzi.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: della destinazione finale del latte crudo, *con le seguenti:* costo finale di vendita del latte crudo e dei prodotti trasformati ai consumatori.

2. 24. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: della destinazione finale del latte crudo, *con le seguenti:* del costo finale di vendita del latte crudo ai consumatori.

2. 23. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.

Al comma 3, dopo le parole: sono apportate le seguenti modifiche: *premettere la seguente lettera:*

0a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: « due punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « quattro punti percentuali ».

Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « dell'azienda » è inserita la seguente « cessionaria ».

2. 27. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « consumatore finale » aggiungere le seguenti: « o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 del codice civile ».

2. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

Al comma 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « consumatore finale » aggiungere le seguenti: « nonché di quelli ad oggetto una fornitura unica, ».

2. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:

0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i contratti di cui al comma 1, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, le parti possono pattuire la proroga dei termini di pagamento di un periodo pari a quello di cui al comma 3 e

comunque per un tempo non superiore a due mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento definito al momento della stipulazione del contratto. ».

2. 4. Zanin, Prina.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 » con le seguenti: « da euro 516,00 a euro 30.000,00 »;

b) alla lettera b) sostituire le parole: « da euro 2.000,00 a euro 50.000,00 » con le seguenti: « da euro 516,00 a euro 15.000,00 ».

2. 11. Squeri, Faenzi.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 40.000, con le seguenti: a euro 2.000 a euro 80.000.

2. 25. Cova, Oliverio, Tentori, Terrosi, Prina, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, dopo le parole: « ad eccezione del consumatore finale » aggiungere le seguenti: « o del cedente produttore agricolo ».

2. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 100.000.

2. 26. Cova, Oliverio, Tentori, Terrosi, Prina, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, dopo le parole: « ad eccezione del consumatore finale » aggiungere le seguenti: « e del cedente produttore agricolo o ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199 ».

2. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 11-*bis* inserire il seguente:

« 12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ».

***2. 3.** Pagano.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 11-*bis* inserire il seguente: « 12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ».

***2. 12.** Riccardo Gallo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Marchio qualità produzioni aree interne).

1. Al fine di valorizzare la filiera lattiero casearia delle aree interne, in particolare dell'Appennino, è prevista la costituzione, presso il Ministero, d'intesa con le Regioni interessate, di un Osservatorio per la creazione di un marchio di qualità con l'obiettivo di tutelare e promuovere le produzioni tipiche nelle aree svantaggiate.

2. 01. Famiglietti.

(Ritirato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore. Nel caso in cui nessuna organizzazione interprofessionale raggiunga tale quota, la condizione di cui al presente comma si intende verificata qualora l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 25 per cento delle quote di attività del relativo settore di cui all'articolo 157, paragrafo 3), lettera a) del medesimo regolamento.

3. 52. Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.

***3. 15.** Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.

***3. 19.** Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.

***3. 29.** Terrosi.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.

***3. 35.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.

***3. 40.** Catania.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore o prodotto.

****3. 2.** Romanini, Prina.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore o prodotto.

****3. 45.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 30 per cento del relativo settore.

3. 9. Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

3. 39. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'articolo 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.

3. 3. Romanini, Prina.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, con le seguenti: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

3. 53. Zanin, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Vennitelli, Rostellato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore *con le seguenti:* una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

***3. 10.** Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, *con le seguenti:* una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

***3. 21.** Carra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, *con le seguenti:* una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

***3. 31.** Terrosi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, *con le seguenti:* una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore, ovvero prodotto o gruppi di prodotto, sulla

base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

***3. 41.** Catania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, *con le seguenti:* ovvero per prodotto o gruppi di prodotto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1308/2013. Una sola organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere nel proprio statuto un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto, per meglio adempiere alle proprie finalità.

3. 16. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'articolo 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.

3. 46. Guidesi, Fedriga, Caparini.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

***3. 11.** Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio

adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

***3. 14.** Cenni, Tentori, Terrosi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

***3. 22.** Carra.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

***3. 32.** Terrosi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di meglio adempiere le proprie finalità, una organizzazione interprofessionale riconosciuta può prevedere, nel proprio Statuto, un'articolazione per prodotti o gruppi di prodotto.

***3. 42.** Catania.

Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.

****3. 1.** Romanini, Prina.

Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.

****3. 20.** Carra.

Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.

****3. 43.** Catania.

Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.

****3. 54.** Romanini, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.

***3. 4.** Romanini, Prina.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.

***3. 47.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

Al comma 2, ultimo periodo, eliminare le parole: nonché degli imprenditori e sostituire la parola: agricolo con la seguente: agroalimentare.

3. 17. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché degli imprenditori dopo le parole: del settore agricolo, aggiungere le seguenti: e agroalimentare.

3. 55. Prina, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché degli imprenditori.

***3. 23.** Carra.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché degli imprenditori.

***3. 33.** Terrosi.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti: e agroalimentare.

****3. 12.** Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti: e agroalimentare.

****3. 24.** Carra.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del settore agricolo, inserire le seguenti: e agroalimentare.

****3. 34.** Terrosi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera.

***3. 5.** Romanini, Prina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina

il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera.

***3. 48.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 devono rispettare i principi di buone prassi e le pratiche corrette identificati dalla Commissione europea ed allegati al decreto interministeriale 19 ottobre 2012, n. 199.

3. 56. Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50.000 con le seguenti: al 10 per cento dell'importo contrattuale.

***3. 26.** Pagano.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50.000 con le seguenti: al 10 per cento dell'importo contrattuale.

***3. 38.** Riccardo Gallo.

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di cui trattasi, il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca.

3. 27. Pagano.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti da singoli produttori e non conformi alle previsioni del presente decreto-legge s'intendono nulli.

***3. 28.** Pagano.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti da singoli produttori e non conformi alle disposizioni del presente decreto-legge s'intendono nulli.

***3. 36.** Riccardo Gallo.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di riferimento, ovvero del 30 giugno dell'anno del raccolto di cui trattasi, il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca.

3. 37. Riccardo Gallo.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.

***3. 18.** Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, *con le seguenti:* pari ad almeno il 50 per cento.

***3. 25.** Carra.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, *con le seguenti:* pari ad almeno il 50 per cento.

***3. 30.** Terrosi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, *con le seguenti:* pari ad almeno il 50 per cento.

***3. 44.** Catania.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento, *con le seguenti:* pari ad almeno il 50 per cento.

***3. 57.** Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento *con le seguenti:* pari ad almeno il 40 per cento.

**** 3. 6.** Romanini, Prina.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento *con le seguenti:* pari ad almeno il 40 per cento.

**** 3. 13.** Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 35 per cento

con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.

**** 3. 49.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.

*** 3. 7.** Romanini, Prina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.

*** 3. 50.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

Al comma 8, sostituire le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'autorità nazionale competente *con le seguenti:* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti.

**** 3. 8.** Romanini, Prina.

Al comma 8, sostituire le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'autorità nazionale competente *con le seguenti:* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti.

**** 3. 51.** Guidesi, Fedriga, Caparini.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario e vivaistiche).

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario e vivaistiche alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole e vivaistiche, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, per il triennio 2015 – 2017 le imprese possono accedere alle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo del finanziamento ricevuto e della coerenza del beneficio stesso, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

4. 10. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Al comma 1, sostituire le parole: il miglioramento della qualità del prodotto con le seguenti: il miglioramento e la certificazione della qualità del prodotto anche a fini della lotta alla contraffazione.

4. 6. Cenni, Tentori, Terrosi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e nel secondo periodo, sostituire le parole: sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, con le seguenti: in coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinari incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;

c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;

d) stimolare il « consumo informato » evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio ex-

travergine di oliva e valorizzi il *made in Italy* mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell'olivicoltura italiana;

e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;

g) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);

h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei « frantoi di particolare interesse storico-culturale »;

i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziare, con misure *ad hoc*, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;

l) istituire una banca dati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i « frantoi di particolare interesse storico-culturale », per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

4. 13. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, *con le seguenti:* pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, *e nel secondo periodo sostituire le parole:* sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi *con le seguenti:* in coerenza con l'apposito atto di indirizzo Parlamentare di cui alla risoluzione in commissione conclusiva di dibattito, n. 8/00109 del 6 maggio 2015, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al periodo precedente, il predetto decreto prevede, tra l'altro, il conseguimento delle seguenti, non esaustive, finalità:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva,

senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinari incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;

c) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la coltura olivicola;

d) stimolare il « consumo informato » evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva e valorizzi il *made in Italy* mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell'olivicoltura italiana;

e) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extra vergine di oliva italiano anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

f) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali delle olive da mensa e di nuovi impianti arborei;

g) sostenere ed incentivare (aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, in conformità ai principi contenuti nella OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del si-

stema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);

h) realizzare il monitoraggio e la classificazione dei « frantoi di particolare interesse storico-culturale »;

i) consentire il recupero strutturale per scopi didattici e finanziari, con misure *ad hoc*, dei frantoi storici-culturali ancora funzionanti;

l) istituire una banca dati presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volta a censire i frantoi industriali e i « frantoi di particolare interesse storico-culturale », per tipologia e tecniche di produzione, inclusa la loro collocazione sul territorio, con lo scopo di avviare politiche agrarie mirate di investimento con cui ammodernare quelli esistenti e recuperare e tutelare quelli storici.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 14. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo,

Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano.

Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, *con le seguenti:* con una dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 4. Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 *con le seguenti:* con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 5. Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire, le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, *con le seguenti:* con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 3. Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 1 sostituire le parole: 4 milioni e 8 milioni rispettivamente con: 30 milioni e 50 milioni.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 8. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare.

4. 11. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al fine di cui al precedente comma, nell'ambito del coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole olivicole-olearie e nella pianificazione strategica degli interventi di rilancio e promozione dell'olivicoltura nazionale, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle «Città d'Identità Olivicole». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al presente comma. All'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 7. Pastorelli, Dallai, Schullian.

(Ritirato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione all'obiettivo di cui al comma 1 è prevista per il biennio 2015-2016 la creazione di un evento di rilevanza internazionale per la valorizzazione del settore olivicolo oleario presso la Fiera del Levante di Bari.

4. 12. Losacco.

(Ritirato)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della *xylorella fastidiosa*, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. 17. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della *xylorella fastidiosa*, il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate effettivamente prestate, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si calcola con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013.

4. 16. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Mar-

rocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2015, dalla fito-patologia della *xylorella fastidiosa* le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si applicano prescindendo dal numero minimo di giornate effettivamente prestate.

4. 15. Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del Giustizia, e, quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo

scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. Franco Bordo, Zaccagnini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 2. Zaccagnini, Franco Bordo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: vegetali è aggiunto il seguente pe-

riodo: , nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale.

4. 9. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » è sostituito dal seguente:

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.

4. 02. Guidesi, Fedriga, Caparini.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'anno 2014 con le seguenti: degli anni 2014 e 2015.

5. 15. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

Al comma 1 sostituire le parole: eventi alluvionali con le seguenti: avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: eventi alluvionali con le seguenti: avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

5. 43. Mariani, Oliverio, Cenni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali inserire le seguenti: o dall'eccezionale avversità atmosferica dovuta al fenomeno meteorologico calamitoso del vento impetuoso forte.

5. 7. Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da vento impetuoso forte.

5. 1. Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta» che raggiunge almeno l'11° grado della scala Beaufort.

5. 8. Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi.

Al comma 1, dopo le parole: che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi aggiungere le seguenti: che coprano integralmente i danni ricevuti.

5. 42. Taricco.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rischi aggiungere le seguenti: e che per l'anno 2015 abbiano stipulato una polizza agevolata per danni da eventi alluvionali di cui al Piano Assicurativo 2015.

Conseguentemente:

a) sopprimere le parole: e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di estendere l'utilizzo delle polizze assicurative agevolate e di incentivarne la sottoscrizione da parte delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a verificare la presenza, sull'intero territorio nazionale, di gruppi assicurativi che offrono tipologie di polizze ammesse alle agevolazioni previste nel Piano Assicurativo 2015 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5447 del 10 marzo 2015.

5. 20. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e che abbiano rispettato le condizionalità previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

5. 21. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Al comma 1, dopo le parole: infezioni di organismi nocivi aggiungere le seguenti: , fitopatie e attacchi di insetti.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Xylella fastidiosa aggiungere le seguenti: , dalla diffusione dell'agente del cancro del castagno Cryphonectria parassitica, del Cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus, del complesso delle Cidie del castagno (Cydia splendana, Cydia fagi-glandana e Pammene fasciana), del Bala-nino del castagno Curculio elephas.

5. 14. Terrosi.

Al comma 1, dopo le parole: nel corso degli anni aggiungere la seguente parola: 2013,.

5. 13. Pastorelli.

(Ritirato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

5. 22. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 2 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

5. 23. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

5. 24. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Al comma 2, dopo le parole: competenti autorità aggiungere la seguente parola: regionali.

5. 12. Pastorelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

5. 9. Carra.

(Ritirato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

5. 10. Carra.

(Ritirato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese agricole o i conduttori, le cui produzioni agricole e zootecniche, hanno subito danni arrecati dalla fauna selvatica, possono accedere agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: eventi alluvionali aggiungere le seguenti: della fauna selvatica.

5. 16. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei medesimi territori di cui al comma 1, al fine di sostenere il settore agricolo nelle zone montane, per l'anno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i comuni estinti a seguito delle fusioni avvenute nel 2014 ed i terreni ivi ubicati possono mantenere la classificazione sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) antecedente all'avvenuta fusione ed i relativi benefici secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

5. 44. Fabbri, Romanini, Guerra, Anzaldi, Lenzi, Montroni, Pagani, Oliverio.

(Ritirato)

Al comma 3, dopo le parole: batterio Xylella fastidiosa, aggiungere le seguenti parole: nonché dell'insetto Bactrocera oleae.

5. 11. Pastorelli.

Al comma 3, dopo le parole: xylella fastidiosa inserire le seguenti: della flavescenza dorata e delle fitopatie del castagno e delle colture minori.

5. 45. Lavagno, Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, quanto ad 1 milione di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 9 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della stessa legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. 41. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Lavagno, Marrocu, Palma, Venittelli, Pelillo, Massa, Capone, Mariano, Ventricelli, Grassi, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 20 milioni e le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Sviluppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 19;

2016: – 20.

5. 17. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

5. 3. Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 5. Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 4. Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 6. Zaccagnini, Franco Bordo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. 2. Zaccagnini, Franco Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno.

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 18. Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è

stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 25. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.

5. 26. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

5. 27. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funziona-

mento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 28. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992. »

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 29. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni

che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992. »

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 30. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 31. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna

nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 32. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nei 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 33. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 34. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da

realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 35. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 36. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, desti-

nato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 37. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 38. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori

per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 39. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge in ciascuna regione sono attivate le procedure di censimento delle piante di ulivo con la istituzione di un apposito registro, su base provinciale, denominato « Anagrafe degli Ulivi », al fine di consentire una migliore azione di contrasto della diffusione di patologie come la *Xylella*.

5. 40. Burtone.

(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 15 maggio 2014, n. 508, è istituito il Fondo di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali nella pesca e acquacoltura. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabilite, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, le regole per l'avvio e la gestione del Fondo.

3-ter. Nelle more dell'avvio del Fondo di cui al comma 3-bis, le misure di sostegno di cui al comma 1, sono estese alle imprese ittiche colpite da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteoma-

rine di carattere eccezionale, stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

- 5. 46.** Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin, Rostellato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di salvaguardare le coltivazioni di basilico aggredite dal fungo peronospora, il Ministro della salute autorizza, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'estensione dell'impiego del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO contenente le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf, sulla coltura del basilico in campo e ne delimita il periodo di utilizzo.

- 5. 47.** Rostellato, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Ritirato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento dell'imposta municipale propria – IMU e comunque entro e non oltre l'anno 2018, da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- 5. 19.** Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva », sono sostituite dalle parole: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio in sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ».

- 5. 04.** Zaccagnini, Franco Bordo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche).

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche » con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 03. Zaccagnini, Franco Bordo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche).

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche » con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 02. Zaccagnini, Franco Bordo.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

5. 07. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Agevolazioni zone montane).

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: « legge 26 febbraio 2010, n. 25 », aggiungere le seguenti: « , dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e per i versamenti relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli fino al 30 novembre 2015 in favore delle imprese agricole operanti sui territori della regione Puglia per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di emergenza e che hanno subito danni economici a causa della diffusione del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) e della conseguente e prescritta eradicazione delle piante di olivo contagiate.

Conseguentemente, i pagamenti sospesi relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli sono effettuati entro il 16 dicembre 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2015, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e di richiesta di pagamento mediante rateizzazione fino ad un massimo di due anni.

5. 016. Matarrese, Catania, Dambruoso, Vargiu, Falcone.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della

regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 08. Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sospensione dell'IMU agricola per i territori della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa).

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

5. 09. Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Cata-

noso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa).

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della *xylella fastidiosa* e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicatione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'arti-

colo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 010. Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Interventi fiscali in favore delle imprese colpite dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa).

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento dell'imposta municipale propria – IMU e comunque entro e non oltre l'anno 2018, da parte delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 011. Palese, Marti, Distaso, Ciraci, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio fitopatogeno xylella fastidiosa).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il

Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena *xylella fastidiosa*. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

5. 012. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore delle imprese agricole colpite dal batterio della xylella fastidiosa).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento e comunque non superiore a 10.000 euro, per le imprese o enti di ricerca che effettuano attività di ricerca per il contrasto alla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, nonché per l'individuazione di soluzioni innovative per la diagnosi precoce d'identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compen-

sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo comma 5.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 013. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Piano straordinario per le imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa).

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatìa, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1.

5. 014. Palese, Ciraci, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria).

1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui sono presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi, alla liquidazione dei risarcimenti spettanti.

4. Per le domande di prevenzione dei danni il termine entro cui il procedimento deve essere concluso è disposto con apposita normativa regionale.

5. 015. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dalle eccezionali av-

versità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, a valere sulle risorse individuate dalla delibera del Consiglio dei ministri 29 aprile 2015, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, dette avversità atmosferiche costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di credito e bancari informano – almeno presso le filiali ed i propri siti internet – i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2015 le rate in scadenza entro la predetta data.

5. 017. Fanucci.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito

danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 018. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'ar-

articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.

5. 019. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c*) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

5. 020. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c*) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 021. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità

naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c*) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 022. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c*) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per

un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 023. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera *c*) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 024. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito

alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dell'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 025. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione li-

neare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

5. 026. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 027. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito

alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 028. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le province della regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015).

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese

rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 029. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014).

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 030. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014).

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita

una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 031. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014).

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale

ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 032. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli).

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360 milioni a decorrere dal 2015.

5. 033. Guidesi, Fedriga, Busin, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) » e prima delle parole: « ed f) » sono aggiunte le parole: « b-bis);

b) le parole: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ».

5. 035. Guidesi, Fedriga, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato « Fondo » al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo

attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti spa, su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

5. 036. Guidesi, Fedriga, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato « Fondo » al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti spa, su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20

milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. 037. Guidesi, Fedriga, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti spa, quale soggetto gestore è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato «Fondo» al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti spa, su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.

5. 038. Guidesi, Fedriga, Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per le imprese che hanno subito danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nel comune di Offlaga).

1. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 039. Carra.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per le imprese che hanno subito danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nei comuni della provincia di Brescia).

1. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

1-*ter*. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. 040. Carra.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di realizzazione di impianti alimentati a biomasse).

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole: « impianti fotovoltaici » sono inserite le seguenti parole: « e solari termodinamici ».

5. 041. Marrocu, Oliverio.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) » e prima delle parole: « ed f) » sono aggiunte le parole: « b-*bis* »;

b) le parole: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, » sono sostituite dalle parole: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ».

5. 042. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

(Ritirato)

ART. 6.

Al comma 1 sostituire le parole:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a decorrere dalla data del 31 dicembre 2016;

b) al comma 1 dopo le parole: politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le parole: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge

8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono soppressi. Il compenso del commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del suddetto decreto-legge, è ridotto del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione dell'attuazione del nuovo piano di sviluppo rurale nazionale assistito dai fondi FEASR, per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita ai competenti dipartimento e direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data del 31 dicembre 2016.

6. 1. Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite *con le seguenti:* la gestione dell'attuazione del nuovo piano irriguo nazionale assistito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), anche per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita.

Conseguentemente:

a) dopo le parole: politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le parole:* Dalla stessa data i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono soppressi;

b) aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, cessa alla data del 31 dicembre 2016, e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il compenso del medesimo commissario *ad acta* è ridotto del 10 per cento.»;

c) al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 *con le seguenti:* ai commi 1 e 1-bis;

d) al comma 3, sostituire le parole: Dall'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* Dalla data del 1° gennaio 2017.

6. 3. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1 sostituire le parole: la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite *con le seguenti:* la gestione dell'attuazione del nuovo piano irriguo nazionale assistito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), anche per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita;

Conseguentemente:

a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: dalla stessa data i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono soppressi.;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, cessa alla data del 31 dicembre 2016, e le

relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il compenso del medesimo commissario *ad acta* è ridotto del 10 per cento.;

c) al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 *con le seguenti:* ai commi 1 e 1-bis;

d) al comma 3 sostituire le parole: Dall'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* Dalla data del 1° gennaio 2017.

6. 13. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua i progetti e le opere delle quali dispone l'immediata presa in carico al fine di garantirne una rapida ultimazione. L'individuazione dei progetti è effettuata in base ai seguenti criteri: stato di avanzamento lavori; riconosciuta necessità dell'intervento; finalità dell'intervento legata al risparmio idrico, alla lotta alla desertificazione ed alla salinizzazione dei suoli.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: forestali *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 8. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane *aggiungere le seguenti:* , ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione,.

Conseguentemente, dopo le parole: necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, *aggiungere le seguenti:* , salvaguar-

dando i soggetti con contratti di collaborazione,.

6. 9. Mongiello, Oliverio.

Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane, *aggiungere le seguenti:* , ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione,.

6. 4. Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 2, dopo le parole: necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, *aggiungere le seguenti:* , salvaguardando i soggetti con contratti di collaborazione.

6. 5. Zaccagnini, Franco Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma *3-bis* individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera *h)*, dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del de-

creto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma *3-bis* sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)*, *h)*, *l)* ed *m)* del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma *3-bis* e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi *3-bis* e *3-ter*.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.

6. 6. Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

(Ritirato)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti

i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma *3-bis* individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera *h)*, dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma *3-bis* sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)*, *h)*, *l)* ed *m)* del decreto ministeriale n. 174 del 2006.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.

***6. 2.** Galperti.

(Ritirato)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del

decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma *3-bis* individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera *h*), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma *3-bis* sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a*), *h*), *l*) ed *m*) del decreto ministeriale n. 174 del 2006.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.

***6. 7.** Fiorio, Luciano Agostini, Cenni, Carra.

(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare il 50 per cento delle risorse finanziarie ad esso attribuite per gli interventi del Fondo di investimento nel capitale di

rischio, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'erogazione di finanziamenti previsti dal fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

6. 10. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 ».

6. 11. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32,

comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea ».

3-ter. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

6. 12. Luciano Agostini, Oliverio, Anzetta, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno,

Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

3-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non

regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 3-bis e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter.

6. 14. Oliverio, Luciano Agostini, Anzetta, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***6. 01.** Dallai, Nardi.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***6. 021.** Fiorio, Oliverio, Mongiello, Luciano Agostini, Taricco, Lavagno, Romanini, Anzaldi.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei settori agricoli in crisi nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle

associazioni nazionali delle Città di identità.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **6. 03.** Cenni, Terrosi.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di rifiuti agricoli).

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi.

6. 02. Dallai.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la parola: « superiore » aggiungere le seguenti: « al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende. ».

6. 08. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « fioritura » sono aggiunte le seguenti: « e di melata »;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Sono vietati, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta;

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma *1-bis*.

6. 09. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito il numero 12) con il seguente: « 12) miele naturale, pappa reale ».

2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito il numero 16) con il seguente: « 16) miele naturale, pappa reale ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

6. 010. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.

2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650

milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 90,5 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90,5 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90,5 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90,5 per cento ».

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

6. 011. Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti:

9-*bis*. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposi-

zioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-*ter*. Ai fini del comma 9-*bis*, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.

6. 012. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana un decreto per regolamentare l'istituzione, per le filiere ritenute maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali di filiera, anche in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle Commissioni uniche nazionali di filiera partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le Commissioni uniche nazionali di filiera determinano, in base ad indici sintetici riferiti all'andamento del mercato, indicazioni di prezzo che gli operatori commerciali adottano nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

6. 013. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la parola: *tramite* sono aggiunte le seguenti: *dei professionisti abilitati all'esercizio della professione e.*

6. 014. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 12-bis è aggiunto il seguente:

« 12-ter) origano destinato all'alimentazione ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello

Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

6. 015. Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Per il triennio 2015-2017 è concesso ai castanicoltori di castagneti da frutto, ovvero ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti colpiti dal cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*, ed un indennizzo per il mancato reddito ai castanicoltori che rinunciano per almeno 4 anni, alla lotta chimica a favore dell'introduzione dell'antagonista parassitoide *Torymus sinensis Kamijo*.

2. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso un contributo straordinario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2016-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca « CASTANEA » già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. 016. Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

6. 017. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

dopo la parola: « condizionamento » sono aggiunte le seguenti: « e comunque dopo la fase di ammostamento ».

6. 018. Gagnarli, Massimiliano Bernini.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Misure per il potenziamento del Piano irriguo nazionale).

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare priorità per le infrastrutture irrigue danneggiate da eventi calamitosi verificatisi negli anni 2014 e 2015.

6. 04. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in favore del Corpo forestale dello Stato).

1. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dai compiti di tutela del patri-

monio naturale e paesaggistico per la prevenzione e la repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli operatori e dei collaboratori di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è incrementata di 1.400 unità di personale.

2. In sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a inquadrare nel ruolo di operatore, previo svolgimento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nella lotta contro gli incendi boschivi, nel monitoraggio e nella protezione dell'ambiente, nella tutela e nella salvaguardia delle riserve naturali statali, comprese la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattico-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 del 1985.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni indicate dal presente articolo, pari a 48.800.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 42.969.000 euro, a valere sulle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 1.500.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 4.300.000 euro, tramite corrispondente riduzione alla tabella A,

allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 05. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interventi in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione agroalimentare e italian sounding).

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera e) è soppressa. Le risorse assegnate per le finalità indicate dalla medesima lettera e) sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attività di contrasto svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'assegnazione delle risorse indicate dal precedente comma 1.

6. 06. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore).

1. Nell'ambito della razionalizzazione e della riduzione della spesa per il funzio-

namiento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incrementare l'efficienza e la concorrenza dei servizi resi dal settore agricolo e agroalimentare, attraverso la trasparenza e l'economicità delle relative procedure entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituendo un'unica Agenzia nel rispetto delle seguenti norme regolatrici:

a) gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola dell'Unione europea (PAC) e coordinamento degli organismi pagatori al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le regioni;

b) gestione e sviluppo di un sistema informativo agricolo nazionale di servizi, complesso e interdisciplinare, a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

c) promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare, nonché indirizzo e coordinamento, insieme con le regioni e con i soggetti privati, delle attività di ricerca e di sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, nelle quali le università intervengono in qualità di socie, garantendo una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) controllo e verifiche istruttorie, contabili e tecniche sui prodotti agroalimentari nel mercato interno e nelle esportazioni;

e) trattamento delle informazioni della ricerca, rilevazione, analisi e previsione dei dati in materia agricola, ittica, agroalimentare e forestale, nonché costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'istituto nazionale di statistica;

f) incremento delle misure per la valorizzazione e per il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare, con particolare riferimento all'attività di contrasto del fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani;

g) promozione di attività di ricerca scientifica, formazione e studio degli alimenti e dello stato nutrizionale, del mantenimento della salute e della prevenzione del rischio di malattie correlate all'alimentazione, nonché valutazione della qualità nutrizionale dei prodotti agroalimentari nazionali;

h) promozione di attività di ricerca di interesse nazionale e internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, nonché alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei e all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;

i) gestione e coordinamento dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari attraverso la promozione di strumenti finanziari, anche privati, e di finanza agevolata, nonché mediante progetti di investimento per superare il ritardo tecnologico e strutturale del comparto agroindustriale;

j) promozione delle imprese agricole nazionali e dei prodotti agroalimentari nazionali nei mercati internazionali.

2. Le competenze e le funzioni degli enti vigilati dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali e le società strumentali dagli stessi controllate, soppressi ai sensi del successivo comma sono riorganizzate e attribuite all'Agenzia di cui al precedente comma, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e a quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini della riorganizzazione della gestione del sistema agricolo nazionale, per ridurre le sovrapposizioni tra livelli decisionali e la spesa corrente primaria degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità agli obiettivi previsti per l'agenda digitale italiana, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per agevolare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e di ridurre gli adempimenti a carico delle medesime imprese, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce la carta digitale delle imprese agricole, con la quale le imprese agricole possono accedere ai finanziamenti con procedure agevolate, seguire l'*iter* delle pratiche e ottenere il rilascio dei documenti necessari allo svolgimento della loro attività.

4. Il piano di riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al precedente comma 1, è finalizzato alla soppressione e messa in liquidazione dei seguenti enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

b) Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

c) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

d) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

e) Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA);

f) AGECONTROL Spa.

5. Per gli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi del comma 4 lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa.

6. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'attività dell'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per il trasferimento del personale degli enti soppressi di cui all'articolo 5 alle dipendenze dell'Agenzia medesima.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sono definite le modalità tecniche, operative e contabili delle procedure previste dal piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.

6. 07. Faenzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole « *superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola* » si interpretano nel senso che rientrano nelle predette superfici anche quelle private ovunque ubicate e delle quali gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in virtù di un titolo legittimo.

2. Qualora le superfici di cui al precedente comma 1 siano ubicate in comuni

diversi da quello ove ha sede l'azienda di produzione, la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 2, è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

6. 019. Oliverio, Mongiello.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali il registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentite le associazioni professionali agricole e quelle di filiera interessate, rappresentative a livello nazionale, sono definiti i requisiti che devono possedere le Associazioni nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 020. Antezza, Mongiello, Ginefra.

(Ritirato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	206
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	206
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	208
Sui lavori della Commissione	207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere ec-

cezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione inizia oggi – ai fini del parere da rendere alla

XIII Commissione Agricoltura – l'esame del decreto-legge n. 51 del 2015, recante interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

In particolare, il settore lattiero-caseario è oggetto di diversi interventi, finalizzati, da un lato, ad affrontare la situazione di emergenza causata dal passaggio da un sistema contingentato di produzione ad uno completamente liberalizzato, dall'altro, a ridisegnare per il futuro il sistema delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori della filiera del latte, in modo da rendere più equa e meno soggetta a continue oscillazioni la determinazione del prezzo di cessione del latte crudo.

Ricorda in proposito che in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (peraltro abrogato dal successivo regolamento (UE) n. 1308/2013), il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle quote latte introdotto nel 1984 con lo scopo di contenere le eccedenze di produzione lattiera degli Stati membri. Il regime delle quote era basato su un meccanismo che prevedeva l'attribuzione di limiti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi: superare questo limite comportava una penale a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento (prelievo supplementare o superprelievo).

Come rilevato nella relazione illustrativa del Governo, tale regime ha avuto significative ripercussioni sulla struttura produttiva della filiera del latte italiano e il sistema di liberalizzazione delle quote successivo a quello vigente sino al 31 marzo 2015 rischia di esporre il sistema produttivo ad una perdita di valore delle imprese agricole operanti nel settore, se non adeguatamente accompagnate, in questa fase di transizione, da un idoneo apparato normativo.

Ricorda in proposito che nell'ambito della procedura di infrazione 2013/2092, il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di

giustizia dell'Unione europea per essere venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 69, 70, 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (cosiddetto regolamento unico OCM) e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento CE n. 594/2004, nonché da precedenti disposizioni di analogo contenuto, non avendo garantito il recupero dei « prelievi » sulle eccedenze rispetto alle quote latte (cosiddetti « prelievi supplementari »).

Il mancato pagamento dei « prelievi », da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste.

Con la decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancora oggi, di prelievi per 1,423 miliardi di euro. Questi ultimi corrispondono al debito dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla « copertura » di cui alla sopra citata decisione UE).

La paralisi di tali pagamenti è riconducibile, per la Commissione, a vari profili del sistema ordinamentale italiano:

la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge n. 44/2012 ha permesso ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di « oggettiva difficoltà economica » (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti);

gli « accertamenti » delle somme dovute, da parte dell'amministrazione ita-

liana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori;

dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla pubblica amministrazione hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza.

In tale contesto – che peraltro non riguarda solo l'Italia, ma rischia di avere un impatto negativo su altri grandi Paesi produttori di latte, come la Francia – l'Unione europea ha suggerito di individuare modalità di passaggio, dal regime delle quote a quello liberalizzato, « morbide » (*soft landing*, cui la Commissione fa specifico riferimento nei suoi report al Parlamento e al Consiglio sull'andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte – COM(2010) 727 final e COM(2012) 741 final).

La relazione illustrativa rileva tuttavia come dai tavoli negoziali in sede europea non siano pervenute, ad oggi, proposte e misure in grado di attenuare l'impatto della fine del regime delle quote, in particolare con riferimento al controllo della volatilità dei prezzi del latte. La finalità del decreto-legge – si dice – è dunque quella di evitare l'esclusione dal mercato del latte delle aziende italiane, rafforzando strumenti già presenti nell'ordinamento, che necessitano tuttavia di essere adeguati ai mutamenti del contesto economico e della normativa europea appena richiamati.

Il decreto interviene inoltre con disposizioni riguardanti il settore olivicolo-oleario, che rappresenta un'eccellenza agricola italiana ed europea e vive da alcuni anni una grave crisi sia sul mercato interno che su quello internazionale, tale da compromettere la sopravvivenza di numerose aziende.

In tale quadro si collocano anche le misure del decreto-legge a sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, con particolare riferimento alle emergenze di carattere alluvionale e alla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, in relazione al quale il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di calamità naturale e, conseguentemente, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha nominato un apposito commissario straordinario.

Il provvedimento reca infine misure per la razionalizzazione delle strutture ministeriali relative alla gestione commissariale della soppressa AGENSUD.

Si limita a richiamare sinteticamente il contenuto degli articoli, soffermandosi sui profili di interesse della XIV Commissione, e rinviando alla scheda sintetica e al dossier predisposti dagli Uffici per una analisi maggiormente dettagliata.

Il decreto-legge in esame si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 interviene in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione europea, che – come ho detto prima – prevede, nella sostanza, la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi (le cosiddette « multe ») relativi all'ultima campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il pacchetto di misure relative al settore lattiero-caseario poggia su due pilastri fondamentali. Da un lato, esso mira a fornire una risposta immediata e indifferibile alla necessità di governare i mesi a ridosso della cessazione del regime delle quote latte e, dall'altro, a porre le basi per l'urgente riordino delle relazioni commerciali nella filiera, al fine di garantire proprio il *soft landing* raccomandato anche dalle istituzioni europee. L'obiettivo è dunque quello di accompagnare la gestione dell'offerta, pur nel pieno rispetto della libertà del mercato di riferimento che rimane sempre aperto e concorrenziale, con regole di trasparenza e di equilibrio tra le diverse fasi e stadi della filiera.

In particolare, al fine di realizzare gli obiettivi esposti, si propone di intervenire utilizzando alcune possibilità previste dalla più recente normativa europea, con specifico riferimento, da un lato, al regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione, del 26 marzo 2015, che ha introdotto la possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, d'altro lato, al citato regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

L'articolo 2 dà attuazione alle disposizioni europee contenute nel cosiddetto pacchetto latte.

In particolare secondo quanto previsto nell'articolo 148 del Regolamento UE 1308/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatoria la stipula di contratti scritti tra agricoltori e trasformatori per ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio e/o possono decidere che i primi acquirenti debbano presentare un'offerta scritta per il contratto di acquisto di latte crudo (paragrafo 1). Qualora gli Stati membri decidano in questo senso, i contratti (paragrafo 2) devono: essere stipulati prima della consegna e devono comprendere elementi specifici quali il prezzo da pagare alla consegna (che deve essere fisso ovvero deve essere calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto quali gli indicatori del mercato), il volume consegnato e la composizione del latte crudo, la durata, dettagli relativi al pagamento, modalità di raccolta e norme applicabili in caso di forza maggiore. Tutti questi elementi devono esservi ma i loro contenuti possono essere negoziati liberamente tra le parti e gli agricoltori hanno il diritto di rifiutare un'offerta che comprenda una durata minima per un contratto. Le consegne da parte di un agricoltore ad una cooperativa della quale è membro non sono assoggettate a questo obbligo contrattuale se lo statuto o le regole della cooperativa contengono disposizioni che hanno effetti analoghi a quelli

del contratto. Per quanto attiene alla durata del contratto, però, lo Stato membro, laddove decida di rendere obbligatoria la stipula dello stesso, ovvero di rendere obbligatoria la presentazione di una offerta scritta per un contratto con l'agricoltore da parte del primo acquirente, può comunque stabilire una durata minima del contratto tra primo acquirente e agricoltore, e tale durata è di almeno sei mesi. L'agricoltore può comunque per iscritto rifiutare la durata minima del contratto.

Il comma 3 stabilisce l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge 1/2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

Il pacchetto latte ha, infatti, introdotto norme sulla partecipazione degli operatori interessati a organizzazioni interprofessionali (OI), le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato. Tali norme si trovano ora inserite nel Regolamento UE 1308/2013 sulla nuova OCM unica, quali norme « speciali » rispetto a quelle generali sulle OI operanti nei settori dei prodotti agricoli elencati nell'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo Regolamento.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura viene rinvenuta riducendo corrispondentemente

l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

Gli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno approvato il 28 aprile 2015 le misure rafforzate proposte dalla Commissione europea per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

Le nuove misure dell'UE impongono agli Stati membri di notificare la comparsa di nuovi focolai, di effettuare indagini ufficiali, e di delimitare immediatamente le zone infestate. In tali zone sono applicate misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute. Le misure prevedono inoltre la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile. In tal caso resta l'obbligo di eliminare sistematicamente tutte le piante infette e di testare tutte le piante circostanti (entro 100 metri) in una zona di 20 km contigua alle province di Brindisi e Taranto. Le importazioni e la circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante note per essere sensibili alla *Xylella fastidiosa* provenienti da qualsiasi paese del mondo saranno soggette a condizioni rigorose. Sono vietate in particolare le importazioni di piante di caffè originarie dell'Honduras e del Costa Rica, che presentano un ri-

schio elevato di essere colpite dal batterio. Si ricorda che l'UE aveva adottato nel febbraio 2014 misure di emergenza, che sono state ulteriormente specificate nel luglio 2014. Sulla base del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblicato nel gennaio 2015 e dei risultati dell'attività svolta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nel 2014, quest'ultima ha presentato una serie di misure rafforzate volte a preservare le piante sane situate nell'area colpita e a prevenire l'ulteriore diffusione del batterio nel resto dell'Unione. Sono state inoltre adottate misure rigorose per le importazioni da paesi terzi.

Ricorda che l'articolo 26 del Regolamento UE n. 702/2014 consente gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizootie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizootie od organismi nocivi, dichiarandoli compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica, solo se soddisfano date condizioni e solo per date finalità.

In particolare, gli aiuti sono erogati unicamente *a)* in relazione alle epizootie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e *b)* nell'ambito di: un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione; o misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/UE del Consiglio.

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia o dall'organismo nocivo ai vegetali ed erogati entro quattro anni da tale data, dunque, non costituiscono uno strumento permanente di sostegno, ma operano in via transitoria nell'ipotesi in cui si verificano danni determinati da

organismi nocivi per i quali siano partiti programmi pubblici di controllo ed eradicazione nonché misure di emergenza.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Tale scelta, come è dato leggere nella relazione illustrativa, trova ragione nel fatto che gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura saranno contenuti nel Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) in fase di approvazione e richiederanno, pertanto, una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale e con i fondi FEASR. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno che, per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Rocco BUTTIGLIONE (AP), osservato che il provvedimento non reca profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il decreto-legge non risolve il contenzioso aperto con la Commissione europea in materia di quote latte. Si tratta, come è noto, di una questione cui il Paese si confronta ormai da diversi anni e la cui responsabilità deve essere integralmente attribuita al partito della Lega Nord, che ha sempre incitato i produttori di latte italiani a non pagare le multe loro comminate per il mancato rispetto delle quote.

Resta quindi aperto un problema al quale occorre dare soluzione, sia per rispondere al contenzioso ancora aperto a livello europeo che per individuare efficaci misure volte a sostenere i produttori del comparto.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, condivide le preoccupazioni del collega Buttiglione, osservando come la creazione degli organismi interprofessionali prevista dal decreto sia proprio volta a sostenere

gli operatori del settore, in un quadro di oggettiva difficoltà, nel quale il prezzo del latte non appare idoneo a sostenere la produttività del comparto. Molti paesi europei sono già usciti dal sistema delle quote e il decreto-legge in esame è volto proprio a consentire questo passaggio; si tratta di una fase necessaria, alla quale è indispensabile tuttavia fa seguire una diversa programmazione per il futuro.

Paolo TANCREDI, *presidente*, pur associandosi alle preoccupazioni avanzate dall'onorevole Buttiglione, sottolinea come il decreto-legge in esame non si proponga di risolvere la procedura di infrazione ancora aperta nei confronti dell'Italia, ma di consentire il passaggio ad un diverso regime di produzione del latte. Ritiene, in ogni caso, che la questione sia meritevole di richiamo nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Adriana GALGANO (SCpI) sottolinea a sua volta l'importanza che la questione relativa alla procedura di infrazione in corso sia richiamata nel parere.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (*Free Trade Agreement* (FTA) UE – South Korea) fatto a

Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio.

Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994).

Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato – si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 –, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari nonché l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile.

Nella relazione illustrativa che corredata l'A.S. 1335 si sottolinea che l'Accordo costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione Europea con un paese terzo; esso, inoltre, è il primo accordo del genere conforme alla strategia « *Global Europe: competing in the world* », lanciata

dalla Commissione nel 2006 e finalizzata ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di libero scambio con i partner economici più rilevanti, da un lato, e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei principi Organizzazione mondiale del commercio, dall'altro. Inoltre – si legge nella relazione illustrativa – approfondendo le relazioni economiche bilaterali, l'Accordo di libero scambio completa il quadro istituzionale delle relazioni Unione europea – Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, concluso contestualmente. Le due intese, viene sottolineato, sono collegate da un legame giuridico fortemente voluto dall'Unione europea, che consentirà l'adozione di contromisure di natura commerciale – fino alla sospensione dell'applicazione dell'FTA – a fronte di gravi violazioni delle clausole essenziali dell'Accordo quadro. Si rammenta che l'Italia ha ratificato l'Accordo quadro Ue-Corea con la legge n. 240 del 30 novembre 2012.

Quanto alla negoziazione dell'Accordo di libero scambio in esame, la fase negoziale venne avviata il 6 maggio 2007 e due anni dopo (15 ottobre 2009) l'intesa è stata parafata. Il 16 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione sulla firma e applicazione provvisoria per i settori di esclusiva competenza comunitaria, a partire dal 1° luglio 2011. La cerimonia ufficiale della firma è avvenuta il 6 ottobre 2010 a Bruxelles, in occasione del vertice bilaterale Unione europea – Corea, mentre l'approvazione da parte del Parlamento europeo è del 17 febbraio 2011. Il Parlamento coreano ha ratificato l'accordo il 14 maggio 2011.

Ricorda che dal momento che l'Accordo ha natura mista, avendo ad oggetto anche materie di competenza degli Stati membri, è necessaria la ratifica da parte di questi ultimi ai fini dell'entrata in vigore a titolo definitivo. Tutti i Paesi membri UE ad eccezione dell'Italia, hanno ratificato l'Accordo.

Quanto alla Croazia, che ha aderito all'Ue successivamente alla firma dell'Accordo, si segnala che la posizione del 28° Stato membro dell'Unione è stata oggetto di un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si articola in 15 capi che comprendono ciascuno un numero variabile di articoli afferenti a materia omogenea.

Si limiterà di seguito a riportare in estrema sintesi il contenuto dell'articolato.

Il Capo 1 (Obiettivi e definizioni generali) articoli 1.1 e 1.2 è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa ed alle definizioni ricorrenti nel testo.

Il Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'articolo 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati istituiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo. È vietato aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi (articolo 2.6).

Il Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale e comprende gli articoli 3.1-3.15. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (articolo 3.1). Segnalo la previsione (articolo 3.16) di un gruppo di lavoro « Cooperazione in materia di difesa commerciale » incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su

misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali.

Nella relazione illustrativa si precisa che al fine dell'applicazione di misure di salvaguardia, da parte europea verranno monitorati i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, che rivestono particolare sensibilità per l'industria europea. La relazione evidenzia che il regolamento (CE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, ha stabilito le procedure per l'adozione di tali misure nei rapporti con la Corea, prevedendo che dette procedure possano essere attivate da Commissione, Stati membri ed operatori economici interessati e che le pertinenti misure di salvaguardia possano essere introdotte non appena soddisfatte le previste condizioni, senza la preventiva approvazione della maggioranza degli Stati membri. Si segnala, in proposito, che il 26 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato la terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia prevista dall'accordo. Secondo quanto riportato dalla Commissione, dopo tre anni di attuazione dell'accordo, il bilancio generale è chiaramente positivo per entrambe le parti, soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commerciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione. In

merito ai prodotti sensibili (automobilistico, tessile, elettronica di consumo) nella relazione la Commissione segnala che le importazioni di automobili dalla Corea sono aumentate del 20 per cento nel terzo anno di attuazione (luglio 2013-giugno 2014) rispetto all'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013). La tendenza al rialzo è particolarmente marcata per le automobili con motori elettrici, sebbene i volumi delle importazioni siano insignificanti per questa categoria. Le importazioni di automobili dotate di motori medio-grandi sono aumentate del 50 per cento, mentre le importazioni di automobili con motori piccoli sono diminuite del 7 per cento. La Commissione ritiene opportuno rilevare che le importazioni di automobili dalla Corea sono ancora ad un livello inferiore rispetto a quello rilevato da luglio 2007 a giugno 2008; le importazioni di prodotti tessili dalla Corea sono diminuite del 12 per cento nel terzo anno di attuazione rispetto all'anno precedente, a fronte di un calo del 6 per cento nel secondo anno di attuazione rispetto al primo anno; mentre le importazioni di prodotti elettronici sono diminuite del 13 per cento nel secondo anno di attuazione dell'accordo, nel terzo anno sono aumentate del 31 per cento.

Il Capo 4, (articoli 4.1-4.10) riguarda gli Ostacoli tecnici al commercio. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità (articolo 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche.

Il Capo 5, (articoli 5.1-5.11) contiene Misure sanitarie e fitosanitarie. La cooperazione in tale settore ha l'obiettivo (articolo 5.1) di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tute-

lando la salute di esseri umani, animali e piante. Con l'articolo 5.10 viene istituito, nell'ambito dei comitati specializzati (di cui all'articolo 15.2, par. 1) un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie.

Il Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali) comprende gli articoli 6.1-6.16. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (articoli 6.3-6.8). Viene istituito un Comitato doganale cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti.

In riferimento al Capo 7 (articoli 7.1-7.50), che disciplina Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (articoli 7.4-7.8), lo stabilimento (articoli 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (articoli 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (articoli 7.25-7.36), i servizi finanziari (articoli 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (articolo 7.47) e, infine, il commercio elettronico (articolo 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato articolo 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame.

Le disposizioni contenute nel Capo 8 (articoli 8.1-8.4) disciplinano Pagamenti e movimenti di capitali. L'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con l'articolo 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico).

Il Capo 9 (articoli 9.1-9.3) è dedicato agli Appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'*Agreement on Public Procurement* (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro « Appalti pubblici » (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.

Con le disposizioni del Capo 10 (articoli 10.1-10.69) viene disciplinata la proprietà intellettuale. Il Capo – riassume la relazione illustrativa – introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (articoli 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (articoli 10.5-10.14), ai marchi (articoli 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (articoli 10.18-10.26), a disegni e modelli (articoli 10.27-10.32) ed ai brevetti (articoli 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una pro-

cedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10.25.

Il Capo 11 (articoli 11.1-11.15) contiene le norme in materia di Concorrenza. Ai sensi dell'articolo 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi.

Il Capo 12 (articoli 12.1-12.8) riguarda la Trasparenza. Al riguardo, vengono posti obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni.

Con il Capo 13 (articoli 13.1-13.16) si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (articoli 13.3-13.7). Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un « forum della società civile » finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (articoli 13.12- 13.13).

Il Capo 14 (articoli 14.1-14.20) contiene le norme per la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, che vengono risolte mediante consultazioni, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora non si sia giunti ad una soluzione concordata.

Il Capo 15 (articoli 15.1-15.16) è dedicato alle Disposizioni istituzionali, generali e finali. Al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuovere gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati con l'articolo 15.1 è istituito il comitato per il commercio: lo compongono rappresentanti di entrambe le parti e lo copresiedono il ministro coreano per il commercio ed il membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o loro rappresentanti.

L'accordo ha durata illimitata ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica (articolo 15.11). L'Accordo non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta (articolo 15.14) un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa. Dell'intesa fanno parte integrante (articolo 15.13) tre Protocolli (sulla definizione della nozione di « prodotti originari », sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) e relativi Allegati nonché venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in euro 23.820 a decorrere dal 2015.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2015 — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso il relatore, onorevole Giulietti, ha illustrato i contenuti del provvedimento, il cui esame si è poi interrotto in attesa del parere della Conferenza Unificata. Essendo pervenuto il parere, la Commissione può ora esprimersi.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, richiama i contenuti del parere espresso dalla Conferenza Unificata lo scorso 7 maggio, di significativo interesse, sebbene di non diretta competenza della XIV Commissione. Si tratta di un parere favorevole condizionato all'accoglimento di diversi emendamenti, volti in particolare a non aggravare gli oneri a carico delle imprese.

Formula quindi sullo schema di decreto legislativo una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso la relatrice, onorevole Iacono, ha illustrato i contenuti del provvedimento, il cui esame si è poi interrotto in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni. Essendo pervenuto il parere, la Commissione può ora esprimersi.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, anche in considerazione del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'assenza di rilievi emersi in sede di dibattito presso la Commissione competente per il merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 18 maggio 2015.

Paolo TANCREDI, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 18 maggio, evidenziando le disposizioni sulle quali il provvedimento in esame si discosta dal dettato della direttiva 2013/29/UE, oggetto di recepimento.

Ritiene pertanto opportuno riprendere tali rilievi nella proposta di parere della Commissione, nella forma di condizioni e osservazioni, che illustra.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) chiede chiarimenti in ordine alla osservazione relativa all'articolo 22, nella quale si invita il Governo a valutare – con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, laddove si dispone che l'organismo di valutazione della conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta – se tale organismo debba avere o meno personalità giuridica. Riterrebbe preferibile adeguarsi direttamente alle indicazioni della direttiva, che stabilisce che tale organismo ha personalità giuridica.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla valutazione del collega Buttiglione.

Paolo TANCREDI, *presidente e relatore*, condivide il rilievo dell'onorevole Buttiglione e propone di trasformare in condizione tale osservazione, invitando il Governo a stabilire che tale organismo ha personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, con le modifiche da ultimo concordate (*vedi allegato*).

Vanessa CAMANI (PD) riterrebbe opportuno, anche in considerazione della complessità tecnica del parere formulato, un ulteriore approfondimento.

Paolo TANCREDI, *presidente e relatore*, ricordato che il termine per l'espressione

del parere scade il prossimo 7 giugno, ritiene che la Commissione possa esprimersi anche nella giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione europea ha di recente reso pubblici i piani particolareggiati – si tratta di 16 punti programmatici – che ha elaborato per creare un mercato unico digitale.

Riterrebbe opportuna – se non già svolta da altre Commissioni – una iniziativa di approfondimento sul punto, anche al fine di verificare che le iniziative da assumere in ambito nazionale siano in linea con le azioni prospettate dalla Commissione europea.

Paolo TANCREDI, *presidente*, concorda circa il rilievo del tema sollevato e si riserva di svolgere una verifica in ordine alle iniziative sinora assunte in sede parlamentare; l'Ufficio di presidenza della Commissione potrà quindi valutare l'opportunità di un approfondimento sul punto con il Governo.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (Atto n. 160).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

rilevato che il provvedimento si discosta in diversi punti dal dettato della direttiva 2013/29/UE oggetto di recepimento;

segnalati in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera g) dello schema di decreto, che esclude dal proprio ambito di applicazione i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che siano direttamente destinati all'esportazione, laddove la direttiva prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione per « i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro » (articolo 2, par. 2, lettera g));

l'articolo 1, comma 2, lettera h), che esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi « sia riportato » la data e la

denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, laddove la direttiva richiede una « evidente indicazione grafica » che « indichi chiaramente » i predetti elementi;

l'articolo 22, recante di prescrizioni relative agli organismi notificati, che dispone al comma 2 che l'organismo di valutazione della conformità sia tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non prevede espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva;

l'articolo 22, che al comma 10, per quanto riguarda il segreto professionale, non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

l'articolo 24 – in linea con la direttiva – prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame, laddove l'articolo 26 della direttiva prevede che la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore « qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse » pubblicate nella *Gazzetta*

ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva;

l'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra omettere la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

osservato inoltre che non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:

articolo 6, par. 2, della direttiva, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;

articolo 41, par. 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo a modificare l'articolo 1, comma 2, lettera g), escludendo dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia ap-

provato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro, in conformità con l'articolo 2, par. 2, lettera g) della direttiva;

2) provveda il Governo – con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, laddove si dispone che l'organismo di valutazione della conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta – a stabilire che tale organismo ha personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva;

3) provveda il Governo ad integrare lo schema di decreto con le disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, con particolare riferimento agli articoli 6, par. 2, e 41, par. 3, 4 e 5, della direttiva;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 2, lettera h), che gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento a condizione che sugli stessi sia riportata « chiaramente », mediante « evidente indicazione grafica », la data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, come richiesto dalla direttiva;

b) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare, all'articolo 22, comma 10, in materia di segreto professionale, che l'obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

c) valuti il Governo l'opportunità di precisare – all'articolo 24 – che la presunzione di conformità dell'organismo notificato ivi prevista si applica nei confronti dell'operatore che rispetti i criteri di con-

formità stabiliti dal decreto e che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE;

d) valuti il Governo l'opportunità di richiamare all'articolo 31, in materia di

articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, che prevede, tra l'altro, obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	211
--	-----

Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 16.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il relatore, l'onorevole TOFALO (M5S) illustra il documento all'ordine del giorno.

Intervengono quindi il vicepresidente ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC), il senatore MARTON (M5S) e i deputati VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	212
Audizione dell'onorevole Salvo Andò (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14.15 alle ore 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 giugno 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di acquisire alcuni archivi digitali versati presso l'Archivio centrale di Stato (relativi ad atti dei servizi di informazione, del Ministero dell'economia e del Ministero degli esteri), affidando al dottor Allegrini l'incarico di procedere ai conseguenti adempimenti.

Segnala, inoltre, che il 22 maggio è pervenuta, da parte del Capo della polizia, l'autorizzazione alla collaborazione con la Commissione dell'ispettore Maurizio Sensi e del sovrintendente Pier Salvatore Marratzu. Quest'ultimo, in data odierna, ha prestato il prescritto giuramento e assunto quindi formalmente l'incarico di collaboratore della Commissione, che sarà svolto secondo gli indirizzi già comunicati.

Nella citata riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì autorizzato lo svolgimento da parte della dottoressa Giammaria e del sovrintendente Marratzu, con l'assistenza di personale di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri e della Sezione di polizia giudiziaria presso il Tribunale di Milano, di una missione a Milano e di una a Firenze – della durata massima di un giorno ciascuna – con facoltà di richiedere l'esibizione e di acquisire documentazione di interesse.

Comunica, quindi, che il dottor Donadio ha depositato: il 22 maggio, due relazioni riservate; il 25 maggio, una relazione segreta; il 29 maggio, due note riservate; il 3 giugno quattro note riservate. Le suddette relazioni contengono alcune proposte operative, alle quali nel corso della

odierna riunione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare seguito.

Nella stessa riunione si è, inoltre, convenuto di mettere a disposizione della Procura di Reggio Calabria alcuni documenti riservati e segreti.

Il colonnello Pinnelli ha depositato: una nota riservata pervenuta il 6 maggio; una nota riservata pervenuta il 22 maggio; una nota riservata e una segreta pervenute il 29 maggio.

Il tenente colonnello Giraud ha depositato: in data 22 maggio, due note segrete e due riservate riguardanti lo svolgimento di accertamenti in corso, nonché due proposte – una segreta e una riservata – di estensione di acquisizioni documentali; il 3 giugno, una ulteriore proposta riservata di estensione di acquisizioni documentali. Nel corso della odierna riunione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare seguito alle suddette richieste.

Il sovrintendente Marratzu ha depositato il 22 maggio e il 3 giugno documentazione di libera consultazione acquisita presso gli uffici giudiziari di Roma.

Il colonnello Occhipinti ha depositato il 25 maggio una relazione segreta e il 29 maggio il verbale riservato di consegna di copia di atti reperiti presso la Questura di Firenze.

Comunica, inoltre, che con nota di libera consultazione pervenuta il 20 maggio, il Ministro degli esteri Gentiloni ha confermato la disponibilità ad assicurare il necessario supporto diplomatico alle procedure di declassifica delle informazioni riguardanti il caso Moro provenienti da fonti estere.

Nella lettera si preannuncia, inoltre, l'invio di documentazione di interesse ai fini dell'estradizione di un latitante e si fornisce un aggiornamento circa le operazioni di versamento di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

Sempre il 20 maggio è pervenuta, con nota riservata del Procuratore della Repubblica di Milano, copia di atti giudiziari di interesse, che – secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna – potranno essere condivisi con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nell'ambito dello scambio di informazioni e documentazione in corso con tale ufficio giudiziario.

Con due note pervenute il 27 maggio, l'Archivio storico del Senato ha comunicato l'avvenuta declassifica, da parte del DIS, di cinque documenti, che sono divenuti pertanto di libera consultazione.

Sempre il 27 maggio il comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, ha trasmesso il verbale riservato di inizio degli accertamenti tecnici non ripetibili delegati dalla Commissione.

Successivamente, con nota di libera consultazione pervenuta il 29 maggio, lo stesso colonnello Ripani ha manifestato la piena « disponibilità a consentire la partecipazione a tutte le attività tecniche da parte degli aventi diritto e comunque da persone indicate dalla Commissione », suggerendo altresì « di concordare una o più date in cui effettuare degli incontri nei quali verranno illustrate le finalità degli accertamenti e le attività poste in essere ». A tal fine, il RIS di Roma « è disponibile ad incontrare i componenti della Commissione interessati a partecipare alle operazioni ».

Al riguardo, nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di ascoltare in audizione il colonnello Ripani una volta terminati gli accertamenti in corso.

Nella medesima riunione, si è altresì convenuto di procedere all'audizione di esponenti delle Brigate Rosse coinvolti nel caso Moro.

Comunica, inoltre, che il 29 maggio il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso copia digitale di alcuni documenti di libera consultazione richiesti dalla Commissione.

Il 3 giugno è pervenuta una nota di libera consultazione del senatore Flamigni, riguardante la disponibilità, all'epoca dei fatti, di vetture blindate per l'on. Moro.

Ricorda, infine, che nella serata di mercoledì 10 giugno, presso la Sala del

Mappamondo a Palazzo Montecitorio, si svolgerà l'audizione della dottoressa Tintisona e di alcuni funzionari della polizia scientifica e del Servizio centrale antiterrorismo della polizia. L'audizione – che ha per oggetto gli esiti degli accertamenti sinora condotti con riferimento alla strage di via Fani – si svolgerà in parte in seduta pubblica, con diretta *streaming* sul canale *web* della Camera, e in parte in seduta segreta.

Audizione dell'onorevole Salvo Andò.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione dell'onorevole Salvo Andò.

Salvo ANDÒ, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Paolo BOLOGNESI (PD) e Gero GRASSI (PD), ai quali replica Salvo ANDÒ.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l'onorevole Andò e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Esame emendamenti C. 1460/A	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) dei rappresentanti di GDF SUEZ e dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU)	5
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i>	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori	11
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, di ANCI e di UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana agenti e ufficiali di Polizia provinciale (AIPP), dell'Associazione italiana Polizia ambientale (AIPA), del Comitato XXVII Ottobre vincitori e idonei concorsi pubblici, della Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), del Fondo Ambiente italiano (Fai), del Forum italiano dei movimenti per l'acqua, dell'Istituto per la promozione dell'etica in sanità (ISPE), di Italia Nostra, della Petizione nazionale « Salviamo la forestale », di Transparency International Italia, del direttore del dipartimento di emergenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Associazione italiana Ingegneri clinici (AIIC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dirigenti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
Audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
Audizione del presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	12
Audizione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	13
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Emendamenti C. 1460-A Verini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Disposizioni in materia di azione di classe. Emendamenti C. 1335-A Bonafede ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Emendamenti C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori	14
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Audizione di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
AVVERTENZA	15

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Audizione di Giuseppe Maria Berruti, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte e di interventi in materia di processo civile presso il Ministero della giustizia, di rappresentanti dell'Unione nazionale camere civili (UNCC), di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) (*Svolgimento e conclusione*) .. 16

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di azione di classe. Esame emendamenti C. 1335/A 17

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul programma dei lavori del Comitato 18

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (*Esame e rinvio*) 19

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (*Esame e rinvio*) 21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 168 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 23

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 27

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri della Difesa (*Seguito della discussione e rinvio*) 29

ALLEGATO (*Nuova formulazione proposta dal deputato Frusone*) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e*

<i>conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	34
<i>ALLEGATO 1 (Nota del Ministero della giustizia)</i>	54
Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe. C. 1335-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	36
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	55
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	39
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. Nuovo testo C. 1899. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	39
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
<i>ALLEGATO 3 (Nota della ragioneria generale dello Stato)</i>	56
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Nuovo testo C. 2977 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	53
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione del dottor Marco Mazzucchelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59
Audizione del professor Emilio Barucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine di lavori	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
AVVERTENZA	74

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 75

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*) 75

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 77

AVVERTENZA 78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 81

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 82

RISOLUZIONI:

7-00673 Carrescia: sul funzionamento ed operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (*Discussione e rinvio*) 86

7-00647 Mannino: iniziative del Governo per promuovere la cooperazione rafforzata in ambito europeo in tema di protezione ed uso sostenibile del suolo (*Seguito discussione – Approvazione della risoluzione 8-00113*) 86

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) 88

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 30 marzo 2015 86

ALLEGATO 2 (*Incontro interparlamentare 30 marzo*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159) 95

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sull'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino verificatosi il 7 maggio scorso e sulle conseguenze, con particolare riferimento ai profili di sicurezza e di funzionalità dell'aeroporto	95
AVVERTENZA	95

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione di studio nella Regione Piemonte (11 maggio 2015)	99
ALLEGATO (<i>Relazione del Presidente</i>)	111

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 e abb. in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	109
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	132

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco	131
AVVERTENZA	131

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	133
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	136

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	206
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	206
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	208
Sui lavori della Commissione	207

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	211
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	212
Audizione dell'onorevole Salvo Andò (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

€ 12,00



17SMC0004640